

Comune di Brandizzo



**REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA AMMINISTRATIVA**

INDICE

Capo 1	<u>CAMPO DI APPLICAZIONE</u>
Art. 1	Principi generali
Art. 2	Competenze
Capo 2	DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Art. 3	Apertura di ristoranti, bar e simili
Art. 4	Trasferimento di sede di ristoranti, bar e simili in zona diversa
Art. 5	<u>Trasferimento di sede di ristoranti, bar e simili</u>
Art. 6	Voltura, cambio di gestione o ragione sociale di ristoranti, bar e simili
Art. 7	<u>Somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente ad attività prevalente di trattenimento e svago</u>
Art. 8	Orari. Turni di apertura
Art. 9	Autorizzazione in occasione di fiere, feste, mercati ed altre riunioni straordinarie di persone in genere
Art. 10	Autorizzazione in occasione di fiere, feste, mercati ed altre riunioni straordinarie di persone promosse da associazione di promozione sociale
Art. 11	Autorizzazione in occasione di fiere, feste, mercati ed altre riunioni straordinarie di persone di carattere religioso, benefico o politico
Art. 12	<u>Autorizzazioni stagionali</u>
Art. 13	<u>Somministrazione di alimenti e bevande in associazioni e circoli privati aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali</u>
Art. 14	Somministrazione di alimenti e bevande in associazioni e circoli privati non aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali
Art. 15	Somministrazione di alimenti e bevande presso il domicilio dei consumatori
Art. 16	Somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi pubblici posti nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie e simili
Art. 17	Somministrazione di alimenti e bevande in scuole, strutture sanitarie, comunità religiose, edifici militari e simili
Art. 18	<u>Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione del pubblico esercizi</u>
Art. 19	Somministrazione mediante apparecchi automatici
Capo 3	<u>DELLE STRUTTURE RICETTIVE IN GENERALE (alberghiere ed extra-alberghiere)</u>
Art. 20	<u>Caratteristiche delle camere</u>
Art. 21	Superfici delle unità abitative
Art. 22	Altezza e volume. Soppalchi
Art. 23	Servizi igienici. - Posti cottura
Art. 24	Unità abitative negli alberghi
Art. 25	Prevenzione incendi
Capo 4	DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Art. 26	Aziende alberghiere e loro classificazione
Art. 27	Tipologie alberghiere
Art. 28	Procedure e classificazione
Art. 29	Standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione delle aziende alberghiere
Art. 30	Apertura o subingresso delle strutture ricettive alberghiere
Cap 5	DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA - ALBERGHIERE
Art. 31	Attività di bed and breakfast

Art. 32	Caratteristiche e classificazione delle strutture di bed and breakfast
Art. 33	Attività di affittacamere
Art. 34	Caratteristiche delle strutture destinate all'attività di affittacamere.
Art. 35	Attività di residence
Art. 36	Ostelli per la gioventù
Art. 37	Caratteristiche delle strutture destinate all'attività ostello per la gioventù
Art. 38	Definizione della attività agri - turistiche
Art. 39	Alloggi agri - turistici e spazi per campeggio
Art. 40	Requisiti tecnici ed igienico sanitari delle strutture agro – turistiche
Art. 41	Utilizzazione di edifici e di aree per le attività agro – turistiche
Art. 42	Autorizzazione comunale per le attività agro-turistiche
Capo 6	DELLE SALE GIUOCHI
Art. 43	Apertura e trasferimento di sala giochi
Art. 44	Rilascio della licenza
Art. 45	Caratteristiche dei locali adibiti a sala giochi
Art. 46	Trasferimento dell'esercizio
Art. 47	Orari
Art. 48	Durata delle licenze – Variazioni
Art. 49	Rappresentanza
Art. 50	Installazione dei giochi presso i pubblici esercizi
Capo 7	DELLE ATTIVITA' DI RIMESSA DI VEICOLI
Art. 51	Rimessa di veicoli a motore
Art. 52	Noleggio senza conducente di veicoli a motore
Art. 53	Noleggio senza conducente di veicoli non a motore
Art. 54	Noleggio di veicoli a motore con conducente. Servizio di auto pubblica da piazza Rinvio
Capo 8	DELLE AGENZIE PUBBLICHE
Art. 55	Apertura ed esercizio di agenzie d'affari
Art. 56	Rinuncia o trasferimento di agenzie d'affari
Art. 57	Agenzie di viaggi e turismo
Art. 58	Apertura ed esercizio di agenzie di viaggi e turismo
Art. 59	Apertura di filiale o succursale di agenzia di viaggi e turismo
Art. 60	Rinuncia o trasferimento di agenzie di viaggi e turismo
Capo 9	DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO, INTRATTENIMENTO E SVAGO
Art. 61	Definizioni dei locali di intrattenimento e spettacolo
Art. 62	Trattenimenti danzanti presso discoteche, sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e/o trattenimento
Art. 63	Trattenimenti danzanti presso discoteche, sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e/o trattenimento. Sostituzione del titolare e/o altra modifica
Art. 64	Trattenimenti di arte varia
Art. 65	Trattenimenti di arte varia. Sostituzione del titolare e/o altra modifica
Art. 66	Concerti e manifestazioni al chiuso
Art. 67	Spettacoli e/o trattenimenti temporanei
Art. 68	Circhi equestri e spettacoli viaggianti
Art. 69	Rinnovo licenza spettacoli circhi e viaggianti per residenti nel comune di Brandizzo
Art. 70	Piano bar e karaoke
Art. 71	Scuole di ballo e sale di audizione
Art. 72	Detenzione nei pubblici esercizi di apparecchi T.V. o simili
Art. 73	Detenzione di apparecchi T.V. o simili in apposite sale
Art. 74	Biliardo a stecca, carambola o bocchine, calcio balilla e simili nei pubblici esercizi
Art. 75	Giocchi leciti delle carte o di società nei pubblici esercizi
Art. 76	Apparecchi automatici da giuoco nei pubblici esercizi o circoli
Art. 77	Offerta di servizi di telecomunicazioni negli esercizi pubblici e nei circoli privati

Art. 78	Gioco del bingo. Rinvio
Art. 79	Uso delle maschere in pubblico
Art. 80	Competizioni sportive in genere
Art. 81	Competizioni sportive su strade di esclusivo interesse comunale, con veicoli non a motore, animali o atletiche
Art. 82	Competizioni sportive su strade di esclusivo interesse comunale, con veicoli a motore
Art. 83	Tombole, pesche e banchi di beneficenza
Art. 84	Definizioni e limitazioni
Art. 85	Disciplina delle tombole, pesche e banchi di beneficenza
Art. 86	Norme di sicurezza, di prevenzione incendi e sui requisiti acustici. Rinvio
Capo 10	DELLE ALTRE ATTIVITA' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
Art. 87	Attività di fochino (limitatamente al brillamento delle mine con innesco a fuoco e/o elettrico)
Art. 88	Vendita ambulante di strumenti da punta o da taglio
Art. 89	Attività di autocarrozzeria
Art. 90	Attività di riparazioni di veicoli a motore
Art. 91	Attività di gommista
Art. 92	Attività di elettrauto
Art. 93	Attività di autosoccorso stradale (non congiunto ad altre attività)
Art. 94	Cose antiche ed usate
Art. 95	Palestre
Art. 96	Arte fotografica
Art. 97	Mestiere di ciarlatano
Capo 11	DEGLI ALTRI TITOLI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
Art. 98	Apparati ricetrasmittenti di debole potenza
Art. 99	Accensioni pericolose
Art. 100	Fuochi artificiali
Art. 101	Sparo di mine in luogo abitato o adiacenze o lungo pubblica via
Art. 102	Sparo di mine in cava
Art. 103	Illuminazioni pubbliche straordinarie
Art. 104	Direttore o istruttore delle sezioni dell'Unione tiro a segno nazionale
Art. 105	Guardia particolare giurata
Art. 106	Ascensori e montacarichi
Art. 107	Esercizio di ascensori e montacarichi
Capo 12	DISCIPLINA SANZIONATORIA
Art. 108	Accertamento delle violazioni
Art. 109	Atti di accertamento
Art. 110	Sanzioni accessorie
Art. 111	Ricorso – Rapporto – Ordinanza ingiunzione
Art. 112	Sanzioni pecuniarie
Capo 13	NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 113	Abrogazione di norme regolamentari
Art. 114	Entrata in vigore

ALLEGATI

Allegato A	Standard qualitativi minimi per la classificazione degli alberghi, distinti per classe
Allegato B	Standard qualitativi minimi per la classificazione delle residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, distinti per classe
Allegato C	Standard qualitativi minimi per la classificazione delle attività di bed and breakfast
Allegato D	Disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento

Capo 1
CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 Principi generali.

1. Il presente regolamento disciplina le attività di polizia amministrativa di competenza comunale, decentrate ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 o conferite dal d. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
2. Le relative procedure, sono improntate ai criteri di semplificazione e trasparenza introdotti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 2 Competenze.

1. Le competenze in materia spettano:
 - a) Al Sindaco, quale autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 1 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dell'articolo 50 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 ed ai sensi del vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 15/12/1999, modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 21/02/2001;
 - a) b) Al Dirigente dell'ufficio di Polizia amministrativa, ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed ai sensi del vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 15/12/1999, modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 21/02/2001;

Capo 2
DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

Articolo 3 Apertura di ristoranti, bar e simili.

1. A norma della legge 25 agosto 1991, n. 287, del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento per l'esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 in quanto applicabili, l'apertura di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (ristoranti, bar e simili), compresi quelli congiunti ad attività di trattenimento e svago non prevalenti soggetti a parametro numerico, è sottoposta ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune;
2. L'autorizzazione ha validità sino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di rilascio ed, oltre alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, consente al titolare la vendita per asporto di bevande, pasti, prodotti di gastronomia, dolci, generi di pasticceria e gelateria, nel rispetto delle disposizioni vigenti per gli esercizi di vendita al minuto.
3. L'istanza per l'autorizzazione, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Generalità complete e codice fiscale/partita IVA;
 - b) L'iscrizione al Registro esercenti il Commercio presso la C.C.I.A.A.;
 - c) La tipologia dell'esercizio che si intende attivare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287;
 - d) L'indirizzo presso cui si svolgerà l'attività richiesta;
 - e) Se si tratta di società, gli estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - f) La dichiarazione della disponibilità dei locali;
 - g) La dichiarazione della denuncia di occupazione immobiliare per la Tassa smaltimento rifiuti
3. All'istanza vanno allegati:
 - a) Marca da bollo per l'autorizzazione;
 - b) Marca da bollo per la richiesta del parere sanitario;
 - c) Copia di un documento di identità dell'istante.
4. Dopo la verifica dei parametri numerici, in caso di disponibilità i richiedenti dovranno dichiarare:

- b) La destinazione d'uso dei locali e la loro conformità all'attività richiesta, nonché l'insussistenza di abusi edilizi;
 - c) Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287;
 - d) Il possesso dei requisiti di soggettività di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575;
 - e) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - f) Il possesso del nulla – osta di impatto acustico, ovvero di non essere in possesso di impianti o macchinari.
5. Entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione a seguito della comunicazione del possesso dei requisiti oggettivi previsti dall'articolo 3, comma 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, gli istanti debbono iniziare l'attività.
 6. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169 e vengano osservate le norme della medesima.

Articolo 4 Trasferimento di sede di ristoranti, bar e simili in zona diversa.

1. A norma della legge 25 agosto 1991, n. 287, del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento per l'esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 in quanto applicabili, il trasferimento di sede delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (ristoranti, bar e simili) in zona diversa, qualora sia prevista la zonizzazione, è sottoposto ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune, esaminato il decreto Sindacale 5 novembre 2001, n. 69 e ss.mm.ii.
2. L'istanza per l'autorizzazione, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Generalità complete e codice fiscale/partita IVA;
 - b) L'indirizzo presso cui si svolge al momento l'attività richiesta;
 - c) L'indirizzo presso il quale si intende trasferire l'attività;
 - d) La dichiarazione di disponibilità dei locali;
 - e) La dichiarazione della denuncia di occupazione immobiliare per la tassa smaltimento rifiuti.
3. All'istanza stessa vanno allegati:
 - a) Marca da bollo per l'autorizzazione;
 - b) Marca da bollo per la richiesta del parere sanitario;
 - c) Copia di un documento di identità dell'istante.
4. Dopo la verifica dei parametri numerici, in caso di disponibilità i richiedenti dovranno dichiarare:
 - a) La destinazione d'uso dei locali e la loro conformità all'attività richiesta, nonché l'insussistenza di abusi edilizi;
 - b) Il possesso del nulla – osta di impatto acustico, ovvero di non essere in possesso di impianti o macchinari.
5. Entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, gli interessati debbono iniziare l'attività.

Articolo 5 Trasferimento di sede di ristoranti, bar e simili.

1. A norma della legge 25 agosto 1991, n. 287 e della legge 7 agosto 1990, n. 241, il trasferimento di sede delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (ristoranti, bar e simili), è soggetto a comunicazione al Comune.
2. La comunicazione, presentata da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Generalità complete e codice fiscale/partita IVA;
 - b) L'indirizzo presso cui si svolge al momento l'attività richiesta;
 - c) L'indirizzo presso il quale si intende trasferire l'attività;
 - d) La dichiarazione della disponibilità dei locali;
 - e) L'indicazione della destinazione d'uso dei locali e la loro conformità all'attività richiesta, Nonché l'insussistenza di abusi edilizi;
 - f) La dichiarazione di possesso del nulla – osta di impatto acustico, ovvero di non essere in possesso di impianti o macchinari;

- g) La dichiarazione della denuncia di occupazione immobiliare per la tassa smaltimento rifiuti.
- 3. Il Comune provvede all'accertamento dei requisiti di sorvegliabilità, ai sensi del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564.
- 4. L'attività può iniziare trascorsi 10 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, potendo il Comune interrompere per una sola volta i termini per eventuali integrazioni.

Articolo 6 Voltura, cambio di gestione o ragione sociale di ristoranti, bar e simili.

- 1. A norma della legge 25 agosto 1991, n. 287 e della legge 7 agosto 1990, n. 241, la voltura, il cambio di gestione o di ragione sociale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar e simili), sono soggetti a denuncia di inizio di attività.
- 2. La denuncia, presentata da persona maggiorenne, deve contenere le seguenti dichiarazioni:
 - a) Generalità complete e codice fiscale/partita IVA;
 - b) Il possesso del titolo originale del cedente del quale si indicano gli estremi;
 - c) Gli estremi di iscrizione al R.E.C. (nel caso di società: estremi di iscrizione nel registro delle imprese e iscrizione al R.E.C. a nome della stessa);
 - d) Gli estremi dell'atto di cessione o affitto d'azienda;
 - e) La disponibilità dei locali;
 - f) Di aver inoltrato l'istanza di volturazione dell'autorizzazione sanitaria, e qualora siano avvenute modifiche all'interno dei locali, l'inoltro dell'istanza per un nuovo parere sanitario;
 - g) Estremi delle certificazioni (o relative volture) in materia di prevenzione incendi (ove occorra);
 - h) Il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575;
 - i) I carichi pendenti e l'insussistenza di condanne penali;
 - j) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli
 - k) Il possesso del nulla – osta di impatto acustico oppure di non essere in possesso di impianti o macchinari;
 - l) Di avere presentato denuncia di occupazione immobiliare per la tassa smaltimento rifiuti.
- 4. Alla denuncia va allegata:
 - a) Copia di un documento di identità del denunciante.
- 5. L'attività può avere inizio all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività.

Articolo 7 Somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente ad attività prevalente di trattenimento e svago.

- 1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente ad attività prevalente di trattenimento e svago (articolo 5, comma 1, lettera c), legge 25 agosto 1991, n. 287), è soggetta a denuncia di inizio attività.
- 2. La denuncia, presentata da persona maggiorenne, deve contenere le seguenti dichiarazioni:
 - a) Generalità complete e codice fiscale/partita IVA;
 - b) Il possesso del titolo relativo all'attività di trattenimento o svago;
 - c) Gli estremi di iscrizione al R.E.C. (nel caso di società: estremi di iscrizione nel registro delle imprese e iscrizione al R.E.C. a nome della stessa);
 - d) La disponibilità dei locali;
 - e) I dati relativi all'autorizzazione sanitaria;
 - f) Estremi delle certificazioni in materia di prevenzione incendi (ove occorra);
 - g) Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287;
 - h) Il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575;
 - i) I carichi pendenti e l'insussistenza di condanne penali;
 - j) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - k) Il possesso del nulla – osta di impatto acustico oppure di non essere in possesso di impianti o macchinari;

- l) Di avere presentato denuncia di occupazione immobiliare per la tassa smaltimento rifiuti.
3. La denuncia di inizio attività ha validità quinquennale dal momento della presentazione.

Articolo 8 Orari. Turni di apertura.

1. Gli orari vengono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. L'esercente ha facoltà di posticipare ed anticipare il proprio orario di 1 ora, ma sempre nei limiti dell'ordinanza.
3. L'anticipazione e la protrazione dell'orario, oltre al limite suddetto, sono soggette a comunicazione, nel rispetto dell'ordinanza del Sindaco di Brandizzo del 28 Ottobre 1998, n. 106.
4. Il Sindaco garantisce i turni di apertura, che debbono essere resi noti al pubblico a cura dell'esercente mediante apposizione di apposito cartello con almeno venti giorni di anticipo.

Articolo 9 Autorizzazione in occasione di fiere, feste, mercati ed altre riunioni straordinarie di persone in genere.

1. Ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D approvato con R.D. 18 giugno 1931, dell'articolo 152 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, l'attività temporanea di somministrazione al pubblico in occasione di fiere, feste, mercati ed altre riunioni straordinarie di persone in genere, è sottoposta ad autorizzazione del Comune.
2. L'istanza per l'autorizzazione, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Generalità complete e codice fiscale/partita IVA;
 - b) L'iscrizione al Registro esercenti il Commercio presso la C.C.I.A.A.;
 - c) La tipologia dell'esercizio che si intende attivare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287;
 - d) L'indirizzo presso cui si svolgerà l'attività richiesta;
 - e) Se si tratta di società, gli estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - f) Dichiarazione della disponibilità dei locali;
 - g) Dichiarazione della destinazione d'uso dei locali e la loro conformità all'attività richiesta, nonché l'insussistenza di abusi edilizi;
 - h) Dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287;
 - i) Dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575;
 - g) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - h) Dichiarazione della denuncia per la tassa smaltimento rifiuti.
4. All'istanza vanno allegati:
 - a) Marca da bollo per l'autorizzazione;
 - b) Copia di un documento di identità dell'istante.
 - c) La richiesta di parere sanitario;
5. Nelle attività di cui al presente articolo è comunque vietata la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.
6. L'attività può iniziare trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 10 Autorizzazione in occasione di fiere, feste, mercati ed altre riunioni straordinarie di persone promosse da ass.ni di promozione sociale.

1. Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, alle associazioni di promozione sociale o di volontariato individuate ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui

all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al Registro degli esercenti commerciali.

2. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
3. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti del presente regolamento, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
4. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
5. L'istanza per l'autorizzazione, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Generalità complete e codice fiscale/partita IVA;
 - b) Indicazione dell'iscrizione al Registro esercenti il Commercio presso la C.C.I.A.A.;
 - c) L'indirizzo presso cui si svolgerà l'attività richiesta;
 - d) Dichiarazione della disponibilità dei locali;
 - e) Indicazione della destinazione d'uso dei locali e la loro conformità all'attività richiesta, nonché l'insussistenza di abusi edilizi;
 - f) Dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287;
 - g) Dichiarazione del possesso dei requisiti soggettività di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575;
 - h) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - i) Dichiarazione del possesso del nulla – osta di impatto acustico, ovvero di non essere in possesso di impianti o macchinari.
3. All'istanza vanno allegati:
 - a) Copia di un documento di identità dell'istante;
 - b) Copia dello Statuto dell'associazione.
 - c) La richiesta di parere sanitario;
4. Nelle attività di cui al presente articolo è comunque vietata la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.
5. L'attività può iniziare trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 11 Autorizzazione in occasione di fiere, feste, mercati ed altre riunioni straordinarie di persone di carattere religioso, benefico o politico.

1. Nel caso di sagre, fiere e manifestazioni di carattere religioso, benefico o politico, ai sensi dell'articolo 52, comma 17 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non è richiesta l'iscrizione al Registro degli esercenti il commercio.
2. A tal fine gli organizzatori presentano comunicazione, presentata da persona maggiorenne, al Comune, nella quale sono indicati:
 - a) Generalità complete e codice fiscale del richiedente;
 - b) L'indirizzo presso cui si svolge l'attività richiesta;
 - c) Di avere la disponibilità dei locali;
 - d) Richiesta del parere sanitario.
3. Nelle attività di cui al presente articolo è comunque vietata la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.
4. L'attività può iniziare trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 12 Autorizzazioni stagionali.

1. Per autorizzazione stagionale per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende, ai sensi del D.P.R. 13 dicembre 1995 (su G.U. 22 febbraio 1996, n. 44), quella relativa ad attività della durata superiore a 60 e non superiore a 180 giorni l'anno.
2. Tale autorizzazioni sono sottoposte alla disciplina di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nel rispetto dei criteri regionali in materia.

Articolo 13 Somministrazione di alimenti e bevande in associazioni e circoli privati aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali.

1. A norma della legge 25 agosto 1991, n. 287, del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento per l'esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 in quanto applicabili e del D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, la somministrazione di alimenti e bevande in associazioni e circoli privati aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, è soggetta a denuncia di inizio attività.
2. La denuncia, presentata da persona maggiorenne responsabile del circolo o associazione, deve contenere le seguenti dichiarazioni:
 - a) Generalità complete e codice fiscale/partita IVA;
 - b) Che i locali sono conformi alle norme sulla sorvegliabilità, contenute nel D.M. 17 dicembre 1992, n. 564;
 - c) Che l'associazione o circolo si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies del T.U. delle imposte sui redditi;
 - d) Di essere in possesso di autorizzazione sanitaria conforme all'attività in oggetto;
 - e) Di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 del T.U.L.P.S.;
 - f) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - g) Di essere in possesso di idonea certificazione per la prevenzione incendi con dichiarazioni degli estremi e nulla - osta di impatto acustico o autocertificazione di non utilizzo di impianto, macchinario o attrezzatura meccanica e l'assenza nei locali o area interessata di impianto tecnologico;
 - h) Che i locali sono conformi alle norme e prescrizioni in materia edilizia ed igienico - sanitaria;
 - i) Nel caso di gestione o conduzione affidata a persona diversa dal Presidente, indicazione degli estremi di iscrizione al R.E.C. per la somministrazione, se di una società il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - j) Di avere presentato denuncia di occupazione immobiliare per la Tassa smaltimento rifiuti.
3. Alla denuncia vanno allegati:
 - a) Copia di un documento di identità del denunciante;
 - b) Copia dello statuto dell'associazione o circolo.
4. L'attività può avere inizio all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività.

Articolo 14 Somministrazione di alimenti e bevande in associazioni e circoli privati non aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali.

1. A norma della legge 25 agosto 1991, n. 287, del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento per l'esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 in quanto applicabili e del D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in associazioni o circoli privati non aderenti ad enti ed

organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, è sottoposta ad autorizzazione rilasciata dal Comune.

2. L'istanza per l'autorizzazione, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Generalità complete e codice fiscale/partita IVA;
 - b) Dichiarazione che i locali sono conformi alle norme sulla sorvegliabilità, contenute nel D.M. 17 dicembre 1992, n. 564;
 - c) Dichiarazione che l'associazione o circolo hanno le caratteristiche di ente non commerciale, si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111 e 111 bis del T.U. delle imposte sui redditi;
 - d) Dichiarazione di essere in possesso di autorizzazione sanitaria conforme all'attività in oggetto;
 - e) Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 del T.U.L.P.S.;
 - f) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - g) Dichiarazione di essere in possesso di idonea certificazione per la prevenzione incendi con dichiarazioni degli estremi e nulla - osta di impatto acustico o autocertificazione di non utilizzo di impianto, macchinario o attrezzatura meccanica e l'assenza nei locali o area interessa di impianto tecnologico;
 - h) Dichiarazione di conformità dei locali alle norme e prescrizioni in materia edilizia ed igienico – sanitarie;
 - i) Nel caso di gestione o conduzione affidata a persona diversa dal Presidente, indicazione degli estremi di iscrizione al R.E.C. per la somministrazione, se di una società il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - j) Dichiarazione di avere presentato denuncia di occupazione immobiliare per la tassa smaltimento rifiuti.
3. All'istanza vanno allegati:
 - a) Marca da bollo per l'autorizzazione;
 - b) Copia di un documento di identità dell'istante;
 - c) Copia dello statuto dell'associazione o circolo.
4. L'attività può avere inizio con la presentazione dell'istanza.

Articolo 15 somministrazione di alimenti e bevande presso il domicilio dei consumatori.

1. A norma della legge 25 agosto 1991, n. 287 e della legge 7 agosto 1990, n. 241, la somministrazione di alimenti e bevande presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a denuncia di inizio attività.
2. La denuncia, presentata da persona maggiorenne, deve contenere le seguenti dichiarazioni:
 - a) Generalità complete e codice fiscale/partita IVA;
 - b) La disponibilità dei locali di laboratorio;
 - c) Di essere in possesso di autorizzazione sanitaria conforme all'attività in oggetto, per quanto attiene al laboratorio di produzione;
 - d) Che i locali sono conformi alle norme e prescrizioni in materia edilizia ed igienico – sanitarie;
 - e) Di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 del T.U.L.P.S.;
 - f) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli
 - g) Estremi di iscrizione al R.E.C. per la somministrazione, se di una società il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese;
3. Alla denuncia di inizio attività va allegata:
 - a) Copia di un documento di identità del denunciante.
4. L'attività può avere inizio all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività.

Articolo 16 Somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi pubblici posti all'interno di stazioni ferroviarie e simili.

1. A norma della legge 25 agosto 1991, n. 287 e della legge 7 agosto 1990, n. 241, la somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi pubblici posti all'interno di stazioni ferroviarie e simili, è soggetta a denuncia di inizio attività.
2. La denuncia, presentata da persona maggiorenne, deve contenere le seguenti dichiarazioni:
 - a) Generalità complete e codice fiscale/partita IVA;
 - b) La disponibilità dei locali;
 - c) Di essere in possesso di autorizzazione sanitaria conforme all'attività in oggetto;
 - d) Che i locali sono conformi alle norme e prescrizioni in materia edilizia ed igienico – sanitarie;
 - e) Di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 del T.U.L.P.S.;
 - f) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - g) Estremi di iscrizione al R.E.C. per la somministrazione, se di una società il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - h) Di aver presentato la denuncia di occupazione immobiliare per la tassa smaltimento rifiuti.
3. Alla denuncia di inizio attività va allegata:
 - a) Copia di un documento di identità del denunciante.
4. L'attività può avere inizio all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività.

Articolo 17 Somministrazione di alimenti e bevande in scuole, strutture sanitarie, comunità religiose, edifici militari e simili.

1. A norma della legge 25 agosto 1991, n. 287 e della legge 7 agosto 1990, n. 241, la somministrazione di alimenti e bevande presso strutture sanitarie, comunità religiose, edifici militari e simili, è soggetta a denuncia di inizio attività.
2. La denuncia, presentata da persona maggiorenne, deve contenere le seguenti dichiarazioni:
 - a) Generalità complete e codice fiscale/partita IVA;
 - b) La disponibilità dei locali;
 - c) Di essere in possesso di autorizzazione sanitaria conforme all'attività in oggetto;
 - d) Che i locali sono conformi alle norme e prescrizioni in materia edilizia ed igienico – sanitarie;
 - e) Di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 del T.U.L.P.S.;
 - f) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - g) Estremi di iscrizione al R.E.C. per la somministrazione, se di una società il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - h) Di aver presentato la denuncia di occupazione immobiliare per la tassa smaltimento rifiuti.
3. Alla denuncia di inizio attività va allegata:
 - a) Copia di un documento di identità del denunciante.
4. L'attività può avere inizio all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività.

Articolo 18 Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione del pubblico esercizio.

1. A norma della legge 25 agosto 1991, n. 287 e della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ampliamento o la riduzione della superficie di somministrazione di un pubblico esercizio sono soggetti a comunicazione.
2. La comunicazione, presentata da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Generalità complete e codice fiscale/partita IVA;

- b) Dichiarazione della disponibilità dei locali (per i casi di ampliamento);
 - c) Dichiarazione che eventuali nuovi locali sono comunicanti con quelli precedentemente autorizzati;
 - d) Dichiarazione di essere in possesso di autorizzazione sanitaria conforme all'attività in oggetto;
 - e) Dichiarazione che i locali sono conformi alle norme e prescrizioni in materia edilizia ed igienico – sanitarie;
 - f) Dichiarazione di aver presentato la denuncia di variazione per la tassa smaltimento rifiuti.
3. Alla comunicazione va allegata:
 - a) Copia di un documento di identità del comunicante.
 4. L'attività può avere inizio all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività.

Articolo 19 Somministrazione mediante apparecchi automatici.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è soggetta ad autorizzazione del Comune, da rilasciarsi a norma degli articoli 3 e seguenti del presente regolamento, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici, nell'ipotesi di utilizzo di locali esclusivamente adibiti a tali attività.
2. Negli altri casi, trova applicazione la disciplina contenuta nel d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

Capo 3

DELLE STRUTTURE RICETTIVE IN GENERALE (ALBERGHIERE ED EXTRA – ALBERGHIERE).

Articolo 20 Caratteristiche delle camere.

1. Ai sensi dell'articolo 4 del R.D. 24 maggio 1925, n. 1102 e ss.mm.ii., integrato dall'articolo 7, comma 1, lettera a) d. d.l. 29 marzo 1995, n. 97, convertito con legge 30 maggio 1995, n. 203 e della legge regionale 14 luglio 1988, n. 34, le strutture alberghiere ed extra – alberghiere di nuova costruzione e quelle autorizzate dopo il 30 maggio 1995, debbono rispettare i seguenti parametri minimi:
 - camere ad un letto mq. 8 mc. 24;
 - camere a due letti mq. 14 mc. 42;
 - camere a più letti mq. 14 + 6 per ogni altro letto mc. 42 + 18 per ogni altro letto.
2. Per le strutture alberghiere esistenti al 30 maggio 1995 è consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due o più letti fino al 25 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a una stella, due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso. La cubatura minima delle stanze d'albergo è determinata dal prodotto della superficie minima, come definita dalla presente lettera, per l'altezza minima fissata dai regolamenti edilizi o dai regolamenti d'igiene comunali. L'altezza minima interna utile delle stanze d'albergo non può essere comunque inferiore ai parametri previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975.
3. Le suddette dimensioni vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio.
4. Ciascuna camera da letto non può essere dotata di più di 4 posti letto.
5. In deroga ai limiti di superficie indicati ai commi precedenti è consentito aggiungere un posto letto nelle camere, nel caso in cui venga utilizzato da una persona di età inferiore a 15 anni.
6. L'altezza minima delle camere da letto e delle unità abitative è quella prevista dalle norme e dai regolamento igienico - edilizio comunale.
7. Deve in ogni caso essere garantita un'altezza minima interna utile dei locali di m 2,70 riducibile a m. 2,40 per i vani accessori.
8. Le suddette dimensioni vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio.
9. Ciascuna camera da letto non può essere dotata di più di 4 posti letto.
10. In deroga ai limiti di superficie indicati ai commi precedenti è consentito aggiungere un posto letto nelle camere, nel caso in cui venga utilizzato da una persona di età inferiore a 15 anni.

Articolo 21 Superfici delle unità abitative.

1. Ai sensi della legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 e ss.mm.ii., le unità abitative composte da monolocale attrezzato per il pernottamento e per il soggiorno – pranzo - cucina devono avere una superficie minima, al netto di ogni ambiente accessorio, di mq 12 se con un posto letto e di mq 18 se con due posti letto; per ogni posto letto in più la superficie minima del locale deve essere aumentata di mq 6.
2. Per le strutture ubicate ad altitudine superiore a 700 metri, le superfici minime delle unità abitative di cui al comma 1, sono ridotte a mq 10 per le unità abitative con un posto letto, ed a mq 16 per quelle con due posti letto; per ogni posto letto in più la superficie deve essere aumentata di mq 6.
3. Ciascuna unità abitativa composta da monolocale non può essere dotata di più di 4 posti letto.
4. Le unità abitative composte da locale soggiorno – pranzo - cucina e da una o più camere da letto devono avere le seguenti superfici minime al netto di ogni ambiente accessorio:
 - a) Locale soggiorno - pranzo - cucina senza posti letto: mq 8, cui deve essere aggiunto 1 mq per ogni posto letto installato nelle camere da letto, eccedente i primi due;
 - b) Locale soggiorno – pranzo - cucina con posti letto: mq 13 se con un posto letto, mq 20 se con due posti letto e mq 27 se con tre posti letto, cui deve essere aggiunto 1 mq per ogni posto letto installato nelle camere da letto;
 - c) Camere da letto: mq 8, cui devono essere aggiunti mq 6 per ogni posto letto, fino ad un massimo di 4 posti letto.
5. In deroga ai limiti di superficie indicati ai commi precedenti, è consentito aggiungere un posto letto nell'unità abitativa nel caso in cui venga utilizzato da una persona di età inferiore ai 15 anni.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 15 aprile 1985, n. 31, per la cessione in uso transitorio ai turisti di case e appartamenti per vacanze di applicano i rapporti di intensità e utilizzo indicati nel presente articolo.

Articolo 22 Altezza e volume. Soppalchi.

1. Ai sensi della legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 e ss.mm.ii., l'altezza minima delle camere da letto e delle unità abitative è quella prevista dalle norme e dai regolamento igienico - edilizio comunale.
2. Deve in ogni caso essere garantita un'altezza minima interna utile dei locali di m 2,70 riducibile a m. 2,40 per i vani accessori.
3. Nel caso di altezze non uniformi, ogni locale deve avere un'altezza media non inferiore ai limiti stabiliti ai commi precedenti.
4. Il volume minimo delle camere da letto e dei locali soggiorno – pranzo - cucina è determinato dal prodotto tra superfici e altezze minime di cui al presente regolamento.
5. Qualora l'unità abitativa sia realizzata su due livelli mediante soppalco dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
 - a) L'altezza minima di ognuno dei due vani non deve essere inferiore a m 2,20;
 - b) La superficie soppalcata non deve essere superiore al 50% della superficie totale;
 - c) Il soppalco non deve interessare le superfici finestrate;
 - d) Il volume minimo non deve essere inferiore a quello per unità abitative sistemate su un unico livello.

Articolo 23 Servizi igienici. - Posti cottura.

1. I servizi igienico - sanitari annessi alle camere da letto possono comunicare direttamente con le camere stesse e devono essere dotati di ventilazione naturale o forzata meccanica; la ventilazione forzata deve avere un funzionamento che garantisca un adeguato ricambio orario d'aria, eventualmente modulato in due diverse intensità di estrazione, una minimale continua o a intermittenza temporale e l'altra intensificata al momento dell'utilizzazione del servizio.
2. I servizi igienico - sanitari comuni e quelli ad uso delle unità abitative devono essere dotati di anti - w.c., qualora si acceda direttamente da aree abitabili; sia il w.c. che l'anti - w.c. devono essere dotati di ventilazione naturale o forzata.
3. Le pareti dei servizi igienico - sanitari devono essere rivestite fino a due metri di altezza di materiale lavabile ed impermeabile, preferibilmente di piastrelle in ceramica.
4. Le unità abitative devono essere dotate di un servizio igienico-sanitario ogni 8 posti letto o frazione di 8 superiore a 2.
5. I servizi igienico - sanitari privati o comuni delle unità abitative e delle camere da letto delle strutture ricettive di cui all'art. 1 si intendono completi se dotati di w.c. con cacciata d'acqua, lavabo, specchio, vasca da bagno o piatto doccia, anche posti in vani separati.
6. Il posto di cottura annesso al locale soggiorno - pranzo delle unità abitative non dotate di apposito locale cucina deve comunicare ampiamente con lo stesso e deve essere munito di adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli, nel rispetto comunque delle norme previste dai regolamenti igienico - edilizi comunali.
7. Le pareti dei posti di cottura o le eventuali cucine monoblocco dovranno essere rivestite fino a due metri di altezza di materiale lavabile ed impermeabile.

Articolo 24 Unità abitative negli alberghi.

1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina purché il relativo numero di posti letto non superi il 40% della ricettività totale.
2. Le unità abitative degli alberghi devono avere le caratteristiche previste per quelle delle residenze turistiche alberghiere di pari classe.

Articolo 25 Prevenzione incendi.

1. Le attività di cui al presente Capo, sono sottoposte alle disposizioni legislative, alle circolari ed alle lettere circolari in materia di prevenzione incendi.
2. Trovano applicazione, in particolare, i Decreti del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (su G.U. 26 aprile 1994, n. 95), 7 aprile 1999 (su G.U. 20 aprile 1999, n. 91) e 20 dicembre 1999 (su G.U. 4 gennaio 2000, n. 4).

Articolo 26 Aziende alberghiere e loro classificazione.

1. Sono aziende alberghiere le aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.
2. Ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14, le aziende alberghiere si distinguono in:
 - a) “Alberghi” quando offrono alloggio prevalentemente in camere;
 - b) “Residenze turistico – alberghiere” quando offrono alloggio prevalentemente in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina.
3. La classificazione come albergo o come residenza turistico - alberghiera viene determinata dalla prevalenza, nel computo della capacità ricettiva, tra camere e appartamenti.
4. Ai sensi dell’articolo 3 della L.R. 14/1995, le aziende alberghiere sono classificate in base agli standard qualitativi obbligatori minimi indicati nell’Allegato A della legge medesima e riportati di seguito nel presente regolamento.
5. Gli alberghi sono classificati in cinque classi contrassegnate, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2, e 1 stella.
6. Le residenze turistico - alberghiere sono classificate in tre classi contrassegnate, in ordine decrescente, da 4, 3 e 2 stelle.
7. Gli alberghi contrassegnati da 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva “lusso” quando sono in possesso di eccezionali standard qualitativi tipici degli esercizi di classe internazionale.
8. Le dipendenze sono classificate in classe inferiore a quella della casa madre.
9. La classificazione ha la durata di cinque anni.
10. È fatto obbligo alle aziende alberghiere di esporre in modo visibile all’esterno e all’interno dell’azienda il segno distintivo della classe assegnata, realizzato in conformità al modello stabilito dalla Regione.

Articolo 27 Tipologie alberghiere.

1. In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, gli alberghi possono distinguersi altresì nelle tipologie e assumere le denominazioni sotto indicate:
 - a) “Motel”: albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio per tanti posti macchina quante sono le camere o unità abitative degli ospiti maggiorate del dieci per cento, nonché i servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda o fredda e di bar;
 - b) “Villaggio – albergo”: albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago dagli ospiti;
 - c) “Albergo meubl  o garni”: albergo che fornisce solo il servizio di alloggio, normalmente con prima colazione, senza ristorante;
 - d) “Albergo - dimora storica”: albergo la cui attivit  si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe 4 stelle;
 - e) “Albergo - centro benessere”: albergo dotato di impianti e attrezzature adeguate per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con strutture e servizi minimi della classe 3 stelle.
2. In alternativa all’indicazione albergo pu  essere usata l’indicazione “hotel” o, limitatamente agli alberghi contrassegnati con 4 e 5 stelle “grand hotel” o “grande albergo”.
2. In alternativa all’indicazione residenza turistico - alberghiera possono essere utilizzate le denominazioni “hotel residence”, “albergo residenziale” o “aparthotel”.
4. È vietato usare per le aziende alberghiere denominazioni e indicazioni diverse da quelle previste.

Articolo 28 Procedure e classificazione.

1. Le funzioni amministrative in materia di classificazione alberghiera sono esercitate dal Comune in base alla delega attribuita ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12.
2. Per l'attribuzione della classifica alberghiera si applicano le procedure previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il titolare dell'azienda alberghiera presenta al Comune competente per territorio la denuncia della classifica che viene attribuita all'azienda in base all'applicazione degli standard minimi qualitativi previsti dal presente regolamento.
4. La denuncia è presentata su modulo predisposto dalla Regione e deve essere trasmessa al Comune e alla Provincia sei mesi prima della scadenza della classifica in atto, oppure prima dell'inizio dell'attività per le aziende di nuova apertura.
5. Il Comune, entro sessanta giorni dalla denuncia, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, la modifica della classifica salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente la propria attività e i suoi effetti entro il termine prefissato dal Comune.
6. Il provvedimento di modifica della classifica o di prescrizione a conformare l'attività è adottato dal Comune anche qualora venga riscontrato che sono venuti meno i presupposti e i requisiti iniziali di classificazione.
7. Il Comune trasmette alla Provincia tutti i provvedimenti adottati.

Articolo 29 Standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione delle aziende alberghiere.

1. Accanto ad ogni voce sono indicate le classi per le quali la caratteristica è obbligatoria.
2. Per l'assegnazione ad una determinata classe l'azienda alberghiera deve avere tutte le caratteristiche richieste per tale classe.
3. Il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese, vasca o doccia, bidet, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda.
In esercizi ubicati in immobili già esistenti, in relazione ad impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali e di superficie, non è obbligatoria la presenza del bidet.
4. Gli ascensori e montacarichi non sono obbligatori negli edifici esistenti dotati di rampe di accesso ai piani senza scalini. Per gli esercizi alberghieri siti in immobili esistenti e classificabili come "albergo - dimora storica" o come albergo a 2 stelle il requisito dell'ascensore e del montacarichi non è obbligatorio nel caso di dimostrata impossibilità di realizzazione connessa agli aspetti strutturali o impiantistici od al rispetto di norme di legge e regolamenti.
5. Per "personale addetto in via esclusiva" si intende persona (titolare, dipendente, coadiutore) che quando è impegnata in un determinato servizio non può essere impegnata contemporaneamente in altri servizi. Per "addetto" si intende la persona che è impegnata prevalentemente in un servizio, ma che può essere impegnata contemporaneamente anche in altri servizi. Per «servizio assicurato» si intende servizio che viene garantito mediante una o più persone impiegate contemporaneamente in più servizi.
6. Gli standard sono indicati dettagliatamente negli allegati A e B al presente regolamento.

Articolo 30 Apertura o subingresso delle strutture ricettive alberghiere.

1. A norma dell'articolo 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, della legge 29 marzo 2001, n. 135 e della legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 e ss.mm.ii., l'apertura ed il subingresso delle strutture ricettive sono sottoposti ad autorizzazione rilasciata dal Comune, che, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'articolo 5 del d.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, ha carattere permanente.
2. L'autorizzazione a fini igienico - sanitari e l'autorizzazione a fini di polizia amministrativa per l'apertura e l'esercizio delle strutture sono rilasciate dal Comune con unico provvedimento o, in subordine, con provvedimenti contestuali, e valgono anche ai fini di pubblica sicurezza.
3. L'istanza per l'autorizzazione, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Generalità complete e numero di codice fiscale/partita IVA;
 - b) Ragione sociale o denominazione;
 - c) Tipologia dell'esercizio che si intende attivare;
 - d) Dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 del T.U.L.P.S.;
 - e) Dichiarazione di iscrizione al Registro esercenti il commercio presso la C.C.I.A.A.;
 - f) Se si tratta di società, indicazione degli estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - g) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - h) L'indirizzo presso cui si svolgerà l'attività richiesta;
 - i) Disponibilità dei locali;
 - j) Superficie dei locali;
 - k) Dichiarazione della conformità dei locali alla destinazione d'uso dell'immobile sede di esercizio;
 - l) Dichiarazione del possesso dell'attestazione del certificato di prevenzione incendi;
 - m) Dichiarazione del possesso del certificato relativo alla classificazione;
 - n) Dichiarazione di avere presentato denuncia di occupazione immobiliare per la tassa smaltimento rifiuti.
3. All'istanza vanno allegati:
 - a) Planimetria dei locali in scala 1/100;
 - b) Atto costitutivo della società (se del caso);
 - c) Marca da bollo per l'autorizzazione.
4. L'attività può iniziare trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
5. L'autorizzazione consente al somministrazione di alimenti e bevande oltre alle persone alloggiate anche ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
6. La medesima autorizzazione abilita alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli nonché ad installare, ad uso esclusivo degli alloggiati, attrezzature e strutture ricreative, salvi i vincoli in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

Capo 5

DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA - ALBERGHIERE.

Articolo 31 Attività di bed and breakfast.

1. A norma dell'articolo 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 e ss.mm.ii. e della Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2000, n. 20-1442, l'attività denominata bed and breakfast è soggetta a denuncia di inizio di attività.

2. Con tale termine, viene definita l'attività ricettiva gestita da privati che utilizzano parte della propria abitazione, fornendo servizio di pernottamento e prima colazione, avvalendosi esclusivamente dalla normale organizzazione familiare.
3. L'attività deve:
 - a) essere saltuaria, anche se per periodi stagionali ricorrenti;
 - b) essere esercitata utilizzando non più di tre camere con massimo sei posti letto.
4. In base agli standard qualitativi, sono previste quattro classi. Le strutture sono classificate in base agli standard qualitativi obbligatori minimi richiesti per ogni classe. La classificazione ha efficacia per un quinquennio dalla data della denuncia ed eventuali modifiche della classificazione in atto, effettuate con denuncia di inizio attività, costituiscono nuova classificazione ed hanno efficacia anch'esse per un quinquennio.
5. E' fatto obbligo agli esercizi di esporre in modo visibile all'interno dell'abitazione adibita a bed and breakfast il segno distintivo della classe assegnata, realizzato in conformità al modello stabilito dalla Regione Piemonte. L'esposizione all'esterno è facoltativa.
6. La denuncia, presentata da persona maggiorenne, deve contenere le seguenti dichiarazioni:
 - a) Generalità complete e codice fiscale;
 - b) Possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del T.U.L.P.S.;
 - c) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - d) Superficie totale dell'attività ricettiva;
 - e) Numero di stanze e servizi igienici adibiti ad attività ricettive;
 - f) Data dell'inizio attività;
 - g) Possesso dei requisiti igienico - sanitari;
 - h) Possesso del certificato di agibilità;
 - i) Di avere presentato denuncia di occupazione immobiliare per la tassa smaltimento rifiuti
7. Alla denuncia di inizio attività va allegata:
 - a) Copia di un documento di identità del denunciante.
8. L'attività può avere inizio all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività.

Articolo 32 Caratteristiche e classificazione delle strutture di bed and breakfast.

1. Il locale bagno completo si intende dotato di w.c. con cacciata d'acqua, lavabo, specchio con presa di corrente, vasca da bagno o piatto doccia, bidet, acqua calda e fredda. Per gli esercizi ubicati in immobili già esistenti, in relazione ad impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali e di superficie, non è obbligatoria la presenza del bidet.
2. Per gli esercizi siti in immobili esistenti e classificati come dimora storica o sottoposti a vincolo culturale, ai sensi del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, il requisito dell'ascensore non è obbligatorio.
3. Gli standard sono indicati dettagliatamente nell'allegato C al presente regolamento.

Articolo 33 Attività di affittacamere.

1. A norma della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 e ss.mm.ii., l'attività di affittacamere è soggetta a dichiarazione da presentarsi al Comune.
2. Con tale termine, viene definita l'attività esercitata in strutture composte da non più di sei camere per clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari.
3. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.
4. La dichiarazione, presentata da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) - Generalità del dichiarante;
 - b) - Numero e ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva;
 - c) - Numero dei posti letto;
 - d) - Servizi igienici a disposizione degli ospiti;

- e) - Servizi accessori offerti;
 - f) - Periodi in cui viene data ospitalità;
 - g) - Prezzi massimi che si intendono praticare per ogni servizio e prestazione;
 - h) Dichiarazione di avere presentato denuncia di occupazione immobiliare per la tassa smaltimento rifiuti.
5. Alla dichiarazione vanno allegati:
 - a) Copia di un documento di identità del dichiarante;
 - b) Copia codice fiscale/partita IVA;
 - c) Planimetria dei locali in scala 1/100;
 - d) Copia autorizzazione sanitaria;
 - e) Scheda rilevazione strutture;
 6. L'attività può iniziare all'atto della presentazione della dichiarazione.
 7. Il Comune procedere alla registrazione della struttura in apposito registro.

Articolo 34

Caratteristiche delle strutture destinate all'attività di affittacamere.

1. La domanda vale anche come preventiva dichiarazione all'autorità locale di p.s.
2. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate in non più di 2 appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
3. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.
4. Gli affittacamere devono assicurare - avvalendosi della normale organizzazione familiare - i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:
 - a) Pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
 - b) Cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
 - c) Fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento.
5. L'attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione qualora sia svolto da uno stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso assume la denominazione di "locanda".
6. Possono essere somministrati, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.
7. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico - edilizie previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico - edilizio comunale.
8. Alle camere da letto destinate agli ospiti, si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto od i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
9. Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario - completo di wc con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio - ogni 8 persone o frazione di 8 superiore a 2, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.
10. Per la camera da letto, l'arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona, oltre che da armadio e cestino rifiuti.

Articolo 35 Attività di residence.

1. A norma del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e ss.mm.ii., l'attività denominata residence è sottoposta ad autorizzazione rilasciata dal Comune che, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'articolo 5 del d.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, ha carattere permanente.
2. L'istanza per l'autorizzazione, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Generalità complete e codice fiscale;

- b) Dichiarazione che l'attività ricettiva e di somministrazione è esercitata nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 153 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. e dal D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, dalle norme sulla destinazione d'uso dei locali, sulla conformità urbanistico – edilizia ed igienico – sanitaria;
 - c) Dichiarazione di insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione indicate dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
 - d) Dichiarazione di non aver riportato condanne penali né di essere in stato di fallimento, né in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della normativa vigente l'esercizio dell'attività, in relazione agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
 - e) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - f) Dichiarazione del rispetto delle normative inerenti la sicurezza dei locali e degli impianti;
 - g) Dichiarazione che l'attività di somministrazione viene esercitata in modo unitario con l'attività ricettiva;
 - h) Dichiarazione della disponibilità dei locali;
 - i) In caso di società, indicazione dell'iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
 - j) Dichiarazione del parere favorevole dell'A.S.L. o dell'autorizzazione sanitaria;
 - k) Indicazione per i cittadini stranieri del permesso o della carta di soggiorno;
 - l) Dichiarazione di avere presentato denuncia di occupazione immobiliare per la tassa smaltimento rifiuti.
3. Alla dichiarazione vanno allegati:
- a) Planimetria in scala 1/100;
 - b) Copia documento di identità;
 - c) Marca da bollo per l'autorizzazione;
 - d) Nulla – osta A.T.P.
4. L'attività può iniziare trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.

Articolo 36 Ostelli per la gioventù.

1. A norma dell'articolo 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 e ss.mm.ii., l'attività di ostello per la gioventù o simile, è sottoposta ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa convenzione, e che, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'articolo 5 del d.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, ha carattere permanente.
2. L'istanza per l'autorizzazione, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Generalità complete e codice fiscale;
 - b) Indicazione della ragione sociale e denominazione;
 - c) Indicazione della ubicazione;
 - d) Indicazione dei soggetti che possono utilizzare le strutture;
 - e) Indicazione delle tariffe e modalità di determinazione delle stesse;
 - f) Indicazione dell'eventuale durata minima e massima della permanenza degli ospiti;
 - g) Indicazione del numero di posti letto da riservare a giovani in transito (solo per gli ostelli);
 - h) Regolamento interno della struttura;
 - i) Indicazione del tipo della gestione ed iniziative per la calmierazione dei prezzi;
 - j) Indicazione della superficie dei locali;
 - k) Indicazione dei periodi massimi di apertura;
 - l) Dichiarazione che l'attività ricettiva e di somministrazione è esercitata nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 153 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. e dal D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, dalle norme sulla destinazione d'uso dei locali, sulla conformità urbanistico – edilizia ed igienico – sanitaria;
 - m) Dichiarazione di insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione indicate dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
 - n) Dichiarazione di non aver riportato condanne penali né di essere in stato di fallimento, né in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della normativa vigente l'esercizio

dell'attività, in relazione agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

- o) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - p) Dichiarazione del rispetto delle normative inerenti la sicurezza dei locali e degli impianti;
 - q) Dichiarazione che l'attività di somministrazione viene esercitata in modo unitario con l'attività ricettiva;
 - r) In caso di società, indicazione dell'iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
 - s) Dichiarazione del parere favorevole dell'A.S.L. o dell'autorizzazione sanitaria;
 - t) Dichiarazione del possesso del certificato comprovante la classificazione;
 - u) Dichiarazione di avere presentato denuncia di occupazione immobiliare per la Tassa smaltimento rifiuti.
3. Alla dichiarazione vanno allegati:
 - a) Planimetria dei locali in scala 1/100;
 - b) Atto costitutivo della società (se del caso);
 - c) Marca da collo per l'autorizzazione.
 4. L'attività può iniziare trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.

Articolo 37 Caratteristiche delle strutture destinate all'attività ostello per la gioventù.

1. Le case per ferie e ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico - edilizi comunali.
2. In particolare devono avere:
 - a) Da un letto, mq 12 per le camere a 2 letti con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più;
altezza minima dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio con un minimo di m. 2.70.
Per gli immobili esistenti, ove non vi sia la necessaria superficie è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura pari a quella derivante dal rapporto tra le superfici e le altezze sopra indicate.
Per le camere ricavate in sottotetto, abitabili delimitati anche parzialmente dalla falda del tetto avente un'inclinazione minima del 35% è consentita un'altezza media preponderale di m 2.20 per gli immobili siti in Comuni montani e m 2.50 per gli altri fermo restando il rispetto delle superfici minime.
Qualora il tipo di utenza lo consenta, a ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto senza dover incrementare superfici e cubature delle camere; per il rispetto degli altri rapporti si computano invece i posti letto effettivi;
 - b) 1 wc ogni 10 posti letto, 1 bagno o doccia ogni 12 posti letto, 1 lavandino ogni 6 posti letto.
Nel rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;
 - c) Arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
 - d) Locale comune di soggiorno, di norma distinto dalla sala da pranzo, dimensionato nel rapporto minimo di mq. 50 per ogni posto letto effettivo;
 - e) Idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei Vigili del Fuoco;
 - f) Impianti elettrici conformi alle norme E.N.P.I.-C.E.I.;
 - g) Cassetta di pronto soccorso con i medicinali ed i materiali che indicherà l'Autorità sanitaria, che potrà richiedere anche, in relazione all'ubicazione, dimensione ed utenza dei complessi, l'allestimento di un locale per infermeria;
 - h) Telefono di norma ad uso degli ospiti, salvo che il Comune non accerti l'impossibilità o la non convenienza oggettiva dell'installazione.
3. Le camere ed i servizi potranno essere disposti in settori separati per uomini e donne.
4. Per quanto non specificatamente previsto dalle presenti disposizioni, si applicano alle case per ferie ed agli ostelli per la gioventù le prescrizioni sanitarie previste per le aziende alberghiere.

5. L'uso occasionale e per periodi non superiori a 60 gg., da parte dei soggetti e per finalità culturali e/o ricreative di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva è consentito in deroga alle disposizioni di cui al presente regolamento, previo nulla osta del Comune.
6. Il Comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e la presenza di sufficienti requisiti igienico - sanitari e di sicurezza in relazione al numero di utenti ed al tipo di attività.

Articolo 38 Definizione della attività agri - turistiche.

1. Ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e della legge regionale 23 marzo 1995, n. 38, per attività agri - turistiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.
2. A tale fine, la legge regionale 37/1995, definisce imprenditori agricoli associati:
 - a) Le società cooperative agricole;
 - b) Le società cooperative, i consorzi e le altre società costituite tra imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività agri - turistiche.
3. Rientrano tra le attività agri - turistiche:
 - a) Dare ospitalità in alloggi agri - turistici e in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, nonché somministrare alle persone ospitate cibi e bevande, comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico;
 - b) Somministrare per la consumazione sul posto, anche a persone non ospitate nell'azienda, pasti e bevande (comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico), costituiti prevalentemente da prodotti propri, per un massimo di sessanta persone comprese quelle ospitate; tale limite può essere superato per le scolaresche in visita all'azienda;
 - c) Organizzare attività ricreative, sportive e culturali nell'ambito dell'azienda disgiuntamente o congiuntamente alle attività di cui alle lettere a) e b), che siano connesse e integrate con le attività e le caratteristiche dell'azienda agricola e dell'ambiente rurale.
4. Per i fini di cui al comma 3, lettera b), sono considerati propri i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell'azienda agricola, quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche tramite lavorazioni esterne, nonché quelli provenienti da cooperative e consorzi di aziende agricole operanti in ambito locale o regionale di cui l'azienda fa parte.
5. L'attività agricola dell'azienda o delle aziende, in caso di imprenditori agricoli associati, deve rimanere principale rispetto all'attività agri - turistica in termini di tempo lavoro dedicato.
6. Possono essere adibiti all'attività agri - turistica, oltre all'imprenditore agricolo, i coadiutori e dipendenti dell'azienda agricola, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro.

Articolo 39 Alloggi agri - turistici e spazi per campeggio.

1. Sono alloggi agri - turistici i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene data ospitalità ai turisti dagli imprenditori agricoli.
2. I locali devono far parte della struttura dell'azienda agricola ed essere siti nell'ambito domestico dell'imprenditore o comunque nel fondo dello stesso, in modo da consentire un rapporto costante di ospitalità.
3. La capacità ricettiva di un'azienda agricola in alloggio agriturismo non può essere superiore a venticinque posti letto.
4. Negli alloggi agri - turistici devono essere assicurati i servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:
 - a) Pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
 - b) Cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
 - c) Fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento.

5. Negli alloggi agri - turistici possono essere somministrati, limitatamente alle persone alloggiate, cibi e bevande anche non costituiti da prodotti propri dell'azienda agricola purché prevalentemente di produzione tipica piemontese.
6. Nelle aziende agricole possono essere previsti spazi aperti destinati all'insediamento temporaneo di un massimo di tre tende o caravan; in relazione alle esigenze locali il Comune può consentire, in alternativa ai posti letto di cui al comma 3, l'elevazione del numero di tende o caravan fino ad un massimo di dieci, per non più di trenta persone, previa verifica che l'azienda agricola abbia una estensione territoriale e caratteristiche adeguate per ospitarle.

Articolo 40 Requisiti tecnici ed igienico sanitari delle strutture agro – turistiche.

1. Le camere e le unità abitative degli alloggi agri - turistici devono possedere i requisiti tecnici ed igienico sanitari previsti dagli articoli 23 e seguenti del presente regolamento.
2. Le camere e le unità abitative devono disporre almeno dei seguenti servizi igienico sanitari: un wc ogni dieci persone, un bagno o doccia ogni dodici persone, un lavabo ogni sei persone, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.
3. Per gli insediamenti di non più di tre tende o caravan devono essere garantiti ai turisti i servizi igienico sanitari e la fornitura d'acqua mediante le strutture ordinarie dell'azienda agricola; per gli insediamenti superiori a tre tende o caravan deve essere garantito, mediante strutture apposite, il rispetto dei parametri minimi dei requisiti igienico sanitari previsti per i campeggi ad una stella dalla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 e successive modificazioni.
4. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 ed al relativo Regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980, n. 327.
5. Qualora le caratteristiche strutturali o architettoniche degli edifici rurali esistenti non consentano l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 1, è consentito l'uso di camere o unità abitative anche con altezza non inferiore a metri 2,20 sempreché venga garantito un volume minimo dei locali pari a quello risultante dal rapporto tra superficie minima e altezza indicati dall'articolo 4 della L.R. n. 34/1988; è altresì consentita una finestratura inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, sempreché sia garantito un sufficiente ricambio d'aria.
6. Nel caso siano ospitati gruppi organizzati scolastici o giovanili, negli alloggi agri - turistici è consentito di utilizzare camerate a più letti e di sovrapporre a ciascun letto base un altro letto, per una ricettività massima di venticinque posti letto, senza dover incrementare superfici e cubature delle camere; per il rispetto degli altri rapporti si computano i posti letto effettivi.

Articolo 41 Utilizzazione di edifici e di aree per le attività agro – turistiche.

1. Possono essere utilizzati per le attività agri - turistiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.
2. L'utilizzo dei fondi e degli edifici per le attività agri - turistiche previste dal presente regolamento non comporta la modifica della destinazione d'uso agricolo dei medesimi.
3. Per l'esercizio delle attività agri - turistiche possono essere effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché gli interventi necessari per la fornitura dei servizi igienico sanitari ai turisti dotati di tende o caravan, in conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici. Non possono essere utilizzate nuove costruzioni per l'attività agri - turistica.

Articolo 42 Autorizzazione comunale per le attività agro – turistiche.

1. L'esercizio delle attività agri - turistiche è sottoposto ad autorizzazione comunale che, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'articolo 5 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, ha carattere permanente.
2. La sola ospitalità in spazi aperti di campeggiatori dotati di non più di tre tende o caravan è soggetta a semplice comunicazione al Comune.
3. L'istanza di autorizzazione, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità del richiedente;
 - b) La dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della L.R. 23 marzo 1995, n. 38;
 - c) La dichiarazione di non aver riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanne per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515, 517 del Codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità previsti in leggi speciali a meno di intervenuta riabilitazione;
 - d) La dichiarazione di non essere sottoposto a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni o sia stato dichiarato delinquente abituale;
 - e) La dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59;
 - f) L'indicazione delle attività che si intendono svolgere;
 - g) L'indicazione delle caratteristiche e le dimensioni dell'azienda agricola;
 - h) L'indicazione degli edifici e le aree da adibire ad uso agri – turistico;
 - i) L'indicazione della capacità ricettiva e dei i servizi igienici;
 - j) L'indicazione dei servizi accessori offerti;
 - k) L'indicazione dei i periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che si intendono praticare.
4. Con la domanda è altresì richiesta l'iscrizione all'elenco degli abilitati all'esercizio delle attività agri - turistiche.
5. All'istanza vanno allegati:
 - a) Copia di un documento di identità del richiedente;
 - b) Copia del libretto sanitario rilasciato alle persone che esercitano l'attività;
 - c) Marca da bollo per l'autorizzazione.
6. Il Comune accerta che:
 - a) Le attività per cui è richiesta l'autorizzazione rientrino nei limiti previsti dal presente regolamento;
 - b) I locali, gli spazi aperti, i servizi, le attrezzature e gli arredi abbiano le caratteristiche e i requisiti previsti dalla legge regionale 38/1995.
7. Per i profili igienico sanitari, il Comune acquisisce parere favorevole del competente Servizio di igiene dell'Unità Sanitaria Locale.
8. In caso di accoglimento il Comune dispone l'iscrizione nell'elenco degli abilitati e di autorizzazione all'esercizio di attività agri –turistiche, indicando nel provvedimento di autorizzazione: il titolare, le attività che possono essere esercitate, i limiti e le modalità di svolgimento dell'attività, le dotazioni ricettive e di servizi.
9. Col medesimo provvedimento viene rilasciata l'autorizzazione igienico sanitaria di cui all'articolo 231 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, così come modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 1112.
10. È fatta salva la facoltà da parte degli imprenditori agricoli che svolgono attività agri - turistiche, di svolgere altresì attività di locazione di alloggi ai turisti e vendita di prodotti della propria azienda nel rispetto delle norme che specificatamente regolano tali attività.
11. Il Comune dà immediata comunicazione alla Provincia dell'iscrizione nell'elenco abilitati e del rilascio dell'autorizzazione, nonché delle diffide, sospensioni, cancellazioni, revoche e cessazioni.
12. L'esercizio di attività agri - turistiche non comporta l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio.
13. Ai sensi della richiamata legge regionale 38/1995, l'attività può iniziare trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Capo 6
DELLE SALE GIUOCHI.

Articolo 43 Apertura e trasferimento di sala giochi.

1. L'apertura ed il trasferimento di sede di sale giochi ed il loro esercizio è subordinato al rilascio della licenza da parte del Comune, rilasciata in base all'art. 86 del predetto T.U.L.P.S., e che ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. stesso, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'articolo 5 del d.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, ha carattere permanente.
2. Sono soggette alle norme del presente Regolamento le Sale da Biliardo a stecche o a bocchette e le Sale Bowling, soltanto qualora siano abbinata ad altri giochi meccanici od elettronici in numero superiore a 2.

Articolo 44 Rilascio della licenza.

1. Il Dirigente competente rilascia la licenza per l'apertura di nuove sale giochi o per il trasferimento di quelle esistenti.
2. Per il rilascio di nuove autorizzazione ed il trasferimento di sede di quelle esistenti sono richiesti:
 - a) Una distanza non inferiore a m. lineari 1.000 da altra sala giochi già esistente;
 - b) Una distanza non inferiore a m. 100 da strutture mediche, scuole, luoghi di culto.
3. L'istanza di licenza deve essere presentata in bollo e deve contenere:
 - a) L'indicazione della natura, dell'ubicazione e dell'insegna dell'esercizio;
 - b) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente;
 - c) Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, oltre al codice fiscale, anche la denominazione o ragione sociale o ditta nonché le generalità del legale rappresentante;
 - d) La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 del T.U.L.P.S.;
 - e) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - f) L'elenco dei diversi tipi di attrezzatura utilizzata, specificando il numero dei giochi ed i relativi regolamenti;
 - g) La dichiarazione di rilascio del nulla – osta sanitario per il locale;
 - h) La dichiarazione di rilascio del nulla – osta della S.I.A.E.;
 - i) La dichiarazione che l'impianto elettrico è conforme alla normativa C.E.I.;
 - j) La dichiarazione di presentazione della denuncia di occupazione immobiliare per la Tassa smaltimento rifiuti.
4. All'istanza dovranno essere allegati:
 - a) Piantina planimetrica dei locali in scala 1:100;
 - b) Marca da bollo per la licenza;
 - c) Copia documento di identità dell'istante.
5. Si richiamano, per quanto applicabili, le norme in materia di prevenzioni incendi nonché quelle del Regolamento comunale per il funzionamento della commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli.
6. L'attività può essere iniziata trascorsi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, potendo il Comune interrompere per una sola volta i termini per eventuali integrazioni.

Articolo 45 Caratteristiche dei locali adibiti a sala giochi.

1. I locali sede dell'attività di sala giochi devono avere una superficie minima di mq. 100 esclusi eventuali vani accessori e servizi, ed una superficie massima non superiore a mq. 500, esclusi, sempre, eventuali accessori e servizi.
2. In caso di ampliamento della superficie delle sale giochi già esistenti, è consentito fino al raddoppio della superficie precedentemente occupata e comunque non oltre il limite dei mq. 500.
3. La superficie occupata dai giochi non potrà superare il 70% della superficie della sala.

Articolo 46 Subingresso nell'esercizio dell'attività'.

1. Il trasferimento dell'esercizio è consentito solo quando avvenga in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte. L'istanza di trasferimento di proprietà o gestione deve essere presentata in bollo e deve contenere:
 - a) L'indicazione della natura, dell'ubicazione e dell'insegna dell'esercizio;
 - b) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del subentrante;
 - c) Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, oltre al codice fiscale, anche la denominazione o ragione sociale o ditta nonché le generalità del legale rappresentante;
 - d) La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 del T.U.L.P.S.;
 - e) Per le persone che hanno l'obbligo di provvedere alla istruzione dei fanciulli, la dichiarazione dell'ottemperanza a tale obbligo;
 - f) Che il locale non ha subito variazioni strutturali o dell'impiantistica rispetto alla gestione precedente;
 - a) Elenco dei diversi tipi di attrezzatura utilizzata, specificando il numero dei giochi ed i relativi regolamenti;
 - d) La dichiarazione di rilascio del nulla – osta S.I.A.E.;
 - e) La dichiarazione di presentazione della denuncia di occupazione immobiliare per la Tassa smaltimento rifiuti.
2. In caso di subingresso per causa di morte dovranno, altresì, essere dichiarati:
 - a) L'avvenuta denuncia di successione;
 - b) I nominativi degli eredi;
3. All'istanza dovranno essere allegati:
 - a) Marca da bollo per la licenza;
 - b) Copia documento di identità dell'istante.
4. Si richiamano, per quanto applicabili, le norme in materia di prevenzioni incendi nonché quelle del Regolamento comunale per il funzionamento della commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli.
5. L'attività a seguito di trasferimento tra vivi può essere iniziata trascorsi 10 giorni dalla presentazione dell'istanza, potendo il Comune interrompere per una sola volta i termini per eventuali integrazioni.
6. L'attività a seguito di trasferimento a causa di morte può essere iniziata all'atto della presentazione dell'istanza, la cui ricevuta funge da licenza provvisoria per il periodo massimo di 10 giorni.

Articolo 47 Orari.

1. Con ordinanza del Sindaco sono determinati gli orari di apertura e di chiusura delle sale attrazioni. Nella stessa ordinanza sono stabilite le norme per il contenimento dei rumori nonché le limitazioni per l'uso di determinati giochi e l'eventuale utilizzazione delle attrezzature all'esterno dei locali.

Articolo 48 Durata delle licenze – Variazioni.

1. Le licenze per sala giochi hanno carattere permanente.
2. Qualsiasi variazione dovrà, comunque, essere comunicata entro 10 giorni al Comune.

Articolo 49 Rappresentanza.

1. E' consentita la rappresentanza.
2. All'uopo, il titolare della licenza presenta istanza in bollo, che deve contenere:
 - a) L'indicazione della natura, dell'ubicazione e dell'insegna dell'esercizio;
 - b) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del preposto (rappresentante);
 - c) La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 del T.U.L.P.S.;
 - d) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - e) Dichiarazione del preposto (rappresentante) di accettazione della rappresentanza.
3. All'istanza vanno allegati:
 - a) Licenza di esercizio per l'annotazione della rappresentanza;
 - b) Copia documento di identità del preposto (rappresentante);
 - c) Marca da bollo.
4. La rappresentanza è autorizzata, previo accertamento dei requisiti soggettivi del rappresentante ai sensi dell'art. 11 e 92 del T.U.L.P.S., entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 50 Installazione dei giochi presso i pubblici esercizi.

1. L'installazione di apparecchi da gioco è consentita solo presso gli esercizi pubblici ed è regolata dall'art. 19, punto 5) del d.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dall'art. 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 marzo 1931, n. 773 e ss.mm.ii., dal Regolamento per l'esecuzione del T.U. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Tuttavia, senza autorizzazione per l'apertura di una sala giochi, non è consentito installare più di cinque apparecchi da gioco presso esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, presso esercizi alberghieri, presso complessi ricettivi complementari a carattere turistico – sociale.

Capo 7

DELLE ATTIVITA' DI RIMESSA DI VEICOLI.

Articolo 51 Rimessa di veicoli a motore.

1. L'attività di rimessa di veicoli a motore, a norma dell'articolo 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 e dell'articolo 1 del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480, è sottoposta a denuncia di inizio attività.
2. La denuncia, presentata da qualsiasi persona maggiorenne in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del T.U.L.P.S., deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche anche la denominazione o ragione sociale o ditta nonché le generalità del legale rappresentante;
 - b) La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 del T.U.L.P.S.;
 - c) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - d) La natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio;

- e) La dichiarazione di piena disponibilità dei locali;
 - f) La destinazione d'uso dei locali;
 - g) Nel caso di ricovero di oltre 9 veicoli a motore, gli estremi della certificazione relativa alla prevenzione incendi;
 - h) Il possesso del nulla – osta di impatto acustico oppure di non essere in possesso di impianti o macchinari.
3. Alla denuncia va allegata:
 - a) Copia di un documento di identità del denunciante.
 4. L'attività può avere inizio all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività.
 5. Entro 5 giorni il Comune trasmette copia della D.I.A. al Prefetto.
 6. La tenuta del registro delle operazioni non è obbligatoria ma, in caso contrario, essa è sostituita dall'annotazione su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, contenente: marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Tale annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche fissate da apposito Decreto del Ministro dell'interno.
 7. Sono esenti da annotazione i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni ed i veicoli ricoverati con contratto di custodia.

Articolo 52 Noleggio senza conducente di veicoli a motore.

1. L'attività di rimessa di veicoli a motore, a norma dell'articolo 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 e dell'articolo 1 del d.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480, è sottoposta a denuncia di inizio attività.
2. La denuncia, presentata da qualsiasi persona maggiorenne in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del T.U.L.P.S., deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche anche la denominazione o ragione sociale o ditta nonché le generalità del legale rappresentante;
 - b) La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 del T.U.L.P.S.;
 - c) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - d) La natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio;
 - e) La dichiarazione di piena disponibilità dei locali;
 - f) La destinazione d'uso dei locali;
 - g) Nel caso di ricovero di oltre 9 veicoli a motore, gli estremi della certificazione relativa alla prevenzione incendi;
 - h) Il possesso del nulla – osta di impatto acustico oppure di non essere in possesso di impianti o macchinari.
3. Alla denuncia va allegata:
 - a) Copia di un documento di identità del denunciante.
4. L'attività può avere inizio all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività.
5. Entro 5 giorni il Comune trasmette copia della d.i.a. al Prefetto.
6. La tenuta del registro delle operazioni non è obbligatoria ma, in caso contrario, essa è sostituita dall'annotazione su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, contenente: marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Tale annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche fissate da apposito Decreto del Ministro dell'interno.
7. Sono esenti da annotazione i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni ed i veicoli ricoverati con contratto di custodia.

Articolo 53 Noleggio senza conducente di veicoli non a motore.

1. L'apertura per l'esercizio di nuovi noleggi di cicli, tandem, ciclocarrozze, e simili è subordinata al rilascio della licenza del Comune, ai sensi dall'articolo 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D 18 giugno 31 n. 773, che, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento per

- l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'articolo 5 del d.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, ha carattere permanente.
2. Di massima, l'attività dovrà essere esercitata in un locale con superficie minima di mq. 30, esclusi eventuali accessori e servizi. L'eventuale utilizzo di aree pubbliche potrà essere consentito solo compatibilmente alle esigenze di igiene, sicurezza e viabilità.
 3. L'istanza per il rilascio della licenza, da presentarsi in bollo, deve contenere:
 - a) Le complete generalità, il domicilio o la residenza, la nazionalità del richiedente;
 - b) L'indicazione del numero di codice fiscale;
 - c) La specificazione dell'esercizio e delle attività di esso e la sua precisa ubicazione e superficie dei locali;
 - d) L'insegna della medesima;
 - e) Dichiarazione di insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione indicate dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
 - f) Dichiarazione di non aver riportato condanne penali né di essere in stato di fallimento, né in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della normativa vigente l'esercizio dell'attività, in relazione agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
 - g) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - h) Dichiarazione del rispetto delle normative inerenti la sicurezza dei locali e degli impianti;
 - i) Elenco dei diversi tipi dei veicoli da noleggiare, con la specificazione del numero;
 - j) Dichiarazione del possesso di nulla osta sanitario di idoneità del locale;
 - k) Dichiarazione di la disponibilità del locale;
 - l) Dichiarazione della destinazione d'uso del locale e della conformità urbanistico – edilizia;
 - m) La dichiarazione di presentazione della denuncia di occupazione immobiliare per la tassa smaltimento rifiuti.
 5. Alla denuncia va allegata:
 - a) Copia di un documento di identità del denunciante;
 - b) Planimetria dei locali, in scala 1/100;
 - c) Marca da bollo per la licenza.
 6. Ciascun esercente provvederà a fissare su ogni veicolo parte posteriore, una targa di identificazione contenente un numero progressivo e l'indicazione della ditta e del suo recapito.
 7. L'attività è soggetta alla tenuta del registro delle operazioni giornaliera.
 8. L'attività può essere iniziata trascorsi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, potendo il Comune interrompere per una sola volta i termini per eventuali integrazioni.

Articolo 54 Noleggio di veicoli a motore con conducente. Servizio di auto pubblica da piazza. Rinvio.

1. Le attività di autonoleggio con conducente e di servizio di auto pubblica da piazza (taxi) sono disciplinate dagli appositi regolamenti.

Capo 8 DELLE AGENZIE PUBBLICHE.

Articolo 55 Apertura ed esercizio di agenzie d'affari.

1. Per agenzia di affari si intende qualsiasi attività che abbia a riguardo:
 - a) Vendita di auto usate conto terzi;
 - b) Pubblicità, spedizioni e trasporti;
 - c) Disbrigo pratiche infortunistica;
 - d) Pratiche inerenti il decesso di persone;
 - e) Mostre ed esposizioni;

- f) Collocamento di complessi artistici di musica leggera;
 - g) Richiesta di certificati conto terzi;
 - h) Vendita all'asta conto terzi; prestito su pegno;
 - i) Vendita biglietti di pubblici spettacoli;
 - j) Informazione a mezzo bollettini;
 - k) Varie agenzie di intermediazione.
2. L'esercizio di agenzia d'affari è soggetto a denuncia di inizio attività da presentarsi al Comune, ai sensi dall'articolo 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D 18 giugno 31 n. 773, ed, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'articolo 5 del d.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, non è soggetta a rinnovo.
 3. La denuncia, presentata da persona maggiorenne, deve contenere le seguenti dichiarazioni:
 - a) Generalità complete e codice fiscale/partita IVA;
 - b) Di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 del T.U.L.P.S.;
 - c) Iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - d) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli
 - e) Che i locali sono conformi alle norme e prescrizioni in materia edilizia ed igienico – sanitaria;
 - f) Di avere presentato denuncia di occupazione immobiliare per la Tassa smaltimento rifiuti.
 4. Alla denuncia vanno allegati:
 - a) Copia documento di identità del denunciante;
 - b) La tabella delle tariffe, in triplice copia, delle quali una in bollo, datate e firmate in calce dal richiedente
 - c) Il registro giornale degli affari da vidimare
 5. L'attività può iniziare a fare data dalla presentazione della denuncia.

Articolo 56 Rinuncia o trasferimento di agenzie d'affari.

1. La rinuncia dell'attività di agenzia d'affari va formalizzata con comunicazione al Comune.
2. Il trasferimento deve essere formalizzato con comunicazione sull'apposito modulo.

Articolo 57 Agenzie di viaggi e turismo.

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e della Legge regionale 30 marzo 1988, n. 15, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente le attività di produzione e di organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nei predetti servizi.
2. In particolare rientrano nelle attività proprie delle agenzie di viaggio e turismo:
 - a) L'organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea per singole persone o per gruppi, con o senza vendita diretta;
 - b) La vendita di soggiorni, viaggi e crociere organizzati da altre agenzie;
 - c) L'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
 - d) La prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto;
 - e) L'accoglienza dei propri clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l'assistenza e l'accompagnamento dei propri clienti nelle escursioni e viaggi da esse organizzati, anche utilizzando per l'espletamento di tali funzioni il direttore tecnico o altri dipendenti qualificati dell'agenzia;
 - f) La prenotazione di servizi di albergo e ristorante ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
 - g) La raccolta di adesioni a viaggi o crociere per l'interno e per l'estero.
3. Le agenzie di viaggio e turismo possono inoltre svolgere le seguenti attività complementari:

- a) L'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche;
 - b) L'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
 - c) L'inoltro, il ritiro ed il deposito bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
 - d) La prenotazione del noleggio di autovettura e di altri mezzi di trasporto;
 - e) Il rilascio e il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta, in quanto attinenti ai servizi turistici, e sempre che il titolare dell'agenzia abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;
 - f) Le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese e assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
 - g) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo quali guide, piante, opere illustrative;
 - h) La prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
 - i) Ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici.
4. L'esercizio delle attività di cui al comma 2, è soggetto ad autorizzazione che è rilasciata dal Comune .
 5. Le altre attività indicate al comma 3, possono essere svolte dalle agenzie di viaggio e turismo nel rispetto delle leggi che specificatamente le regolano e munendosi delle specifiche autorizzazioni nei casi in cui siano prescritte.

Articolo 58 Apertura ed esercizio di agenzie di viaggi e turismo.

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso da parte del titolare e del direttore tecnico dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché al nulla osta della Provincia.
2. L'autorizzazione deve indicare espressamente le singole attività di cui comma 2, per le quali viene rilasciata.
3. L'apertura di succursali o filiali o la variazione all'autorizzazione di un'agenzia di viaggio e turismo sono soggette alle modalità di rilascio di una nuova autorizzazione.
4. Le autorizzazioni all'esercizio delle attività del presente articolo, sono soggette al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali nei modi, misura e termini previsti dalla specifica legislazione. Sono escluse dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione regionale le autorizzazioni concernenti le succursali o filiali a gestione non autonoma.
5. L'istanza per il rilascio della licenza, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche anche la denominazione o ragione sociale o ditta nonché le generalità del legale rappresentante;
 - b) La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 del T.U.L.P.S.;
 - c) L'indicazione della natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio;
 - d) La dichiarazione di piena disponibilità dei locali;
 - e) L'indicazione della destinazione d'uso dei locali;
 - f) La dichiarazione che i locali sono conformi alle norme e prescrizioni in materia edilizia ed igienico – sanitaria;
 - g) La dichiarazione della denuncia di occupazione immobiliare per la Tassa smaltimento rifiuti.
5. All'istanza vanno allegati:
 - a) Copia documento di identità del denunciante;
 - b) Planimetria dei locali in scala 1/100;
 - c) Nulla – osta della Provincia;
 - d) Relazione tecnico – illustrativa tendente ad:
 - Illustrare se la sede dell'agenzia, con le connesse attrezzature, si ritiene idonea per caratteristiche strutturali allo svolgimento delle attività per cui è richiesta l'autorizzazione, indicando le opere di trasformazione ed adattamento murarie, gli interventi di arredo e abbellimento, le attrezzature e gli arredi di cui verrà dotata;
 - Indicare la facilità di accesso ai locali;

- Indicare se i locali sono distinti da quelli di altri esercizi commerciali;
 - e) Copia ricevuta cauzione;
 - f) La tabella delle tariffe, in triplice copia, delle quali una in bollo, datate e firmate in calce dal richiedente;
 - g) Il registro giornale degli affari da vidimare.
5. L'autorizzazione viene rilasciata entro il termine di 90 giorni.

Articolo 59 Apertura di filiale o succursale di agenzia di viaggi e turismo.

1. L'apertura di filiale o succursale di un'agenzia di viaggi e turismo, ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217 e della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15, è soggetta a denuncia di inizio attività.
2. La denuncia, presentata da qualsiasi persona maggiorenne in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del T.U.L.P.S., deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche anche la denominazione o ragione sociale o ditta nonché le generalità del legale rappresentante;
 - b) La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 del T.U.L.P.S.;
 - c) La dichiarazione della natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio;
 - d) La dichiarazione di piena disponibilità dei locali;
 - e) L'indicazione della destinazione d'uso dei locali;
 - f) La dichiarazione che i locali sono conformi alle norme e prescrizioni in materia edilizia ed igienico – sanitaria;
 - g) La dichiarazione della denuncia di occupazione immobiliare per la Tassa smaltimento rifiuti.
3. Alla denuncia vanno allegati:
 - a) Copia di un documento di identità del denunciante;
 - b) Planimetria dei locali in scala 1/100;
 - c) Nulla – osta della Provincia;
 - d) Relazione tecnico – illustrativa tendente ad:
 - Illustrare se la sede dell'agenzia, con le connesse attrezzature, si ritiene idonea per caratteristiche strutturali allo svolgimento delle attività per cui è richiesta l'autorizzazione, indicando le opere di trasformazione ed adattamento murarie, gli interventi di arredo e abbellimento, le attrezzature e gli arredi di cui verrà dotata;
 - Indicare la facilità di accesso ai locali;
 - Indicare se i locali sono distinti da quelli di altri esercizi commerciali;
 - e) Copia ricevuta cauzione;
 - f) La tabella delle tariffe, in triplice copia, delle quali una in bollo, datate e firmate in calce dal richiedente;
 - g) Il registro giornale degli affari da vidimare.
4. L'attività può avere inizio all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività.

Articolo 60 Rinuncia o trasferimento di agenzie di viaggi e turismo.

1. La rinuncia dell'attività di agenzia di viaggi e turismo va formalizzata con comunicazione al Comune, a seguito della quale, entro 30 giorni, eseguite le verifiche di legge, si procede alla restituzione della quota cauzionale.
2. Il trasferimento deve essere formalizzato con comunicazione sull'apposito modulo.

Capo 9

DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO, INTRATTENIMENTO E SVAGO.

Articolo 61 Definizioni dei locali di intrattenimento e spettacolo.

1. Ai fini del presente regolamento, si definiscono:
 - AUDITORI E SALE CONVEGNO: locali destinati a concerti, conferenze, congressi e simili;
 - CINEMA E TEATRI: locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ed attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
 - CINEMATOGRAFI: locali, con o senza semplice pedana, destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche;
 - CIRCHI: locali destinati alla presentazione al pubblico di manifestazioni di abilità, forza e coraggio, con o senza l'intervento di animali feroci o domestici;
 - LOCALI: insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo e trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi, convenzionalmente si considerano anche le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere i) ed l);
 - LOCALI DI TRATTENIMENTO: locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli;
 - LOCALI MULTIUSO: locali adibiti ordinariamente ad attività non rientranti nel campo di applicazione del decreto, utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici spettacoli;
 - LUOGHI ALL'APERTO: luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;
 - SALA: area del locale utilizzata dal pubblico per assistere ad uno spettacolo, ad una proiezione cinematografica, ad una audizione, ad una riunione o destinata a trattenimenti;
 - SALE DA BALLO E DISCOTECHES: locali destinati a trattenimenti danzanti;
 - SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTI: luoghi destinati ad attività spettacolari, trattenimenti o attrazioni, allestiti mediante attrezzature mobili, all'aperto, ovvero in parchi permanenti;
 - TEATRI: locali in cui si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di rivista e varietà, caratterizzati dalla scena, ivi compresi i locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico;
 - TEATRI TENDA: locali con apertura a tenda destinati a spettacoli vari.

Articolo 62 Trattenimenti danzanti presso discoteche, sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e/o trattenimento.

1. L'esercizio di trattenimenti danzanti presso discoteche, sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e/o trattenimento e simili è subordinato al rilascio della licenza del Comune, ai sensi dall'articolo 68 del T.U.L.P.S. approvato con R.D 18 giugno 31 n. 773, che, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'articolo 5 del d.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, ha carattere permanente.
2. L'istanza per il rilascio della licenza, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche anche la denominazione o ragione sociale o ditta nonché le generalità del legale rappresentante;
 - b) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 del T.U.L.P.S.;
 - c) se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - d) la natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio;
 - e) La dichiarazione di piena disponibilità dei locali;
 - f) La destinazione d'uso dei locali;
3. All'istanza vanno allegati:
 - a) N. 2 planimetrie dei locali in scala 1/100.
4. Nel caso di valutazione preliminare con esito positivo, da esprimersi entro 30 giorni, l'istante è tenuto a presentare:
 - a) Marca da bollo per la licenza;

- b) Autocertificazione attestante la disponibilità dei locali;
 - c) Verbale della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo attestante il parere favorevole all'agibilità tecnica del locale;
 - d) Copia del certificato prevenzione incendi (se del caso) oppure della documentazione prevista dall'art. 3 del d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37;
 - e) Tre copie della relazione previsionale sull'impatto acustico con riferimento alla legge 26 ottobre 1995, n.447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) firmata da un tecnico iscritto all'albo regionale degli esperti in acustica, sulla quale verrà chiamata a pronunciarsi l'A.R.P.A.;
 - f) Autocertificazione antimafia degli altri eventuali soci legali rappresentanti;
 - g) Copia denuncia occupazione immobiliare per la Tassa smaltimento rifiuti.
5. La licenza viene rilasciata nei successivi 20 giorni.
6. Per i casi di competenza della Commissione di Vigilanza comunale sui locali di pubblico spettacolo, l'istanza vale anche quale richiesta del parere previsto dagli articoli 141 e 142 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635. In tali ipotesi, il termine di 20 giorni previsto dal comma 5, decorre dal momento di rilascio del parere da parte della Commissione stessa.

Articolo 63 Trattenimenti danzanti presso discoteche, sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e/o trattenimento. Sostituzione del titolare e/o altra modifica.

1. La sostituzione del titolare o qualsiasi altra modifica, comportano il rilascio di nuova licenza ai sensi del precedente articolo 62.

Articolo 64 Trattenimenti di arte varia.

1. L'esercizio di trattenimenti di arte varia è subordinato al rilascio della licenza del Comune, ai sensi dall'articolo 68 del T.U.L.P.S. approvato con R.D 18 giugno 31 n. 773, che, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'articolo 5 del d.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, ha carattere permanente.
2. L'istanza per il rilascio della licenza, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche anche la denominazione o ragione sociale o ditta nonché le generalità del legale rappresentante;
 - b) La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 del T.U.L.P.S.;
 - c) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - d) La natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio;
 - e) La dichiarazione di piena disponibilità dei locali;
 - f) La destinazione d'uso dei locali;
3. All'istanza vanno allegati:
 - a) N. 2 planimetrie dei locali in scala 1/100.
4. Nel caso di valutazione preliminare con esito positivo, da esprimersi entro 30 giorni, l'istante è tenuto a presentare:
 - a) Marca da bollo per la licenza;
 - b) Autocertificazione attestante la disponibilità dei locali;
 - c) Verbale della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo attestante il parere favorevole all'agibilità tecnica del locale;
 - d) Copia del certificato prevenzione incendi (se del caso) oppure della documentazione prevista dall'art. 3 del d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37;

- e) Tre copie della relazione previsionale sull'impatto acustico con riferimento alla legge 26 ottobre 1995, n.447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) firmata da un tecnico iscritto all'albo regionale degli esperti in acustica, sulla quale verrà chiamata a pronunciarsi l'A.R.P.A.;
 - f) Autocertificazione antimafia degli altri eventuali soci legali rappresentanti;
 - g) Nulla osta Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello spettacolo;
 - h) Del parere favorevole della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo relativamente ai camerini per gli artisti;
 - i) Copia denuncia occupazione immobiliare per la tassa smaltimento rifiuti.
5. La licenza viene rilasciata nei successivi 20 giorni.
6. Per i casi di competenza della Commissione di Vigilanza comunale sui locali di pubblico spettacolo, l'istanza vale anche quale richiesta del parere previsto dagli articoli 141 e 142 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635. In tali ipotesi, il termine di 20 giorni previsto dal comma 5, decorre dal momento di rilascio del parere da parte della Commissione stessa.

Articolo 65 Trattenimenti di arte varia. Sostituzione del titolare e/o altra modifica.

- 1. La sostituzione del titolare o qualsiasi altra modifica, comportano il rilascio di nuova licenza ai sensi del precedente articolo 64.

Articolo 66 Concerti e manifestazioni al chiuso.

- 1. L'esercizio di concerti, manifestazioni al chiuso e simili è subordinato al rilascio della licenza del Comune, ai sensi dall'articolo 68 del T.U.L.P.S. approvato con R.D 18 giugno 31 n. 773, che, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'articolo 5 del d.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, ha carattere permanente.
- 2. L'istanza per il rilascio della licenza, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche anche la denominazione o ragione sociale o ditta nonché le generalità del legale rappresentante;
 - b) La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 del T.U.L.P.S.;
 - c) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - d) La natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio;
 - e) La dichiarazione di piena disponibilità dei locali;
 - f) La destinazione d'uso dei locali;
- 4. All'istanza vanno allegati:
 - a) N. 2 planimetrie dei locali in scala 1/100.
- 5. Nel caso di valutazione preliminare con esito positivo, da esprimersi entro 30 giorni, l'istante è tenuto a presentare:
 - a) Marca da bollo per la licenza;
 - b) Autocertificazione attestante la disponibilità dei locali;
 - c) Verbale della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo attestante il parere favorevole all'agibilità tecnica del locale, qualora sprovvisto;
 - d) Copia del certificato prevenzione incendi (se del caso) oppure della documentazione prevista dall'art. 3 del d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37;
 - e) Autocertificazione antimafia degli altri eventuali soci legali rappresentanti;
 - f) Copia denuncia occupazione immobiliare per la Tassa smaltimento rifiuti.
- 6. La licenza viene rilasciata nei successivi 20 giorni.
- 7. Per i casi di competenza della Commissione di Vigilanza comunale sui locali di pubblico spettacolo, l'istanza vale anche quale richiesta del parere previsto dagli articoli 141 e 142 del

Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635. In tali ipotesi, il termine di 20 giorni previsto dal comma 5, decorre dal momento di rilascio del parere da parte della Commissione stessa.

8. Per tutti gli altri casi occorre rispettare quanto previsto nel reg.to di Polizia Urbana.

Articolo 67 Spettacoli e/o trattenimenti temporanei .

1. L'esercizio di spettacoli e/o trattenimenti temporanei e simili in genere è subordinato al rilascio della licenza del Comune, ai sensi dall'articolo 68 del T.U.L.P.S. approvato con R.D 18 giugno 31 n. 773.

L'istanza per il rilascio della licenza, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:

- a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche anche la denominazione o ragione sociale o ditta nonché le generalità del legale rappresentante;
- b) La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 del T.U.L.P.S.;
- c) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
- d) La natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio;
- e) La dichiarazione di piena disponibilità dei locali o delle aree;
- f) La destinazione d'uso dei locali o delle aree.

All'istanza vanno allegati:

- a) N. 2 planimetrie dei locali in scala 1/100;
- b) Marca da bollo per la licenza;
- c) Verbale della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo attestante il parere favorevole all'agibilità tecnica del locale (se del caso);
- d) Copia del certificato prevenzione incendi (se del caso) oppure della documentazione prevista dall'art. 3 del d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37;

La licenza viene rilasciata nei successivi 20 giorni.

Per i casi di competenza della Commissione di Vigilanza comunale sui locali di pubblico spettacolo, l'istanza vale anche quale richiesta del parere previsto dagli articoli 141 e 142 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635. In tali ipotesi, il termine di 20 giorni previsto dal comma 5, decorre dal momento di rilascio del parere da parte della Commissione stessa.

Per tutti gli altri casi occorre rispettare quanto previsto nel regolamento di Polizia Urbana.

2. L'esercizio di spettacoli e/o trattenimenti temporanei organizzati dalle associazioni, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria in occasione di fiere, feste, mercati ed altre riunioni straordinarie di persone in genere, è sottoposto ad autorizzazione del Comune.

L'istanza per l'autorizzazione, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:

- a) Generalità complete e codice fiscale/partita IVA;
- b) Indicazione dell'iscrizione al Registro esercenti il Commercio presso la C.C.I.A.A. in caso di somministrazione di alimenti e bevande. Nel caso di sagre, fiere e manifestazioni di carattere religioso, benefico o politico, ai sensi dell'articolo 52, comma 17 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non è richiesta l'iscrizione al Registro degli esercenti il commercio.
- c) Dichiarazione di conformità del tecnico abilitato in cui si dichiara che la struttura adibita all'intrattenimento ha una capienza non superiore alle 200 persone, o in alternativa la richiesta del parere della Commissione Comunale di Vigilanza per strutture di capienza superiore alle 200 persone, come previsto dagli articoli 141 e 142 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Articolo 68 Circhi equestri e spettacoli viaggianti.

1. L'esercizio dell'attività di circo equestre o spettacolo viaggiante è subordinato al rilascio della licenza del Comune, ai sensi dall'articolo 68 del T.U.L.P.S. approvato con R.D 18 giugno 31 n. 773.
2. L'istanza per il rilascio della licenza, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche anche la denominazione o ragione sociale o ditta nonché le generalità del legale rappresentante;
 - b) La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 del T.U.L.P.S.;
 - c) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - d) L'indicazione della natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio;
 - e) La dichiarazione di piena disponibilità delle aree interessate dall'attività;
3. All'istanza vanno allegati:
 - a) Copia documento di identità;
 - b) Nulla osta ministeriale;
 - c) Nulla osta S.I.A.E.;
 - d) Marca per la licenza;
 - e) Per i circhi, copia assicurazione responsabilità civile;
 - f) Copia denuncia occupazione di suolo pubblico.
4. La licenza viene rilasciata nei successivi 30 giorni.
5. Per i casi di competenza della Commissione di Vigilanza comunale sui locali di pubblico spettacolo, l'istanza vale anche quale richiesta del parere previsto dagli articoli 141 e 142 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635. In tali ipotesi, il termine di 30 giorni previsto dal comma 5, decorre dal momento di rilascio del parere da parte della Commissione stessa.
6. Per le modalità di assegnazione delle aree si fa rimando all'apposito regolamento comunale.

Articolo 69 Rinnovo licenza spettacoli circhi e viaggianti per residenti nel comune di Brandizzo.

1. La denuncia, presentata da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche anche la denominazione o ragione sociale o ditta nonché le generalità del legale rappresentante;
 - b) La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 del T.U.L.P.S.;
2. Alla denuncia vanno allegati:
 - a) Copia di un documento di identità del denunciante;
 - b) Copia nulla – osta ministeriale.
3. L'attività può avere inizio trascorsi 60 giorni presentazione della denuncia di inizio attività.

Articolo 70 Piano bar e karaoke.

1. L'esercizio dell'attività di piano – bar, karaoke o simili, è subordinato al rilascio della licenza del Comune, ai sensi dall'articolo 68 del T.U.L.P.S. approvato con R.D 18 giugno 31 n. 773.
2. L'istanza per il rilascio della licenza, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente;
 - b) La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 del T.U.L.P.S. e della licenza di pubblico esercizio, con indicazione del numero e data di rilascio;
 - c) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;

- d) L'indicazione della natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio;
 - e) La dichiarazione di non superare i limiti previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 ovvero il rilascio della deroga ai limiti stessi;
 - f) L'indicazione del periodo di svolgimento dell'attività ed i giorni prescelti.
3. All'istanza vanno allegati:
 - a) Copia documento di identità;
 - b) Eventuale provvedimento di deroga dei limiti previsti dal d.P.C.M. 1 marzo 1991;
 - c) Marca da bollo per la licenza;
 - d) Inizio attività S.I.A.E.
 4. La licenza viene rilasciata nei successivi 30 giorni.

Articolo 71 Scuole di ballo e sale di audizioni.

1. L'esercizio dell'attività di scuola di ballo, sala di audizione e simili, è subordinato al rilascio della licenza del Comune, ai sensi dall'articolo 68 del T.U.L.P.S. approvato con R.D 18 giugno 31 n. 773.
2. L'istanza per il rilascio della licenza, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente;
 - b) La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 del T.U.L.P.S. e della licenza di pubblico esercizio, con indicazione del numero e data di rilascio;
 - c) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - d) L'indicazione della natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio;
 - e) La dichiarazione di piena disponibilità dei locali;
 - f) L'indicazione della destinazione d'uso dei locali;
 - g) La dichiarazione che i locali sono conformi alle norme e prescrizioni in materia edilizia ed igienico – sanitaria;
 - h) La dichiarazione della denuncia di occupazione immobiliare per la Tassa smaltimento rifiuti.
 - i) La dichiarazione di non superare i limiti previsti dal d.P.C.M. 1 marzo 1991 ovvero il rilascio della deroga ai limiti stessi;
3. All'istanza vanno allegati:
 - a) Copia documento di identità;
 - b) N. 1 planimetria dei locali;
 - c) Eventuale provvedimento di deroga dei limiti previsti dal d.P.C.M. 1 marzo 1991;
 - d) Marca da bollo per la licenza;
 - e) Inizio attività S.I.A.E.
4. La licenza viene rilasciata nei successivi 30 giorni.

Articolo 72 Detenzione nei pubblici esercizi di apparecchi T.V. o simili.

1. La detenzione di apparecchi T.V. o simili nei pubblici esercizi è soggetta ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 69 del T.U.L.P.S. approvato con R.D 18 giugno 31 n. 773, quando si tratti di pay - TV con aumento delle consumazioni.
2. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente;
 - b) La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 del T.U.L.P.S. e della licenza di pubblico esercizio, con indicazione del numero e data di rilascio;
 - c) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - d) L'indicazione della natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio;

- e) L'indicazione del periodo di svolgimento dell'attività ed i giorni prescelti.
- 3. All'istanza vanno allegati:
 - a) Copia documento di identità;
 - b) Marca da bollo per la licenza;
 - c) Inizio attività S.I.A.E.
- 4. L'autorizzazione viene rilasciata nei successivi 30 giorni.

Articolo 73 Detenzione di apparecchi T.V. o simili in apposite sale.

- 1. La detenzione di apparecchi T.V. o simili in apposite sale è soggetta a licenza, ai sensi degli articoli 68 ed 80 del T.U.L.P.S. approvato con R.D 18 giugno 31 n. 773, quando si tratti di pay - TV con aumento delle consumazioni.
- 2. L'istanza per il rilascio della licenza, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche anche la denominazione o ragione sociale o ditta nonché le generalità del legale rappresentante;
 - b) La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 del T.U.L.P.S.;
 - c) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - d) L'indicazione della natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio;
 - e) La dichiarazione di piena disponibilità dei locali;
 - f) La destinazione d'uso dei locali;
 - g) La dichiarazione che i locali sono conformi alle norme e prescrizioni in materia edilizia ed igienico – sanitaria;
 - h) La dichiarazione della denuncia di occupazione immobiliare per la Tassa smaltimento rifiuti.
- 3. All'istanza vanno allegati:
 - a) Copia documento di identità del denunciante;
 - b) Planimetria dei locali in scala 1/100;
 - c) Marca da bollo per la licenza;
 - d) Inizio attività S.I.A.E.
- 4. La licenza viene rilasciata nei successivi 30 giorni.

Articolo 74 Biliardo a stecca, carambola o bocchine, calcio balilla e simili nei pubblici esercizi.

- 1. L'esercizio del giuoco del biliardo a stecca, carambola o bocchine e simili negli esercizi pubblici è sottoposto a licenza, ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D 18 giugno 31 n. 773.
- 2. L'istanza per il rilascio della licenza, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche anche la denominazione o ragione sociale o ditta nonché le generalità del legale rappresentante;
 - b) La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e degli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S.;
 - c) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - d) L'indicazione della natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio.
- 3. All'istanza vanno allegati:
 - a) Copia documento di identità del denunciante;
 - b) Marca da bollo per la licenza;
- 4. La licenza viene rilasciata nei successivi 30 giorni.
- 5. Nelle sale da biliardo è obbligo esporre la relativa tariffa.

Articolo 75 Giochi leciti delle carte o di società nei pubblici esercizi.

1. L'esercizio del giuoco lecito delle carte o dei giuochi di società negli esercizi pubblici è sottoposto a licenza, ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D 18 giugno 31 n. 773.
2. L'istanza per il rilascio della licenza, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche anche la denominazione o ragione sociale o ditta nonché le generalità del legale rappresentante;
 - b) La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e degli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S.;
 - c) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - d) L'indicazione della natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio.
3. All'istanza vanno allegati:
 - a) Copia documento di identità del denunciante;
 - b) Marca da bollo per la licenza.
4. La licenza viene rilasciata nei successivi 30 giorni.
5. Nelle sale ove si giuoca è obbligo esporre la tabella nella quale sono indicati i giuochi vietati.

Articolo 76 Apparecchi automatici da giuoco nei pubblici esercizi o circoli.

1. L'esercizio di apparecchi automatici da giuoco nei pubblici esercizi o circoli, è sottoposto a licenza del Comune, ai sensi dall'articolo 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D 18 giugno 1931 n. 773.
2. L'istanza per il rilascio della licenza, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche anche la denominazione o ragione sociale o ditta nonché le generalità del legale rappresentante;
 - b) La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e degli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. e della licenza di pubblico esercizio, con indicazione del numero e data di rilascio;
 - c) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - d) L'indicazione della natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio;
 - e) L'elencazione dei giuochi;
 - f) Dichiarazione che i giuochi sono conformi alle prescrizioni delle leggi 6 ottobre 1995, n. 425 e 23 dicembre 2000, n. 388; modificata dall'art. 22 della Legge 289 del 27/12/2002;
 - g) Indicazione del nulla osta provvisorio dell'Amministrazione finanziaria; ovvero della richiesta di nulla – osta provvisorio all'Amministrazione finanziaria;
3. L'istante è tenuto all'immediata rimozione degli apparecchi, con contestuale comunicazione al Comune, nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria neghi il nulla – osta.
4. All'istanza va allegata:
 - a) Copia documento di identità.
5. La licenza viene rilasciata nei successivi 30 giorni.

Articolo 77 Offerta di servizi di telecomunicazioni negli esercizi pubblici e nei

circoli privati.

1. L'offerta di servizi di telecomunicazioni sia negli esercizi pubblici che nei circoli privati, compresi quelli via Internet, mediante fax o simili, è soggetta alla presentazione di specifica dichiarazione al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle concessione ed autorizzazioni.
2. L'attività può essere avviata contestualmente alla presentazione della comunicazione, salvo l'obbligo del richiedente, nelle more del rilascio della concessione ministeriale, di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione al predetto ministero.

Articolo 78 Gioco del bingo. Rinvio.

1. L'esercizio del gioco denominato "Bingo" é riservato al Ministero delle Finanze e disciplinato dall'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dal D.M. 31 gennaio 2000, n. 29.
2. La gestione del gioco, da svolgersi in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari, é attribuita a concessionari.
3. Il Ministero delle Finanze attribuisce, nel numero di volta in volta stabilito su direttiva del Ministro, in base al risultato delle gare espletate secondo la normativa comunitaria dall'affidatario del controllo centralizzato del gioco, le concessioni per la gestione del gioco del "Bingo" in apposite sale a persone fisiche o società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria e sulla base dei seguenti criteri fissati dal citato d.m. 29/2000.

Articolo 79 Uso di maschere in pubblico.

1. L'uso di maschere in pubblico, è soggetto ad avviso al Comune, ai sensi dell'articolo 85 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
1. L'avviso, presentato da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente;
 - b) La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 del T.U.L.P.S.;
 - c) Il luogo della sfilata.
2. All'avviso va allegata:
 - a) Copia di un documento di identità dell'interessato.
4. L'attività può avere inizio all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività.

Articolo 80 Competizioni sportive in genere.

1. Lo svolgimento di competizioni sportive in genere è soggetto ad autorizzazione del Comune, ai sensi dell'articolo 68 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
2. Sono escluse dall'obbligo di autorizzazione le manifestazioni puramente educative (non a fini di lucro).
3. L'istanza per l'autorizzazione, con marca da bollo, presentata da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente;
 - b) La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 del T.U.L.P.S.;
 - c) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - d) L'indicazione del luogo esatto ove intende effettuarsi l'attività;
 - e) L'indicazione delle cautele adottate.
4. All'autorizzazione vanno allegati:
 - a) Copia di un documento di identità dell'interessato;

- b) Marca da bollo per l'autorizzazione.
- 5. L'autorizzazione viene rilasciata nei successivi 30 giorni.

Articolo 81 Competizioni sportive su strade di esclusivo interesse comunale, con veicoli non a motore, animali o atletiche.

1. Lo svolgimento di competizioni sportive su strade di esclusivo interesse comunale, con veicoli non a motore, animali o atletiche è sottoposto ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 9 del Codice della strada, approvato con D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.
2. L'istanza per l'autorizzazione, con marca da bollo, presentata da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente;
 - b) L'indicazione del luogo esatto ove intende effettuarsi l'attività e del percorso;
 - c) La dichiarazione dell'assistenza sanitaria;
 - d) L'indicazione delle cautele adottate.
3. All'avviso vanno allegati:
 - a) Copia di un documento di identità dell'interessato;
 - b) Nulla – osta dell'ente proprietario della strada (se diverso dal Comune);
 - c) Marca da bollo per l'autorizzazione.
4. L'autorizzazione viene rilasciata nei successivi 15 giorni.

Articolo 82 Competizioni sportive su strade di esclusivo interesse comunale, con veicoli a motore.

1. Lo svolgimento di competizioni sportive su strade di esclusivo interesse comunale, con veicoli a motore, è sottoposto ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 9 del Codice della strada, approvato con d. Lsg. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.
2. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle norme tecnico – sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito da rappresentanti dei Ministeri dell'intero e delle infrastrutture, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori.
3. Il collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi su strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi su strade chiuse al traffico. In caso contrario il collaudo è sempre necessario.
4. L'istanza per l'autorizzazione, presentata da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente;
 - b) L'indicazione del luogo esatto ove intende effettuarsi l'attività e del percorso;
 - c) La dichiarazione dell'assistenza sanitaria;
 - d) L'indicazione delle cautele adottate.
5. All'istanza vanno allegati:
 - a) Copia di un documento di identità dell'interessato;
 - b) Nulla – osta dell'ente proprietario della strada (se diverso dal Comune);
 - c) Marca da bollo per l'autorizzazione.
6. L'autorizzazione viene rilasciata nei successivi 30 giorni.

Articolo 83 Tombole, pesche e banchi di beneficenza.

1. E' vietata ogni sorta di lotteria, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono tuttavia consentite:

- a) Le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 d. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- b) Le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2 purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);
- c) Le tombole effettuate in ambito familiare e privato (circoli privati), organizzate per fini prettamente ludici.

Articolo 84 Definizioni e limitazioni.

1. Ai fini delle disposizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 85, si intende:
 - a) Lotteria: la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione, La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di € 51.645,69, ed i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;
 - b) Tombola: la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione di numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune ed ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di € 12.911,42;
 - c) Per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di € 51.645,69.
2. E' vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere a) e c), consistono solo in servizi e beni mobili, esclusi il danaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

Articolo 85 Disciplina delle tombole, pesche e banchi di beneficenza.

1. L'esercizio di tombole, pesche, banchi di beneficenza è sottoposto a comunicazione da presentarsi almeno trenta giorni prima, al Comune in cui è effettuata l'estrazione, che ne darà comunicazione all'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura), ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.
2. La comunicazione, presentata da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente;
 - b) La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del T.U.L.P.S.;
 - c) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - d) L'indicazione del luogo ove intende effettuarsi l'attività e delle modalità di svolgimento;
 - e) Le finalità dell'operazione;
 - f) L'indicazione del valore dei premi e del ricavato;
 - g) Per le pesche o banchi di beneficenza il numero dei biglietti che si intende emettere ed il relativo prezzo.
3. Alla comunicazione vanno allegati:

- a) Per le lotterie: il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
 - b) Per le tombole: il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella, la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi.
La cauzione è prestata:
 - A prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi;
 - A favore del comune ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione;
 - Mediante deposito in danaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore;
 - Viene svincolata con atto del Dirigente, previa presentazione del verbale di chiusura delle operazioni di pagamento dei premi;
4. L'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica, le modalità della sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché i biglietti o le cartelle messe in vendita.
 5. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del giuoco, di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell'estrazione.
 6. L'estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un'altra allo stesso incaricato del Sindaco.
 7. Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incarico del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un'altra consegnata allo stesso incaricato del Sindaco.
 8. Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'organizzazione presenta all'incaricato del Sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui al presente comma.

**Articolo 86 Norme di sicurezza, di prevenzione incendi e sui requisiti acustici.
Rinvio.**

1. Le attività di cui al presente Capo sono assoggettate alla disciplina in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, in quanto applicabile, ed in particolare i dd.mm. 19 agosto 1996 e 6 marzo 2001 (G.U. 19 marzo 2001, n. 65).
2. Tali normative vengono riportate, in via non esaustiva, nell'allegato Dal presente regolamento.
3. In materia di requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi, si rinvia ai disposti di cui al D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

Capo 10
DELLE ALTRE ATTIVITA' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA.

**Articolo 87 Attività di fochino (limitatamente al brillamento delle mine con
innesco a fuoco e/o elettrico)**

L'attività di fochino, limitatamente al brillamento delle mine con innesco a fuoco e/o elettrico, ai sensi dell'articolo 27 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 è soggetta a denuncia di inizio attività.

1. La denuncia, presentata da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche anche la denominazione o ragione sociale o ditta nonché le generalità del legale rappresentante;
 - b) La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii.;
 - c) La dichiarazione dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - d) La dichiarazione della denuncia di occupazione immobiliare per la Tassa smaltimento rifiuti.
2. Alla denuncia vanno allegati:
 - a) Copia di un documento di identità del denunciante;
 - b) Verbale della Commissione Tecnica Provinciale per le materia esplodenti da cui risulti l'idoneità;
3. L'attività può avere inizio trascorsi 60 giorni presentazione della denuncia di inizio attività.

Articolo 88 Vendita ambulante di strumenti da punta o da taglio.

1. L'esercizio della vendita ambulante di strumenti da punta o da taglio è sottoposto a licenza del Comune, ai sensi dell'articolo 37 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
2. L'istanza per il rilascio della licenza, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale/partita IVA e il domicilio fiscale del richiedente;
 - b) La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del T.U.L.P.S.;
 - c) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - d) Il possesso dell'autorizzazione commerciale;
 - e) L'indicazione delle modalità di svolgimento dell'attività;
3. All'istanza va allegata:
 - a) Copia documento di identità;
4. La licenza viene rilasciata nei successivi 60 giorni.

Articolo 89 Attività di autocarrozzeria.

1. L'attività di autocarrozzeria, ai sensi delle leggi 8 agosto 1985, n. 443 e 5 febbraio 1992, n. 122 e del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 31 n. 773 in quanto applicabile, è soggetta a nulla - osta.
2. L'istanza per il rilascio della licenza, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:

- a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente;
 - b) La dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 T.U.L.P.S.;
 - c) La dichiarazione del possesso dei requisiti professionali previsti dalle leggi 8 agosto 1985, n. 443 e 5 febbraio 1992, n. 122;
 - d) L'indicazione dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - e) La natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio;
 - f) La dichiarazione di piena disponibilità dei locali;
 - g) L'indicazione della destinazione d'uso dei locali;
 - h) La dichiarazione che i locali sono conformi alle norme e prescrizioni in materia edilizia ed igienico – sanitaria;
 - i) La dichiarazione della denuncia di occupazione immobiliare per la tassa smaltimento rifiuti.
3. Alla denuncia vanno allegati:
- a) Copia di un documento di identità del denunciante;
 - b) Copia del parere igienico – sanitario dell'A.S.L.;
 - c) Planimetria dei locali;
 - d) Marca da bollo per il nulla – osta.
4. L'attività può avere inizio trascorsi 30 giorni presentazione della denuncia di inizio attività.

Articolo 90 Attività di riparazioni di veicoli a motore.

1. L'attività di riparazioni di veicoli a motore, ai sensi delle leggi 8 agosto 1985, n. 443 e 5 febbraio 1992, n. 122 e del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 31 n. 773 in quanto applicabile, è soggetta a nulla – osta.
2. L'istanza per il rilascio della licenza, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:
- a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente;
 - b) La dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 T.U.L.P.S.;
 - c) La dichiarazione del possesso dei requisiti professionali previsti dalle leggi 8 agosto 1985, n. 443 e 5 febbraio 1992, n. 122;
 - d) L'indicazione dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - e) La natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio;
 - f) La dichiarazione di piena disponibilità dei locali;
 - g) L'indicazione della destinazione d'uso dei locali;
 - h) La dichiarazione che i locali sono conformi alle norme e prescrizioni in materia edilizia ed igienico – sanitaria;
 - i) La dichiarazione della denuncia di occupazione immobiliare per la Tassa smaltimento rifiuti.
3. Alla denuncia vanno allegati:
- a) Copia di un documento di identità del denunciante;
 - b) Copia del parere igienico – sanitario dell'A.S.L.;
 - c) Planimetria dei locali;
 - d) Marca da bollo per il nulla – osta.
4. L'attività può avere inizio trascorsi 30 giorni presentazione della denuncia di inizio attività.

Articolo 91 Attività di gommista.

1. L'attività di gommista, ai sensi delle leggi 8 agosto 1985, n. 443 e 5 febbraio 1992, n. 122 e del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 31 n. 773 in quanto applicabile, è soggetta a nulla – osta.

2. L'istanza per il rilascio della licenza, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente;
 - b) La dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 T.U.L.P.S.;
 - c) La dichiarazione del possesso dei requisiti professionali previsti dalle leggi 8 agosto 1985, n. 443 e 5 febbraio 1992, n. 122;
 - d) L'indicazione dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - e) La natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio;
 - f) La dichiarazione di piena disponibilità dei locali;
 - g) L'indicazione della destinazione d'uso dei locali;
 - h) La dichiarazione che i locali sono conformi alle norme e prescrizioni in materia edilizia ed igienico – sanitaria;
 - i) La dichiarazione della denuncia di occupazione immobiliare per la Tassa smaltimento rifiuti.
3. Alla denuncia vanno allegati:
 - e) Copia di un documento di identità del denunciante;
 - f) Copia del parere igienico – sanitario dell'A.S.L.;
 - g) Planimetria dei locali;
 - h) Marca da bollo per il nulla – osta.
4. L'attività può avere inizio trascorsi 30 giorni presentazione della denuncia di inizio attività.

Articolo 92 Attività di elettrauto.

1. L'attività di elettrauto, ai sensi delle leggi 8 agosto 1985, n. 443 e 5 febbraio 1992, n. 122 e del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 31 n. 773 in quanto applicabile, è soggetta a nulla – osta.
2. L'istanza per il rilascio della licenza, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente;
 - b) La dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 T.U.L.P.S.;
 - c) La dichiarazione del possesso dei requisiti professionali previsti dalle leggi 8 agosto 1985, n. 443 e 5 febbraio 1992, n. 122;
 - d) L'indicazione dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - e) La natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio;
 - f) La dichiarazione di piena disponibilità dei locali;
 - g) L'indicazione della destinazione d'uso dei locali;
 - h) La dichiarazione che i locali sono conformi alle norme e prescrizioni in materia edilizia ed igienico – sanitaria;
 - i) La dichiarazione della denuncia di occupazione immobiliare per la Tassa smaltimento rifiuti.
3. Alla denuncia vanno allegati:
 - a) Copia di un documento di identità del denunciante;
 - b) Copia del parere igienico – sanitario dell'A.S.L.;
 - c) Planimetria dei locali;
 - d) Marca da bollo per il nulla – osta.
4. L'attività può avere inizio trascorsi 30 giorni presentazione della denuncia di inizio attività.

Articolo 93 Attività di autosoccorso stradale (non congiunto ad altre attività).

1. L'attività di soccorso stradale, ai sensi delle leggi 8 agosto 1985, n. 443 e 5 febbraio 1992, n. 122 e del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 31 n. 773 in quanto applicabile, è soggetta a nulla – osta.
2. L'istanza per il rilascio della licenza, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente;
 - b) La dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 T.U.L.P.S.;
 - c) La dichiarazione del possesso dei requisiti professionali previsti dalle leggi 8 agosto 1985, n. 443 e 5 febbraio 1992, n. 122,
 - d) L'indicazione dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - e) La natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio;
 - f) La dichiarazione di piena disponibilità dei locali;
 - g) L'indicazione della destinazione d'uso dei locali;
 - h) La dichiarazione che i locali sono conformi alle norme e prescrizioni in materia edilizia ed igienico – sanitaria;
 - i) La dichiarazione della denuncia di occupazione immobiliare per la Tassa smaltimento rifiuti.
3. Alla denuncia vanno allegati:
 - a) Copia di un documento di identità del denunciante;
 - b) Copia del parere igienico – sanitario dell'A.S.L.;
 - c) Planimetria dei locali;
 - d) Marca da bollo per il nulla – osta.
4. L'attività può avere inizio trascorsi 30 giorni presentazione della denuncia di inizio attività.

Articolo 94 Cose antiche ed usate.

1. La vendita di cose antiche ed usate, ai sensi degli articoli 126 e 128 T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, degli articoli 242 e 247 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, è sottoposta a dichiarazione.
2. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.
3. Per valore esiguo, ai sensi del presente regolamento, si intende:
 - € 100 in genere;
 - € 250 nel caso di veicoli a motore.
 Tali limiti vengono aggiornati ogni cinque anni sulla base degli indici ISTAT del consumo delle famiglie.
4. Ai sensi della legge 20 novembre 1971, n. 1062 e ss.mm.ii. é vietato il commercio di cose antiche su aree pubbliche.
5. La dichiarazione, presentata in bollo da persona maggiorenne, ha carattere permanente ed in essa l'interessato deve dichiarare:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche anche la denominazione o ragione sociale o ditta nonché le generalità del legale rappresentante;
 - b) Di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 del T.U.L.P.S.;
 - c) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - d) Di non limitare l'attività ad oggetti usati privi di valore o di valore esiguo;
 - e) La natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio;
 - f) La piena disponibilità dei locali;

- g) La destinazione d'uso dei locali;
 - h) Che i locali sono conformi alle norme e prescrizioni in materia edilizia ed igienico – sanitaria;
 - i) L'avvenuta presentazione della denuncia di occupazione immobiliare per la Tassa smaltimento rifiuti.
6. All'istanza vanno allegati:
 - a) Copia documento di identità;
 - b) Registro per la vidimazione.
 7. L'attività può avere inizio all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività.

Articolo 95 Palestre.

1. L'attivazione di palestre è soggetta a denuncia di inizio attività, ai sensi del presente articolo.
2. Tale attività è vincolata dalla nomina del responsabile tecnico, in possesso dei requisiti professionali del diploma ISEF o di Laurea in Scienze motorie.
3. Sono escluse dall'obbligo di responsabile tecnico le attività motorie soggette alle norme approvate dalle Federazioni sportive e dagli enti riconosciuti dal CONI e le attività di educazione previste dai programmi scolastici.
4. La denuncia, presentata da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente;
 - b) La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
 - c) L'indicazione della natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio;
 - d) L'indicazione del responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
 - e) L'elenco delle attrezzature e delle apparecchiature.
3. Alla denuncia va allegata:
 - a) Copia documento di identità;
4. L'attività può avere inizio all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività.

Articolo 96 Arte fotografica.

1. L'esercizio dell'arte fotografica è soggetto, ai sensi dell'articolo 111 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, a denuncia di inizio attività.
2. Le attività di tipografica e litografica sono disciplinate dalla sola normativa sull'artigianato.
3. La denuncia, presentata da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente;
 - b) La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii ed all'articolo 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
 - c) L'indicazione della sede dell'attività.
4. Alla denuncia va allegata:
 - a) Copia documento di identità;
5. L'attività può avere inizio all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività.

Articolo 97 Mestiere di ciarlatano.

1. Ai sensi dell'articolo 121, comma e del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è vietato in mestiere di ciarlatano.
2. Ai sensi dell'articolo 231 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con il termine ciarlatano si comprende ogni diretta a speculare sull'altrui credulità, o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giuochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi o

millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione o magnificano ricette o specifici cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose

Capo 11 DEGLI ALTRI TITOLI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA.

Articolo 98 Apparatrici ricetrasmittenti di debole potenza.

1. La detenzione di apparatrici rice – trasmettenti di debole potenza, ai sensi degli articoli 195, 218 e 403 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sono soggette a denuncia di inizio attività da presentarsi al Comune.
2. La denuncia, presentata su apposito modulo da parte di persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente;
 - b) Indicazione del luogo di detenzione dell'apparato;
 - c) La dichiarazione che l'apparato rientra fra quelli di bassa potenza non soggetti a concessione;
 - d) Nel caso di utilizzo su veicolo a motore:
 - Categoria e tipo del veicolo;
 - Numero di targa o di telaio.
 - e) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli.
3. All'istanza va allegata:
 - a) Copia documento di identità.
4. L'attività può avere inizio all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività.

Articolo 99 Accensioni pericolose.

1. Lo sparo con armi da fuoco, il lancio di razzi, l'accensione di fuochi, l'innalzarsi di aerostati con fiamme, le esplosioni o accensioni pericolose in genere, in luogo abitato, nelle sue adiacenze o lungo pubblica via o in direzione di essa, sono soggette a licenza del Comune, ai sensi dell'articolo 57 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
2. L'istanza per il rilascio della licenza, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente;
 - b) La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 del T.U.L.P.S.;
 - c) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - d) Indicazione del luogo esatto ove intende effettuarsi l'attività;
 - e) Le finalità delle operazioni.
3. All'istanza vanno allegati:
 - a) Copia documento di identità;
 - b) Marca da bollo per la licenza.
4. La licenza viene rilasciata nei successivi 10 giorni.

Articolo 100 Fuochi artificiali.

1. L'effettuazione di fuochi d'artificio è sottoposta a licenza del Comune, ai sensi degli articoli 48 e 57 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

2. L'istanza per il rilascio della licenza, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente;
 - b) La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 del T.U.L.P.S.;
 - c) La dichiarazione del possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 48 del T.U.L.P.S.;
 - d) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - e) Indicazione del luogo esatto ove intende effettuarsi l'attività;
 - f) L'indicazione delle cautele adottate.
3. All'istanza vanno allegati:
 - a) Copia documento di identità;
 - b) Marca da bollo per la licenza.
4. La licenza viene rilasciata nei successivi 10 giorni.

Articolo 101 Sparo di mine in luogo abitato o adiacenze o lungo pubblica via.

1. Lo sparo di mine in luogo abitato o adiacenze o lungo pubblica via, è sottoposto a licenza del Comune, ai sensi dell'articolo 57 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
2. Prima dell'accensione delle mine, il responsabile deve disporre che le persone si mettano al riparo; deve, poi, dare idoneo avviso orale.
3. La mina che non prende fuoco comporta il divieto di entrare nel cantiere prima che siano trascorsi 30 minuti e la mina mancata non può essere scaricata.
4. L'istanza per il rilascio della licenza, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente;
 - b) La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 del T.U.L.P.S.;
 - c) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - d) L'indicazione del luogo esatto ove intende effettuarsi l'attività;
 - e) Le finalità dell'operazione;
 - f) L'indicazione delle cautele adottate.
5. All'istanza vanno allegati:
 - a) Copia documento di identità;
 - b) Marca da bollo per la licenza.
6. La licenza viene rilasciata nei successivi 10 giorni.

Articolo 102 Sparo di mine in cava.

1. Lo sparo di mine in cava, è sottoposto a licenza del Comune, ai sensi dell'articolo 57 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e ss.mm.ii.
2. L'istanza per il rilascio della licenza, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente;
 - b) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 del T.U.L.P.S.;
 - c) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - d) L'indicazione del luogo esatto ove intende effettuarsi l'attività;
 - e) Le finalità dell'operazione;
 - f) L'indicazione delle cautele adottate.
3. All'istanza vanno allegati:

- a) Copia documento di identità;
 - b) Marca da bollo per la licenza.
4. La licenza viene rilasciata nei successivi 10 giorni.

Articolo 103 Illuminazioni pubbliche straordinarie.

1. La costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o qualsiasi altra contingenza, è sottoposto a licenza del Comune, ai sensi dell'articolo 57 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dell'articolo 110 del relativo regolamento per l'esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
2. L'istanza per il rilascio della licenza, presentata in bollo da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente;
 - b) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. e dell'articolo 11 del T.U.L.P.S.;
 - c) La dichiarazione del possesso dei requisiti tecnici;
 - d) Se del caso, la dichiarazione dell'ottemperanza degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei fanciulli;
 - e) L'indicazione del luogo esatto ove intende effettuarsi l'attività;
 - f) Le finalità dell'operazione;
 - g) L'indicazione delle cautele adottate.
3. All'istanza vanno allegati:
 - a) Copia documento di identità;
 - b) Marca da bollo per la licenza;
 - c) Documentazione relativa alla capacità tecnica del richiedente.
4. La licenza viene rilasciata nei successivi 10 giorni.

Articolo 104 Direttore o istruttore delle sezioni dell'Unione tiro a segno nazionale.

1. L'attività di direttore o istruttore delle sezioni dell'Unione tiro a segno nazionale è soggetta, ai sensi degli articoli 8 e 31 della legge 18 aprile 1985, n. 110, e del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, a denuncia di inizio attività.
2. La denuncia, presentata da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente;
 - b) La dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii ed all'articolo 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
 - c) L'indicazione dell'attività che si intende svolgere;
 - d) La denominazione e sede della sezione del T.S.N.;
 - e) L'elenco delle attrezzature e delle apparecchiature.
3. Alla denuncia va allegata:
 - a) Copia documento di identità;
4. L'attività può avere inizio all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività.
5. Entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia, si procede alla verifica dei requisiti. In caso di mancanza si dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

Articolo 105 Guardia particolare giurata.

1. Le guardie particolari giurate sono tenute al giuramento avanti al Sindaco, ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e del d. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
2. A tale fine, presentano:
 - a) Documento di identità valido;
 - b) Decreto di approvazione del Prefetto per le guardie particolari giurate (articolo 250 Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.)
ovvero
decreto del Presidente della Provincia per le guardie ittico – venatorie.
3. Davanti al Sindaco, pronunciano la seguente formula: *“Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato, e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l’unico intento di perseguire il pubblico interesse”*

Articolo 106 Ascensori e montacarichi.

1. La messa in esercizio degli ascensori e montacarichi é soggetta a comunicazione entro 10 giorni, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio.
2. Il Comune assegna all’impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche.
3. In caso di modifiche costruttive (cambiamento di velocità - cambiamento di portata - cambiamento di corsa - cambiamento di azionamento - sostituzione macchinario - sost. cabina - sost. quadro elettrico - sost. porte - sost. altri componenti principali) , il proprietario, o il suo legale rappresentante provvede alla comunicazione al comune competente per territorio come per la messa in esercizio di un nuovo impianto.
4. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi provvede a mezzo di tecnici l’Ente Pubblico (A.R.P.A. - Ispettorato del Lavoro) o Privato (Organismi di Certificazione Notificati) incaricato dalla proprietà dello stabile.
5. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al Comune che dispone, immediatamente, il fermo dell’impianto. Per la rimessa in servizio dell’ascensore, é necessaria una verifica straordinaria del soggetto incaricato delle verifiche, con esito positivo.
6. Devono essere effettuate verifiche periodiche di controllo ogni due anni su richiesta dei proprietari o legali rappresentanti.
7. In caso di inosservanza degli obblighi imposti dal d.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, previo accertamento da parte degli organi di controllo riguardo la responsabilità civile o penale a carico del proprietario dell’immobile e/o dell’installatore, il Comune ordina l’immediata sospensione del servizio.

Articolo 107 Esercizio di ascensori e montacarichi.

1. La comunicazione, presentata da persona maggiorenne, deve contenere:
 - a) Le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente;
 - b) L’indicazione del luogo di messa in esercizio;
 - c) La tipologia dell’impianto ed i dati relativi a:
 - Velocità;
 - Portata;
 - Corsa;
 - Numero fermate;
 - Tipo di azionamento.
 - d) Indicazione della ditta installatrice;
 - e) Indicazione della ditta costruttrice (per i montacarichi);
 - f) Indicazione della ditta manutentrice;

- g) Indicazione del soggetto incarico per l'effettuazione delle visite periodiche, ai sensi dell'articolo 13, co. 1, d.P.R. 162/1999.
2. Alla denuncia va allegata:
 - a) Copia documento di identità;
 - b) Copia della dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 6, comma 5, d.P.R. 162/1999;
 - c) Copia dell'atto di accettazione dell'Ente incaricato delle ispezioni periodiche.
3. La denuncia deve essere presentata entro 10 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto.
4. Gli uffici comunali comunicano il numero di matricola assegnato all'impianto entro 30 giorni.

Capo 12 DISCIPLINA SANZIONATORIA.

Articolo 108 Accertamento delle violazioni.

1. L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento spetta agli organi di polizia ed, in particolare, al Corpo di Polizia municipale.

Articolo 109 Atti di accertamento.

1. L'attività di accertamento da parte degli organi di polizia, effettuata a termini dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.
2. Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente, con redazione di regolare verbale.
3. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione ai trasgressori e ad eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della citata legge 689/81.
4. Il termine è di 360 giorni nel caso di persone residenti all'estero.

Articolo 110 Sanzioni accessorie.

1. Indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di un titolo autorizzatorio espresso o implicito, nei casi non normati dal d. Lgs.- 13 luglio 1994, n. 480 o da altra norma statale o regionale, potrà essere inflitta la sospensione del titolo medesimo per:
 - a) Recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica;
 - b) Mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti all'infrazione;
 - c) Morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione o altro titolo.
2. Salvo contraria disposizione di legge, la sospensione può avere durata massima di giorni 30 e si interrompe di diritto quando il trasgressore abbia adempiuto agli obblighi.
3. Il Comune ordina, altresì, quando ciò si renda necessario, il ripristino dello stato delle cose e/o del luoghi, in un tempo ritenuto congruo in ragione della singola fattispecie.
4. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale provvede coattivamente, con successiva rivalsa delle spese in capo ai soggetti obbligati.
5. Gli organi di polizia preposti all'accertamento delle violazioni possono altresì procedere al sequestro amministrativo cautelare, nei limiti di cui all'art. 13 della citata legge 689/81, quando le cose possano formare oggetto di confisca.

Articolo 111 Ricorso – Rapporto – Ordinanza ingiunzione.

1. Salvo diversa e specifica disposizione di legge, avverso i verbali di accertamento, gli interessati possono proporre ricorso e richiesta di audizione al Comune, con atto esente da bollo, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.
2. Il Comune, acquisiti gli atti e le deduzioni dell'organo accertatore, se non dispone l'archiviazione con ordinanza motivata, emette ordinanza - ingiunzione di pagamento, quantificando la somma fra il limite minimo e massimo edittale, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 11 della legge stessa.
3. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.
4. Nel caso di mancato pagamento in via breve senza presentazione di ricorso, l'organo accertatore trasmette il rapporto ex art. 17 legge 689/81 al Comune per l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione.
5. Avverso l'ordinanza - ingiunzione del Comune è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della legge 689/81.

Articolo 112 Sanzioni pecuniarie.

1. Le sanzioni relative alle violazioni al presente regolamento vengono così fissate:

NORMA			Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
Art.	Comma	Violazione			
Capo 2 – DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE					
3		Apertura di ristoranti, bar e simili	art. 10, co. 1, legge 25 agosto 1991, n. 287		
4		Trasferimento di ristoranti, bar e simili in zona diversa	art. 10, co. 1, legge 25 agosto 1991, n. 287		
5		Trasferimento di ristoranti, bar e simili nella stessa zona	art. 10, co. 1, legge 25 agosto 1991, n. 287		
6		Voltura, cambio di gestione o ragione sociale di ristoranti, bar e simili	art. 10, co. 1, legge 25 agosto 1991, n. 287		
7		Somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente ad attività prevalente di trattenimento e svago	art. 10, co. 1, legge 25 agosto 1991, n. 287		
8	1, 3,	Orari e turni di apertura	art. 10, co. 2, legge 25 agosto 1991, n. 287		
8	2	Inosservanza dell'obbligo di sgombero e cessazione della somministrazione	art. 221 bis, co. 2 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773		
8	4	Indicazione degli orari	art. 10, co. 2, legge 25 agosto 1991, n. 287		
9		Autorizzazione in occasione di fiere, feste, mercati ed altre riunioni straordinarie di persone in genere	art. 10, co. 1, legge 25 agosto 1991, n. 287		
9	5	Somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21 % del volume, in occasione di fiere, feste, mercati ed altre riunioni straordinarie di persone in genere	art. 10, co. 2, legge 25 agosto 1991, n. 287		
10		Autorizzazione in occasione di fiere, feste, mercati ed altre riunioni straordinarie di persone promosse da associazioni di promozione sociale	art. 10, co. 1, legge 25 agosto 1991, n. 287		
10	4	Somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21 % del volume, in occasione di fiere, feste, mercati ed altre riunioni straordinarie di persone promosse da associazioni di promozione sociale	art. 10, co. 2, legge 25 agosto 1991, n. 287		
11		Autorizzazione in occasione di fiere, feste, mercati ed altre riunioni straordinarie di persone di carattere religioso, benefico o politico	art. 10, co. 1, legge 25 agosto 1991, n. 287		

11	3	Somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21 % del volume, in occasione di fiere, feste, mercati ed altre riunioni straordinarie di persone di carattere religioso, benefico o politico	art. 10, co. 2, legge 25 agosto 1991, n. 287		
12		Autorizzazione stagionale	art. 10, co. 1, legge 25 agosto 1991, n. 287		
13		Somministrazione di alimenti e bevande in associazioni e circoli privati aderenti ad enti ed organizzazione nazionali aventi finalità assistenziali	art. 10, co. 1, legge 25 agosto 1991, n. 287		
14		Somministrazione di alimenti e bevande in associazioni e circoli privati non aderenti ad enti ed organizzazione nazionali aventi finalità assistenziali	art. 10, co. 1, legge 25 agosto 1991, n. 287		
15		Somministrazione di alimenti e bevande presso il domicilio dei consumatori	art. 10, co. 1, legge 25 agosto 1991, n. 287		
16		Somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi pubblici posti nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie e simili.	art. 10, co. 1, legge 25 agosto 1991, n. 287		
17		Somministrazione di alimenti e bevande in scuole, strutture sanitarie, comunità religiose, edifici militari e simili.	art. 10, co. 1, legge 25 agosto 1991, n. 287		
18		Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione del pubblico esercizio.	art. 10, co. 2, legge 25 agosto 1991, n. 287		
19		Somministrazione mediante apparecchi automatici.	art. 10, co. 1, legge 25 agosto 1991, n. 287		
Capo 4 – DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE					
30		Apertura e subingresso delle strutture ricettive alberghiere	art. 86 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773		
Capo 5 – DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA - ALBERGHIERE					
31		Attività di bed and breakfast	art. 86 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773		
33		Attività di affittacamere	L.R. 15 aprile 1985, n. 31		
35		Attività di residence	art. 86 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773		
36		Ostelli per la gioventù.	art. 86 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773		
42		Autorizzazione comunale per le attività agroturistiche	art. 86 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773		
Capo 6 – DELLE SALE GIUOCHI					
43		Apertura e trasferimento di sala giuoco	art. 86 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773		
47		Orari e contenimento dei rumori.	€ 250	€ 2.500	€ 500
49		Rappresentanza	art. 8 – 17 bis T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773		

50		Installazione dei giochi presso i pubblici esercizi	art. 86 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Capo 7 – DELLE ATTIVITA' DI RIMESSA DI VEICOLI			
51		Rimessa di veicoli a motore	art. 86 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773
52		Noleggio senza conducente di veicoli a motore.	art. 86 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773
53		Noleggio senza conducente di veicoli non a motore	art. 86 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Capo 8 – DELLE AGENZIE PUBBLICHE			
55		Apertura ed esercizio di agenzie d'affari	art. 115 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773
58		Apertura ed esercizio di agenzie di viaggio e turismo	art. 9 legge 17 maggio 1983, n. 217 L.R. 30 marzo 1988, n. 15
59		Apertura di filiale o succursale di agenzie di viaggio e turismo	art. 9 legge 17 maggio 1983, n. 217 L.R. 30 marzo 1988, n. 15
Capo 9 – DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO, INTRATTENIMENTO E SVAGO.			
62		Trattenimenti danzanti presso discoteche, sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e/o trattenimento.	art. 68 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773
63		Trattenimenti danzanti presso discoteche, sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e/o trattenimento. Sostituzione del titolare e/o altra modifica.	art. 68 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773
64		Trattenimenti di arte varia.	art. 68 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773
65		Trattenimenti di arte varia. Sostituzione del titolare e/o altra modifica.	art. 68 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773
66		Concerti e manifestazioni al chiuso.	art. 68 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773
67		Spettacoli e/o trattenimenti temporanei.	art. 68 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773
68		Circhi equestri.	art. 68 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773
70		Piano bar e karaoke.	art. 68 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773
71		Scuole di ballo e sale di audizioni.	art. 68 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773
72		Detenzione nei pubblici esercizi di apparecchi T.V. e simili	art. 69 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773

73		Detenzione di apparecchi T.V. e simili in appositi locali	art. 68 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773		
74		Biliardo a stecca, carambola o bocchine, calcio balilla e simili nei pubblici esercizi.	art. 86 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773		
75		Giocchi leciti delle carte o di società nei pubblici esercizi.	art. 86 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773		
76		Apparecchi automatici da giuoco nei pubblici esercizi o circoli.	art. 86 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773		
79		Uso di maschere in pubblico.	art. 85 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773		
80		Competizioni sportive in genere	art. 68 T.U.L.P.S. App. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773		
81		Competizioni sportive su strade di esclusivo interesse comunale, con veicoli non a motore, animali o atletiche.	art. 9 Codice della strada. d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.		
82		Competizioni sportive su strade di esclusivo interesse comunale con veicoli a motore.	art. 9 Codice della strada. d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.		
84	2	Tombole, pesche e banchi di beneficenza.	d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.		
85		Disciplina delle tombole, pesche e banchi di beneficenza.	d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.		
Capo 10 – DELLE ALTRE ATTIVITA' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA.					
87		Attività di fochino	art. 27 d.P.R. 19 marzo 1956, n. 302		
88		Vendita ambulante di strumenti da punta o da taglio.	art. 37 T.U.L.P.S. App. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773		
89		Attività di autocarrozzeria.	€ 2.500	€ 25.000	€ 5.000
90		Attività di riparazione di veicoli a motore.	€ 2.500	€ 25.000	€ 5.000
91		Attività di gommista	€ 2.500	€ 25.000	€ 5.000
92		Attività di elettrauto.	€ 2.500	€ 25.000	€ 5.000
93		Attività di autosoccorso stradale	€ 2.500	€ 25.000	€ 5.000
94		Cose antiche ed usate.	artt. 126 - 128 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773		
95	1	Palestre.	€ 2.500	€ 25.000	€ 5.000
95	2	Palestre. Nomina del responsabile tecnico.	€ 250	€ 2.500	€ 500
96		Arte fotografica.	art. 111 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773		
97		Mestiere di ciarlatano.	art. 97 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773		
Capo 11 – DEGLI ALTRI TITOLI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA.					
98		Apparati rice – trasmettenti di debole potenza.	d.P.R. 29 marzo 1973, n.156		
99		Accensioni pericolose.	art. 57 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773		

100		Fuochi artificiali.	artt. 48 e 57 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773
101		Sparo di mine in luogo abitato o adiacenze o lungo pubblica via	art. 57 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773
102		Sparo di mine in cava	art. 57 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773
103		Illuminazioni pubbliche straordinarie	art. 57 T.U.L.P.S. app. con R.D. 18 giugno 1931, n. 773
104		Direttore o istruttore delle sezioni dell'Unione tiro a segno nazionale.	artt. 8 – 31 legge 18 aprile 1985, n. 110
106		Ascensori e montacarichi.	d.P.R. 30 aprile 1999, n. 162

Capo 13
NORME TRANSITORIE E FINALI.

Articolo 113 Abrogazione di norme regolamentari.

1. Il presente regolamento abroga qualsiasi altra disposizione regolamentare contraria o incompatibile.

Articolo 114 Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno della pubblicazione mediante affissione all'Albo pretorio, ai sensi e per gli effetti degli articoli 124 e 134 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATI

ALLEGATO A - Standard qualitativi minimi per la classificazione degli alberghi, distinti per classe.

1. Prestazione di servizi

1.01 Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni:

- 1.01.1 Assicurati 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva (5)
- 1.01.2 Assicurati 16/24, ore con personale addetto in via esclusiva (4)
- 1.01.3 Assicurati 16/24 ore con un addetto (3)
- 1.01.4 Assicurati 12/24 ore (1) (2)

1.02 Servizio di notte:

- 1.02.1 Portiere di notte (4)
- 1.02.2 Addetto disponibile a chiamata (1) (2) (3)

1.03 Servizio custodia valori:

- 1.03.1 Cassetta di sicurezza per tutte le camere (5)
- 1.03.2 Cassetta di sicurezza per il 50% delle camere e cassaforte dell'albergo per le restanti camere (4)
- 1.03.3 Cassaforte in albergo (3)

1.04 Trasporto interno dei bagagli:

- 1.04.1 Assicurato 24/24 ore (5)
- 1.04.2 Assicurato 16/24 ore (4)
- 1.04.3 Assicurato 12/24 ore (3)

1.05 Servizio di prima colazione:

- 1.05.1 In sala apposita o in sala ristorante (5) (4)
- 1.05.2 In sale comuni anche destinate ad altri usi (2) (3)
- 1.05.3 Servizio reso nelle camere a richiesta del cliente (4) (5)

1.06 Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto:

- 1.06.1 Assicurato 16/24 ore con personale addetto in via esclusiva (5)
- 1.06.2 Assicurato 12/24 ore con personale addetto in via esclusiva (4)
- 1.06.3 Assicurato 12/24 ore con un addetto (3)
- 1.06.4 Assicurato 12/24 ore (2)

1.07 Servizio di bar nei locali comuni:

- 1.07.1 Assicurato 16/24 ore (4) (5)
- 1.07.2 Assicurato 12/24 ore (3)

1.08 Servizio di bar nelle camere o unità abitative:

- 1.08.1 Assicurato 16/24 ore (4) (5)
- 1.08.2 Assicurato 12/24 ore (3)

1.09 Frigo bar in tutte le camere o unità abitative (4) (5) (ove non assicurato il servizio bar 24/24 ore)

1.10 Divise per il personale (4) (5)

1.11 Lingue estere correntemente parlate:

- 1.11.1 Dal personale di ricevimento portineria - informazioni:
- 2 Lingue (4) (5)

- 1 Lingua (3)

1.12 Cambio biancheria:

1.12.1 Lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente:

- Tutti i giorni (4) (5)

- A giorni alterni (3)

- Due volte alla settimana (2)

- Una volta alla settimana (1) (salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)

1.12.2 asciugamani nelle camere ad ogni cambio di cliente:

- Tutti i giorni (3) (4) (5)

- A giorni alterni (2)

- Due volte alla settimana (1) (salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)

1.13 Accessori dei locali - bagno privati:

1.13.1 Saponetta (1) (2) (3) (4) (5)

1.13.2 Bagnoschiuma (3) (4) (5)

1.13.3 Sali da bagno (5)

1.13.4 Un telo da bagno per persona (1) (2) (3) (4) (5)

1.13.5 Un asciugamano per persona (1) (2) (3) (4) (5)

1.13.6 Una salvietta per persona (1) (2) (3) (4) (5)

1.13.7 Riserva di carta igienica (1) (2) (3) (4) (5)

1.13.8 Sacchetti igienici (1) (2) (3) (4) (5)

1.13.9 Cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5) 1.13.10 asciugacapelli (4) (5)

Avvertenza: le camere senza bagno privato devono avere accessori di cui ai punti 1.13.4 e 1.13.5

1.14 Accessori nelle camere o unità abitative:

1.14.1 Documentazione sull'albergo (3) (4) (5)

1.14.2 Necessario per scrivere (3) (4) (5)

1.15 Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti:

1.15.1 Resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9,00 (5)

1.15.2 Resa entro le 24 ore (4)

1.16 Pulizia nelle camere o unità abitative.

1.16.1 Una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (4) (5)

1.16.2 Una volta al giorno (1) (2) (3)

1.17 Servizio parcheggio auto:

1.17.1 Assicurato 24/24 ore (5)

2. Dotazioni, impianti e attrezzature

2.01 Numero dei locali - bagno privati (completi), espressi in percentuale delle camere o unità abitative:

2.01.1 il 100% (4) (5)

2.01.2 Almeno l'80% (3)

2.01.3 Almeno il 60% (2)

2.02 Numero dei locali - bagno comuni (completi):

2.02.1 Uno ogni 4 posti letto non serviti da locale - bagno privato con il minimo di uno per piano (3)

2.02.2 Uno ogni 8 posti letto non serviti da locale - bagno privato con il minimo di uno per piano (2)

2.02.3 Uno ogni 10 posti letto non serviti da locale - bagno privato con il minimo di uno per piano (1)

2.03 Riscaldamento:

2.03.1 In tutto l'esercizio (1) (2) (3) (4) (5) (ad esclusione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva)

- 2.04 Aria condizionata o impianto di raffrescamento:
 - 2.04.1 In tutto l'esercizio (4) (5)
- 2.05 Ascensore di servizio o montacarichi (5)
- 2.06 Ascensore per i clienti:
 - 2.06.1 Qualunque sia il numero dei piani (4) (5)
 - 2.06.2 Per gli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno) (2) (3)
- 2.07 Sistemazione delle camere:
 - 2.07.1 Letto, tavolino, armadio, comodino e specchio (1) (2) (3) (4) (5)
 - 2.07.2 Lampade o appliques da comodino (1) (2) (3) (4) (5)
 - 2.07.3 Punto di illuminazione per leggere o scrivere (2) (3) (4) (5)
 - 2.07.4 Specchio con presa corrente per le camere senza bagno (1) (2) (3)
 - 2.07.5 Secondo comodino nelle camere doppie (2) (3) (4) (5)
 - 2.07.6 Cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)
 - 2.07.7 Sgabello o ripiano apposito per bagagli (2) (3) (4) (5)
 - 2.07.8 Angolo soggiorno arredato (5)

Avvertenza: il tavolino e comodino possono essere sostituiti da ripiani con analoga funzione
- 2.08 Sedie e poltrone nelle camere o unità abitative:
 - 2.08.1 Una sedia per letto (1) (2) (3)
 - 2.08.2 Una poltroncina per letto (4) (5)
- 2.09 Disponibilità di suites (5)
- 2.10 Televisione:
 - 2.10.1 In tutte le camere o unità abitative (4) (5)
 - 2.10.2 Con antenna satellitare (5)
 - 2.10.3 Ad uso comune (1) (2) (3) (obbligatoria solo per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di televisione)
- 2.11 Chiamata per il personale:
 - 2.11.1 Chiamata con telefono (3) (4) (5)
 - 2.11.2 Chiamata con telefono o campanello (1) (2)
- 2.12 Telefono nelle camere o unità abitative:
 - 2.12.1 Abilitato alla chiamata esterno diretta(3)(4)(5)
- 2.13 Linee telefoniche esterne:
 - 2.13.1 Un apparecchio telefonico per uso comune (1) (2) (3) (4) (5)
 - 2.13.2 Cabina telefonica per clienti (5)
 - 2.13.3 Spazio riservato per le telefonate dei clienti (3) (4)
- 2.14 Telex e/o telefax (3) (4) (5)
- 2.15 Locali di ricevimento e soggiorno:
 - 2.15.1 Un locale (che può coincidere con la sala ristorante o il bar) (1)
 - 2.15.2 Sala/e di superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala ristorante o il bar qualora le somministrazioni vengano effettuate anche alla clientela di passaggio) non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 camere, mq 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni camera oltre la ventesima (2)
 - 2.15.3 Come 2.15.2, maggiorata del 20% (3)
 - 2.15.4 Come 2.15.2, maggiorata del 30% (4)
 - 2.15.5 Come 2.15.2, maggiorata del 50% (5)
- 2.16 Sala ristorante:
 - 2.16.1 In locale apposito (5)
 - 2.16.2 In locale apposito negli esercizi che forniscono il servizio (4)
- 2.17 Bar:

2.17.1 Banco bar in area appositamente attrezzata (4) (5)

2.17.2 Banco bar posto in locale comune (3)

2.17.3 Attrezzatura bar posta in locale comune (2)

2.18 Sale separate:

2.18.1 Sala per riunioni (5)

2.18.2 Sala soggiorno e svago (4) (5)

2.19 Ingresso protetto da portico o pensilina (5)

2.20 Ingresso separato per i bagagli (5)

2.21 Locali di servizio (offices) ai piani (5)

2.22 Silenziosità:

2.22.1 Insonorizzazione di tutte le camere o unità abitative (5)

2.23 Qualità e stato di conservazione:

2.23.1 Qualificata in base alla classe di appartenenza

ALLEGATO B - Standard qualitativi minimi per la classificazione delle residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, distinti per classe

1. Prestazione di servizi

1.01 Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni:

1.01.1 Assicurati 16/24 ore con personale addetto (4) 1.01.2 assicurati 14/24 ore con personale addetto (3)

1.01.3 Assicurati 12/24 ore (2)

1.02 Servizio di notte:

1.02.1 Addetto al servizio di notte (4)

1.02.2 Addetto disponibile a chiamata (2) (3)

1.03 Servizio custodia valori:

1.03.1 Cassetta di sicurezza nelle unità abitative o cassaforte nella residenza turistica alberghiera (4)

1.03.2 Servizio custodia valori (3)

1.04 Trasporto interno dei bagagli:

1.04.1 Assicurato 12/24 ore (4)

1.04.2 Assicurato 8/24 ore (3)

1.05 Servizio di bar in locale comune o nelle unità abitative:

1.05.1 Assicurato 14/24 ore (4)

1.05.2 Assicurato 12/24 ore (3)

1.06 Divise per il personale (4)

1.07 Lingue estere correntemente parlate dal personale di ricevimento e di portineria:

1.07.1 2 Lingue (4)

1.07.2 1 Lingua (3)

1.08 Cambio biancheria da letto e da bagno:

ad ogni cambio di cliente e:

- Tutti i giorni (4)

- A giorni alterni (3)

- Due volte alla settimana (2) (salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)

1.09 Pulizia:

pulizia ad ogni cambio di cliente e:

- Tutti i giorni (4)

- A giorni alterni (3)

- Due volte alla settimana (2)

1.10 Servizio di lavatura e stiratura biancheria degli ospiti (4)

2. Dotazioni struttura

2.01 Locali di ricevimento e soggiorno:

2.01.1 una sala per uso comune (che può coincidere con la sala ristorante o il bar) (2)

2.01.2 una sala di uso comune di superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala ristorante o il bar qualora le somministrazioni vengano effettuate anche alla clientela di passaggio) non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, mq 1 per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima e di mq 0,5 per ogni unità oltre la ventesima (3)

2.01.3 come 2.01.2, maggiorata del 10% (4)

2.02 Vani distinti per camere e soggiorno-cucina (4)

2.03 Riscaldamento:

in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni l'obbligo non sussiste per gli esercizi con apertura limitata alla stagione estiva)

2.04 Aria condizionata o impianto di raffrescamento:

2.04.1 regolabile dal cliente (4)

2.05 Ascensore:

2.05.1 negli esercizi qualunque sia il numero dei piani (4)

2.05.2 negli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno) (3) (2)

2.06 Posto telefonico per clienti (2) (3) (4)

2.07 Posto auto assicurato per ciascuna unità abitativa (4)

3. Dotazioni minime delle unità abitative

3.01 Dotazioni per il soggiorno ed il pernottamento:

3.01.1 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili (4) (3) (2)

3.01.2 armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione, lampade o appliques (4) (3) (2)

3.01.3 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto (4) (3) (2)

3.01.4 poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili (4)

3.01.5 poltrone o divano nel soggiorno (3)

3.02 Dotazione per la preparazione dei cibi:

3.02.1 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione (4) (3) (2)

3.02.2 frigorifero (4) (3) (2)

3.02.3 lavello con scolapiatti (4) (3) (2)

3.02.04 per ciascuna persona ospitabile (4) (3) (2):

- 2 coltelli

- 2 forchette

- 2 cucchiari

- 2 piatti piani

- 1 piatto fondo

- 2 bicchieri

- 1 tazza

- 1 tazzina

3.02.5 per ciascuna unità abitativa (4) (3) (2):

- 1 batteria da cucina

- 2 coltelli da cucina

- 1 zuccheriera

- 1 caffettiera

- 1 scolapasta

- 1 mestolo

- 1 insalatiera

- 1 grattugia
- 1 spremiagrumi
- 1 apribottiglia/cavatappi
- 1 bricco per il latte
- 1 pattumiera con sacchetti di plastica
- 3.02.6 cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde) (4)
- 3.02.7 tovaglia, tovagliolini e canovacci da cucina (4) (3)

3.03 Dotazioni bagno

- 3.03.1 lavandino, doccia o vasca, tazza (4) (3) (2)
- 3.03.2 saponetta (4) (3) (2)
- 3.03.3 telo da bagno per persona (4) (3) (2)
- 3.03.4 asciugamano per persona (4) (3) (2)
- 3.03.5 salvietta per persona (4) (3) (2)
- 3.03.6 carta igienica con riserva (4) (3) (2)
- 3.03.7 sacchetti igienici (4) (3) (2)
- 3.03.8 cestino rifiuti (4) (3) (2)
- 3.03.9 specchio e contigua presa per energia elettrica (4) (3) (2)
- 3.03.10 mensola (4) (3) (2)
- 3.03.11 scopettino (4) (3) (2)
- 3.03.12 asciugacapelli (4)
- 3.03.13 bagnoschiuma (4) (3)

3.04 Dotazione generale delle unità abitative:

- 3.04.1 impianto di erogazione acqua calda e fredda (4) (3) (2)
- 3.04.2 scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti (4) (3) (2)
- 3.04.3 televisore a colori (4) (3)
- 3.04.4 antenna satellitare (4)
- 3.04.5 chiamata telefonica diretta del personale (4) (3)
- 3.04.6 telefono abilitato alla chiamata esterna diretta (4) (3)
- 3.04.7 necessario per scrivere (4) (3)

4. Prestazione di servizi

- 4.01 Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni

ALLEGATO C - Standard qualitativi minimi per la classificazione delle attività di bed and breakfast.

- Servizio custodia valori: (3, 4)
- Frigo bar:
 - 1) in tutte le camere (4)
 - 2) in almeno 1 camera (3)
- Lingue estere parlate:
 - 1) almeno una lingua (4)
- Cambio biancheria compresa quella del bagno:
 - 1) a giorni alterni (4)
 - 2) due volte alla settimana (1,2,3)
- Accessori dei locali-bagno di pertinenza delle camere:
 - 1) saponetta (1,2,3,4)
 - 2) bagnoschiuma (2,3,4)
 - 3) sali da bagno (4)
 - 4) un telo da bagno per persona (1,2,3,4)
 - 5) un asciugamano per persona (1,2,3,4)

- 6) una salvietta per persona (1,2,3,4)
- 7) riserva di carta igienica (1,2,3,4)
- 8) sacchetti igienici (1,2,3,4)
- 9) cestino rifiuti (1,2,3,4)
- 10) asciugacapelli (3,4)
- Pulizia nelle camere o unità abitative:
 - 1) una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (3,4)
 - 2) una volta al giorno (1,2)
- Riscaldamento:
 - 1) in tutto l'esercizio (1,2,3,4)
- Aria condizionata:
 - 1) in tutti i locali (4)
 - 2) in almeno 1 camera da letto (3)
- Ascensore: (3,4)
(valida per gli esercizi di B&B localizzati oltre al secondo piano fuori terra).
- Arredamento delle camere:
 - 1) letto, armadio, specchio (1,2,3,4)
 - 2) comodino e tavolino (sostituibili da ripiani con analoga funzione) (1,2,3,4)
 - 3) lampade o appliques da comodino (1,2,3,4)
 - 4) cestino rifiuti (1,2,3,4)
 - 5) sgabello o ripiano apposito per bagagli (2,3,4)
- Sedie e poltrone nelle camere o unità abitative:
 - 1) una sedia per letto (1,2,3,4)
 - 2) una poltroncina per letto (3,4)
- Televisione:
 - 1) in tutte le camere (4)
 - 2) con antenna satellitare (4)
 - 3) ad uso comune (2,3,4)
- Telefono:
 - 1) apparecchio telefonico per uso comune (1,2,3,4)
 - 2) apparecchio telefonico in camera (4)
- Assenza barriere architettoniche (4)
- Sala per colazione (3,4)
- Sala soggiorno lettura (4)
- Camere con vista panoramica (3,4)
- Seggiolone per bambini (2,3,4)
- Lettino/culla per bambini (2,3,4)
- Servizio sveglia (1,2,3,4)
- Possibilità di utilizzo lavatrice (3,4)
- Possibilità di utilizzo ferro da stiro (3,4)
- Possibilità di utilizzo computer (4)
- Giardino (3,4)

Per le tipologie di immobile che lo prevedono:

- Area esterna giochi bambini (4)
- Accettazione animali domestici (3,4)
- Parcheggio riservato (4)

Per le tipologie di immobile che lo consentono

- Idoneo dispositivo e mezzi antincendio

secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco (3,4)

- Bagno riservato alla camera (3,4)
- Prima colazione:
 - cibi preconfezionati (1,2,3,4)
 - a buffet (2,3,4)
 - su ordinazione (4)

ALLEGATO D – Disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento.

1. Si intendono per tali locali:

- a) Teatri;
- b) Cinematografi;
- c) Cinema - teatri;
- d) Auditori e sale convegno;
- e) Locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;
- f) Sale da ballo e discoteche;
- g) Teatri tenda;
- h) Circhi;
- i) Luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;
- j) Luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.

Rientrano nel campo di applicazione i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Ai locali di trattenimento, di cui alla precedente lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, si applicano le disposizioni di cui al titolo XI.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione:

- a) I luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m. 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;
- b) I locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- c) I pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
- d) I pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale «karaoke» o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
- e) I pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi).

3. Le disposizioni si applicano ai locali di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso, già adibiti ad attività di cui al comma 1, nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di cui all'art. 31 lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457. Nel caso che gli interventi, effettuati su locali esistenti, comportino la sostituzione o modifica di impianti e/o attrezzatura di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive e/o del sistema di vie di uscita, e/o ampliamenti, le presenti disposizioni si applicano solamente agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati su locali esistenti,

che non comportino un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

TITOLO I

Definizioni

Ai fini delle presenti norme, si definiscono:

- **AUDITORI E SALE CONVEGNO:** locali destinati a concerti, conferenze, congressi e simili;
- **CINEMA E TEATRI:** locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ed attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
- **CINEMATOGRAFI:** locali, con o senza semplice pedana, destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche;
- **CIRCHI:** locali destinati alla presentazione al pubblico di manifestazioni di abilità, forza e coraggio, con o senza l'intervento di animali feroci o domestici;
- **LOCALI:** insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo e trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi, convenzionalmente si considerano anche le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere i) ed l);
- **LOCALI DI TRATTENIMENTO:** locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli;
- **LOCALI MULTIUSO:** locali adibiti ordinariamente ad attività non rientranti nel campo di applicazione della normativa sui pubblici spettacoli, utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici spettacoli;
- **LUOGHI ALL'APERTO:** luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;
- **SALA:** area del locale utilizzata dal pubblico per assistere ad uno spettacolo, ad una proiezione cinematografica, ad una audizione, ad una riunione o destinata a trattenimenti;
- **SALE DA BALLO E DISCOTECHE:** locali destinati a trattenimenti danzanti;
- **SCENA:** area destinata alla rappresentazione di spettacoli al pubblico; la scena comprende il palcoscenico, gli scenari nonché tutte le altre attrezzature ed allestimenti necessari all'effettuazione di rappresentazioni teatrali e di spettacoli in genere.

La scena in relazione alla sua ubicazione rispetto alla sala può essere:

 - a) Di tipo separato dalla sala, quando è separata rispetto alla sala ed ai locali di servizio con strutture resistenti al fuoco e l'unica apertura con la sala è costituita dal boccascena;
 - b) Di tipo integrato nella sala, quando non esiste nessuna separazione tra l'area scenica e quella destinata al pubblico.
- **SPAZIO CALMO:** luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie in attesa di soccorsi;
- **SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTI:** luoghi destinati ad attività spettacolari, trattenimenti o attrazioni, allestiti mediante attrezzature mobili, all'aperto, ovvero in parchi permanenti;
- **TEATRI:** locali in cui si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di rivista e varietà, caratterizzati dalla scena, ivi compresi i locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico;
- **TEATRI TENDA:** locali con apertura a tenda destinati a spettacoli vari.

TITOLO II

Disposizioni generali per la costruzione dei locali.

2.1 Ubicazione

2.1.1 Generalità

I locali al chiuso, destinati a trattenimenti e pubblici spettacoli, possono essere ubicati:

- a) In edifici isolati dagli altri;
- b) In edifici adiacenti con proprie strutture indipendenti;
- c) Nel volume di edifici aventi destinazione diversa. Qualora in essi si svolgano attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, queste ultime devono essere limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), fermo restando l'osservanza delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi per le specifiche attività.

2.1.2 Scelta dell'area

In sede progettuale, deve essere assicurato il rispetto delle distanze di sicurezza esterne dagli insediamenti circostanti, previste dalle specifiche regolamentazioni di prevenzione incendi, relative alle attività in essi svolte.

2.1.3 Accesso all'area

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi all'area ove sorgono i locali oggetto della presente regola tecnica devono avere i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,5 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di volta: 13 m;
- pendenza: non superiore al 10%;
- resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore; passo 4 m).

L'eventuale utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza del locale, ai fini del parcheggio di autoveicoli, può essere consentito a condizione che non siano pregiudicati l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non costituiscano ostacolo al deflusso del pubblico.

Per i locali siti ad altezza superiore a 12 m, deve essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco, almeno ad una qualsiasi finestra o balcone che consenta l'accesso ad ogni piano.

Qualora non sia possibile soddisfare i requisiti di cui al presente punto, devono essere adottate misure atte a consentire l'operatività dei soccorsi.

2.1.4 Ubicazione ai piani interrati.

I locali al chiuso non possono essere ubicati oltre il secondo piano interrato, fino alla quota di - 10 m rispetto al piano di riferimento.

I predetti locali, se ubicati a quote comprese tra - 7,5 m e - 10 m devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler) e devono disporre di uscite ubicate lungo il perimetro che immettono direttamente in luoghi sicuri dinamici.

2.2 SEPARAZIONI - COMUNICAZIONI

2.2.1 Generalità.

I teatri di capienza superiore a 2000 spettatori devono essere ubicati esclusivamente in edifici di cui al punto 2.1.1, lettera a).

I locali ubicati in edifici di cui al punto 2.1.1, lettere b) e c), devono essere separati da attività non pertinenti ed a diversa destinazione mediante strutture di resistenza al fuoco almeno REI 90 senza comunicazioni.

In uno stesso edificio possono coesistere più locali, ubicati anche su piani diversi, purché ciascuno di tali locali sia dotato di ingressi e di vie di uscita indipendenti.

2.2.2 Complessi multisala.

È consentito che:

- a) Più locali della stessa tipologia, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), d), e), f), siano serviti da un unico atrio purché separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI 60, non comunicanti fra loro direttamente e provvisti di vie di uscita indipendenti;
- b) Più locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ed un unico locale, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), di capienza non superiore a 1000 spettatori e con scena separata dalla sala, siano serviti da un unico atrio alle condizioni di cui alla precedente lettera a);
- c) Più locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), siano serviti da unico atrio alle seguenti condizioni:
 - Siano separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI 90;
 - Non comunichino tra loro direttamente;
 - Siano provvisti di vie di uscita indipendenti;
 - La capienza complessiva non superi i 1000 spettatori;
 - La capienza delle singole sale non superi i 500 spettatori;
 - I locali siano ubicati esclusivamente fuori terra, non sovrapposti fra loro, ed il pavimento delle singole sale sia a quota non superiore a 7,5 m rispetto al piano di riferimento;
 - La scena dei singoli locali sia separata dalla sala.

2.2.3 Comunicazioni con altre attività

È consentito che:

- a) I locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), comunichino con le attività indicate ai punti 85, 86 e 89 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), purché pertinenti, tramite filtro a prova di fumo dotato di porte resistenti al fuoco almeno REI 30; dette comunicazioni non possono essere considerate ai fini del computo delle vie di uscita. Salvo quanto disposto nelle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, le strutture di separazione devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60; b) i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), comunichino con le parti comuni di centri commerciali alle condizioni di cui alla precedente lettera a); salvo quanto disposto nelle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, le strutture di separazioni devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 90;
 - c) I locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), comunichino con le attività indicate al punto 84 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, purché pertinenti, alle condizioni di cui alla precedente lettera a);
 - d) I locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), comunichino con le sale consumazione di ristoranti e simili alle condizioni di cui alla precedente lettera a);
 - e) I locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), comunichino con sale giuochi, purché pertinenti, tramite porte resistenti al fuoco almeno REI 60; dette comunicazioni non possono essere considerate ai fini del computo delle vie di uscita.
- I locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere d), e), f), annessi alle attività indicate al punto 84 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, devono osservare le specifiche disposizioni riportate al punto 8.4 del decreto 9 aprile 1994 del Ministro dell'interno (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994).

2.2.4 Abitazioni ed esercizi ammessi entro i locali.

In un locale sono ammessi soltanto gli ambienti necessari alla sua gestione ed amministrazione, nonché l'abitazione del custode. Quest'ultima deve essere separata dagli altri ambienti del locale con strutture resistenti al fuoco almeno REI 90 e può avere un'unica porta di comunicazione con gli stessi, purché resistente al fuoco almeno REI 90 e dotata di dispositivo di autochiusura.

All'interno del locale sono ammessi esercizi di bar, che qualora non siano destinati esclusivamente al servizio del locale, devono essere dotati di uscite dirette su pubblica via o piazza, da non computarsi tra le uscite destinate allo sfollamento degli spettatori.

Sono consentiti all'interno del locale spazi allestiti per l'esposizione o vendita, destinati esclusivamente al pubblico ammesso nel locale, alle seguenti condizioni:

- a) Siano ubicati nell'area di pertinenza dell'atrio di ingresso e disposti in modo tale da non costituire ostacolo al deflusso del pubblico;

- b) Abbiano superficie complessiva non superiore a 200 m²;
- c) Qualora abbiano superficie complessiva superiore a 10 m², l'area di pertinenza dovrà essere protetta con impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler).

2.3 STRUTTURE E MATERIALI

2.3.1 Resistenza al fuoco delle strutture

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi, ecc.).

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali suddetti, nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico d'incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella citata circolare n. 91/61, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.

Le strutture portanti e quelle separanti dei locali inseriti in edifici pluripiano devono comunque possedere caratteristiche di resistenza al fuoco, rispettivamente R e REI, non inferiori ai seguenti valori:

ALTEZZA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO	R	REI
fino a 12 m	60	60
superiore a 12 m e fino a 24 m	90	90
superiore a 24 m	120	90

I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri elementi di chiusura vanno valutati ed attestati in conformità al decreto 14 dicembre 1993 del Ministro dell'interno (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993).

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative di prevenzione incendi.

Reazione al fuoco dei materiali

Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali devono essere le seguenti:

- a) Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle rampe, nei passaggi in genere e nelle vie di esodo, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione, al massimo, del 50% della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitti + proiezioni orizzontali delle scale); per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0;
- b) In tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1;
- c) I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi e simili) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1;
- d) Le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM;
- e) I sedili non imbottiti costituiti da materiali combustibili devono essere di classe non superiore a 2;
- f) I materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1; nel caso di materiale isolante in vista, con componente isolante non direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1;
- g) I materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere messi in opera in aderenza agli elementi costruttivi o riempiendo con materiale incombustibile eventuali intercapedini. Ferme restando le limitazioni di cui alla precedente lettera a), è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista, posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe

- di reazione al fuoco non superiore ad 1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco;
- h) I materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati ai sensi del decreto 26 giugno 1984 del Ministro dell'interno (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984);
 - i) Qualora siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi e/o impianti di spegnimento automatico, può consentirsi l'impiego di materiali di classe 1, 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2 precedentemente indicate, con esclusione dei tendaggi, controsoffitti e materiali di rivestimento posti non in aderenza per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1, nonché delle poltrone e dei mobili imbottiti per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1 IM;
 - j) E' consentita la posa in opera, a parete e a soffitto, di rivestimenti lignei opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto 6 marzo 1992 del Ministro dell'interno (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992);
 - k) Per il palcoscenico e la sala è ammesso il pavimento in legno; negli altri ambienti tale tipo di pavimento può essere consentito purché stabilmente aderente a strutture non combustibili o rivestite con materiali di classe 0;
 - l) E' consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni ed interni;
 - m) I lucernari devono avere vetri retinati oppure essere costruiti in vetrocemento o con materiali combustibili purché di classe 1 di reazione al fuoco;
 - n) I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere incombustibili. È consentita l'installazione di materiali isolanti combustibili all'interno di intercapedini delimitate da strutture realizzate con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30.

2.3.3 Materiale scenico

Per la realizzazione degli scenari fissi e mobili (quinte, velari, tendaggi e simili) è ammesso l'impiego di materiali combustibili di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.

È consentito l'impiego di materiali di classe superiore a 2 a condizione che siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza della scena, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi e/o impianti di spegnimento automatico.

In alternativa la classe di reazione al fuoco può essere attribuita senza l'esecuzione dei metodi di preparazione e manutenzione di cui all'allegato 6 al decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, con la produzione della relativa documentazione probante.

Di tale circostanza deve essere fatta menzione nel certificato di prova la cui validità è comunque limitata a sei mesi con l'obbligo di non effettuare lavaggi o altre operazioni di manutenzione che possano alterare le caratteristiche di reazione al fuoco.

Nei locali con scena di tipo integrato nella sala, i materiali allestiti nell'area scenica devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

2.3.4 Materiali di copertura

I materiali impiegati nella copertura dei locali devono avere caratteristiche di reazione al fuoco secondo quanto previsto al punto 2.3.2.

È consentito che il materiale dei tendoni dei circhi, teatri tenda e strutture similari sia di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.

TITOLO III

Distribuzione e sistemazione dei posti nella sala.

3.1 DISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE

Nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), i posti a sedere, di tipo fisso, devono essere distribuiti in settori con non più di 160 posti, con un massimo di 16 posti per fila e di 10 file.

Quando la distanza tra gli schienali delle file è di almeno 1,1 m. i posti a sedere possono essere distribuiti in settori di 300 posti con un massimo di 20 posti per fila e di 15 file.

I settori devono essere separati l'uno dall'altro mediante passaggi longitudinali e trasversali di larghezza non inferiore a 1,2 m.

Tra i posti a sedere e le pareti della sala deve essere lasciato un passaggio di larghezza non inferiore a 1,2 m.

Su conforme parere dell'autorità competente, si può consentire che file al massimo di 4 posti vengano accostate alle pareti laterali della sala.

Nei locali con capienza non superiore a 150 posti è consentita una larghezza delle corsie di passaggio non inferiore a 0,9 m.

In galleria, tra la balaustra e la prima fila.

antistante di posti, deve essere lasciato un passaggio di larghezza non inferiore a 0,6 m, misurato a sedile abbassato.

L'altezza della balaustra deve essere non inferiore a 1 m.

Nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere e), f), la distribuzione dei posti a sedere, pur realizzata secondo le necessità, non deve in ogni caso costituire impedimenti ed ostacoli all'esodo delle persone in caso di emergenza.

3.2 SISTEMAZIONE DEI POSTI FISSI A SEDERE

La distanza tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente schienale della fila successiva deve essere di almeno 0,8 m.

La larghezza di ciascun posto deve essere almeno di 0,5 m con braccioli e di 0,45 m senza braccioli.

Le sedie e le poltrone devono essere saldamente fissate al suolo ed avere sedile del tipo a ribaltamento automatico o per gravità. Quando la distanza tra gli schienali di file successive è di almeno 1,1 m è consentito che il sedile sia del tipo fisso.

Sono ammessi sedili mobili esclusivamente nei palchi.

Nei locali non provvisti di posti a sedere fissi, è consentito l'impiego temporaneo di sedie purché collegate rigidamente tra loro in file. Ciascuna fila può contenere al massimo 10 sedie in gruppi di 10 file.

È vietato collocare sedili mobili e sedie a rotelle nei passaggi e nei corridoi.

3.3 SISTEMAZIONE DEI POSTI IN PIEDI

Nessun spettatore può sostare nei passaggi esistenti nella sala.

Nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), non sono consentiti posti in piedi se non in aree riservate e purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) Il numero dei posti in piedi autorizzati sia fissato in ragione di 35 spettatori ogni 10 m² di superficie all'uopo destinata;
- b) I posti in piedi siano computati agli effetti della larghezza delle uscite;
- c) Le aree siano disposte soltanto posteriormente ai posti a sedere, in modo da lasciare sempre liberi i percorsi di ingresso e di uscita.

In caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, la sistemazione del pubblico in piedi nell'area destinata all'attività sportiva è consentita fino ad un massimo di 20 spettatori ogni 10 mq di superficie all'uopo destinata.

TITOLO IV

Misure per l'esodo del pubblico dalla sala

4.1 AFFOLLAMENTO

L'affollamento massimo deve essere stabilito come segue:

- a) Nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), pari al numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedito capacità motorie;
- b) Nei locali di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 0,7 persone al metro quadrato;
- c) Nelle sale da ballo e discoteche di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 1,2 persone al metro quadrato.

4.2 CAPACITÀ DI DEFLUSSO

La capacità di deflusso per i locali al chiuso non deve essere superiore ai seguenti valori:

- a) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra più o meno 1 m rispetto al piano di riferimento;
- b) 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra più o meno 7,5 m rispetto al piano di riferimento;
- c) 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di 7,5 m rispetto al piano di riferimento.

La capacità di deflusso per i locali all'aperto non deve essere superiore a 250.

4.3 SISTEMA DELLE VIE DI USCITA

4.3.1 Generalità

Ogni locale deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo affollamento previsto ed alle capacità di deflusso sopra stabilite, che, attraverso percorsi indipendenti, adduca in luogo sicuro all'esterno.

I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi in genere.

L'altezza dei percorsi deve essere, in ogni caso, non inferiore a 2 m.

La larghezza utile dei percorsi deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati quelli posti ad un'altezza superiore a 2 m ed i corrimano con sporgenza non superiore ad 8 cm.

Nei passaggi interni alla sala, qualora sia necessario realizzare gradini per superare dislivelli, gli stessi debbono avere pedate ed alzate di dimensioni rispettivamente non inferiori a 30 cm (pedata) e non superiori a 18 cm (alzata), ed essere segnalati con appositi dispositivi luminosi.

Le uscite dalla sala devono essere distribuite con criteri di uniformità e di simmetria rispetto all'asse longitudinale della stessa. Qualora ciò risulti impossibile, deve provvedersi ad assicurare lo sfollamento dai vari settori con opportuno studio del movimento del pubblico in uscita e con conseguente dimensionamento dei corridoi di disimpegno interni.

La pendenza di corridoi e passaggi non può essere superiore al 12%. Le rampe ubicate lungo le vie di uscita, a servizio di aree ove è prevista la presenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie, non possono avere pendenza superiore all'8%.

Quando il pavimento inclinato immette in una scala, la pendenza deve interrompersi almeno ad una distanza dalla scala di 1,2 m.

I pavimenti in genere ed i gradini in particolare non devono avere superfici sdruciolevoli. Le superfici lungo le vie di uscita esposte alle intemperie devono essere tenute sgombre da neve e ghiaccio e se del caso adeguatamente protette.

Superfici vetrate e specchi non devono essere installati se possono trarre in inganno sulla direzione dell'uscita.

Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che possono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.

Gli eventuali guardaroba non possono essere previsti nelle scale o nelle loro immediate vicinanze, ed, in ogni caso, devono essere ubicati in modo tale che il loro utilizzo da parte degli spettatori, non costituisca ostacolo alla normale circolazione ed al deflusso del pubblico.

4.3.2 Numero delle uscite.

Il numero delle uscite, che dal locale adducono in luogo sicuro all'esterno, deve essere non inferiore a tre. Dette uscite vanno ubicate in posizioni ragionevolmente contrapposte.

Per i locali di capienza non superiore a 150 persone possono essere previste due sole uscite.

Le uscite devono essere dotate di porte apribili nel verso dell'esodo con un sistema a semplice spinta.

Nella determinazione del numero delle uscite possono essere computati i vani di ingresso purché dotati di porte apribili nel verso dell'esodo.

Nei complessi multisala, ogni sala deve essere provvista di un proprio sistema indipendente di vie di uscita. È consentito che gli ingressi alle singole sale dall'atrio comune vengano

computati nella determinazione del numero delle uscite purché siano protetti con porte resistenti al fuoco di caratteristiche almeno REI 30, con apertura nel verso dell'esodo e dotate di dispositivo di autochiusura.

4.3.3 Larghezza delle vie di uscita.

La larghezza di ogni singola via di uscita deve essere multipla del modulo di uscita (0,6 m) e comunque non inferiore a due moduli (1,2 m).

La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli di uscita, è determinata dal rapporto tra l'affollamento previsto al piano e la capacità di deflusso relativa.

Per i locali che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono su luogo sicuro all'aperto, viene calcolata sommando gli affollamenti previsti su due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

Per i locali con capienza non superiore a 150 persone è ammesso che le uscite abbiano larghezza inferiore a 1,2 m, con un minimo di 0,9 m, purché conteggiate come un modulo.

4.3.4 Lunghezza delle vie di uscita.

Per i locali al chiuso, la lunghezza massima del percorso di uscita, misurata a partire dall'interno della sala, fino a luogo sicuro, o scala di sicurezza esterna rispondente ai requisiti di cui al punto 4.5.4, non deve essere superiore a 50 m, oppure 70 m se in presenza di efficaci impianti di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi.

Per i locali distribuiti su più piani fuori terra, qualora per le caratteristiche planovolumetriche degli stessi, non sia possibile il rispetto delle lunghezze sopra riportate, sono consentiti percorsi di uscita di maggior lunghezza alle seguenti condizioni:

- 1) I locali devono essere ubicati in edifici con non più di quattro piani fuori terra;
- 2) Le scale che fanno parte del sistema di vie di esodo, devono essere di tipo protetto con caratteristiche di resistenza al fuoco conformi a quanto previsto al punto 2.3.1, e devono immettere direttamente su luogo sicuro all'esterno;
- 3) La lunghezza del percorso al piano per raggiungere la più vicina scala protetta non deve essere superiore a 40 m.

I percorsi interni alla sala, fino alle uscite dalla stessa, vanno calcolati in linea diretta, non considerando la presenza di arredi, tavoli e posti a sedere, a partire da punti di riferimento che garantiscano l'intera copertura della sala ai fini dell'esodo, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) Da ciascuno dei predetti punti devono essere garantiti percorsi alternativi; si considerano tali quelli che, a partire da ciascun punto di riferimento, formano un angolo maggiore di 45°;
- b) Qualora la condizione di cui alla precedente lettera a) non sia rispettata, la lunghezza del percorso, misurata fino al punto dove c'è disponibilità di percorso alternativo, deve essere limitata a 15 m.

A titolo esemplificativo, si riporta, nelle tavole allegate, l'individuazione di tali punti relativamente a sale servite da uscite distribuite con criteri di uniformità e simmetria.

Quando un percorso di esodo, a servizio di un'area riservata a persone con limitate o ridotte capacità motorie, ha una lunghezza fino al luogo sicuro superiore a 30 m e comprende una o più rampe di scale, deve essere attrezzato con spazi calmi.

4.4 PORTE.

Le porte situate sulle vie di uscita devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta. Esse vanno previste a uno o due battenti. I battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli.

Le porte che danno sulle scale non devono aprirsi direttamente sulle rampe, ma sul pianerottolo senza ridurne la larghezza.

I serramenti delle porte di uscita devono essere provvisti di dispositivi a barre di comando tali da consentire che la pressione esercitata dal pubblico sul dispositivo di apertura, posto su uno qualsiasi dei battenti, comandi in modo sicuro l'apertura del serramento.

Le porte devono essere di costruzione robusta.

Le superfici trasparenti delle porte devono essere costituite da materiali di sicurezza.

4.5 SCALE.

4.5.1 Generalità

Le scale devono avere strutture resistenti al fuoco in relazione a quanto previsto al punto 2.3.1.

4.5.2 Gradini, rampe, pianerottoli

I gradini devono essere a pianta rettangolare, avere pedate ed alzate di dimensioni costanti, rispettivamente non inferiori a 30 cm (pedata) e non superiore a 18 cm (alzata).

Sono ammessi gradini a pianta trapezoidale, purché la pedata sia di almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

Le rampe delle scale devono avere non meno di tre e non più di quindici gradini. Le rampe devono avere larghezza non inferiore a 1,2 m.

I pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle rampe.

Nessuna sporgenza deve esistere nelle pareti delle scale per un'altezza di 2 m dal piano di calpestio.

I corrimano lungo le pareti non devono sporgere più di 8 cm e le loro estremità devono essere arrotondate verso il basso o rientrare, con raccordo, verso le pareti stesse.

Le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate di corrimano centrale.

Qualora le scale siano aperte su uno o entrambi i lati, devono avere ringhiere o balaustre alte almeno 1 m, atte a sopportare le sollecitazioni derivanti da un rapido deflusso del pubblico in situazioni di emergenza o di panico.

4.5.3 Ventilazione.

I vani scala devono essere provvisti superiormente di aperture di aerazione con superficie non inferiore a 1 m², con sistema di apertura degli infissi comandato automaticamente da rivelatori di incendio o manualmente in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata.

4.5.4 Scale di sicurezza esterne

Quando sia prevista la realizzazione di scale di sicurezza esterne, le stesse devono essere realizzate secondo i criteri sotto riportati:

- a) Possono essere utilizzate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m;
- b) Devono essere realizzate con materiali di classe 0 di reazione al fuoco;
- c) La parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI 60.

In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato.

4.6 ASCENSORI - SCALE MOBILI.

Gli ascensori e i montacarichi devono rispettare le disposizioni antincendio previste al punto 2.5 del decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246 (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1987).

Gli ascensori e i montacarichi non devono essere utilizzati in caso d'incendio ad eccezione degli ascensori antincendio.

Negli edifici di altezza antincendio superiore a 24 m, deve essere previsto almeno un ascensore antincendio da realizzarsi secondo quanto disposto al punto 6.8 del decreto 9 aprile 1994 del Ministro dell'interno (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994).

Le eventuali scale mobili non vanno computate ai fini del dimensionamento delle vie di uscita.

Occorre prevedere un sistema automatico che comandi il blocco delle scale mobili nonché il riporto al piano di uscita degli ascensori in caso di incendio.

TITOLO V

Disposizioni particolari per la scena.

5.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Le scene, sia di tipo separato che integrato rispetto alla sala, devono contenere unicamente gli scenari, gli spezzati e gli attrezzi necessari per lo spettacolo del giorno, che devono essere collocati in modo da non ingombrare i passaggi e rendere accessibili le attrezzature ed i mezzi antincendio.

I depositi ed i laboratori non devono avere alcuna comunicazione con la scena e con le aree riservate al pubblico, fatto salvo i magazzini di servizio, strettamente destinati a ricevere gli scenari e le attrezzature per gli spettacoli in corso, che possono comunicare direttamente con la scena tramite porte resistenti al fuoco REI 90 e restare aperti per il tempo strettamente necessario per lo spostamento dei materiali.

I camerini ed i locali riservati agli artisti non possono comunicare direttamente con la scena.

L'uso nella rappresentazione di fuochi di artificio, di fiamme libere e di spari con armi, deve essere oggetto di valutazione da parte dell'autorità competente e non può essere autorizzato in mancanza di misure di sicurezza appropriate ai rischi.

È vietato fumare nella scena e sue dipendenze, salvo che per esigenze sceniche.

Eventuali scarti e residui di lavori effettuati sulla scena dovranno essere rimossi prima della rappresentazione e comunque al termine dei lavori.

Nei teatri con scena di tipo separato dalla sala, al fine di consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, deve essere assicurata l'accessibilità alla zona comprendente la scena ed i locali di servizio annessi. In particolare:

a) Nei teatri di capienza superiore a 1000 spettatori, il corpo di fabbrica contenente la scena ed i locali di servizio annessi, deve essere attestato su luoghi scoperti per una frazione non inferiore al 50% del suo perimetro;

b) Nei teatri di capienza compresa tra 500 e 1000 spettatori, il corpo di fabbrica, contenente la scena ed i locali di servizio annessi, deve essere attestato su spazi scoperti per una frazione non inferiore ad un terzo del suo perimetro.

Nei teatri con scena di tipo integrato nella sala devono essere in ogni caso osservati i requisiti minimi per l'accesso all'area di cui al punto 2.1.3.

5.2. SCENA SEPARATA DALLA SALA.

5.2.1 Caratteristiche della separazione tra scena e sala.

Nei teatri con scena di tipo separato, la parte di edificio contenente la scena deve essere separata dai locali di servizio annessi e dalla sala tramite strutture resistenti al fuoco almeno REI 90.

L'unica apertura ammessa nella struttura di separazione con la sala è il boccascena.

Sono consentiti passaggi di servizio con la sala purché muniti di porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 90, provviste di dispositivo di autochiusura.

La separazione rispetto alla sala, con le caratteristiche sopra riportate, deve essere prevista qualora il teatro abbia capienza superiore a 1000 spettatori o il palcoscenico abbia superficie superiore a 150 m²; la scena deve essere in ogni caso separata dai locali attigui di servizio con strutture almeno REI 90.

Nei teatri con capienza superiore a 1000 spettatori, il boccascena deve essere munito di sipario metallico di sicurezza.

L'installazione del sipario di sicurezza non è obbligatorio nei luoghi di spettacolo, di capienza anche superiore a 1000 spettatori, nei quali solo saltuariamente vengono effettuate rappresentazioni teatrali, purché il palcoscenico abbia superficie inferiore a 150 m².

5.2.2 Altezza della scena.

Al fine di impedire che i prodotti della combustione di un eventuale incendio, sviluppatosi nell'area della scena, possano invadere la sala, la copertura della scena deve essere sopraelevata, rispetto al punto più alto della copertura della sala.

In ogni caso la copertura della scena, avente superficie di palcoscenico superiore a 150 m², deve essere sopraelevata, rispetto al punto più alto della copertura della sala, di almeno 2 m.

In presenza di scene, con superficie di palcoscenico inferiore a 150 m², è consentito che la copertura della scena sia allo stesso livello della copertura della sala purché a soffitto, tra palcoscenico ed area riservata al pubblico, sia installato un setto di

altezza non inferiore a 1,5 m, incombustibile e con caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 30.

5.2.3 Corridoi, scale, porte, uscite verso l'esterno

Ad eccezione dei magazzini di servizio, che possono comunicare direttamente con la scena alle condizioni di cui al punto 5.1, tutti i restanti locali di servizio, pertinenti la scena, devono comunicare con quest'ultima attraverso corridoi di disimpegno situati all'interno della scena.

Le comunicazioni tra la scena e i corridoi di disimpegno devono essere munite di porte resistenti al fuoco almeno REI 60, dotate di dispositivo di autochiusura. La larghezza di detti corridoi deve essere sufficiente al movimento degli artisti e delle comparse e non può essere inferiore a 1,5 m per quelli al piano del palcoscenico, ed a 1,2 m per gli altri piani. I corridoi, direttamente o attraverso passaggi e scale, devono condurre all'esterno con percorso di lunghezza non superiore a quella stabilita al punto 4.3.4 se dispongono di almeno due uscite contrapposte, o non superiore a 15 m se dispongono di una sola uscita.

Il numero delle scale deve essere stabilito in relazione all'importanza della scena ed alle necessità funzionali e di sicurezza.

Le gallerie di manovra ed i piani forati devono essere provvisti di uscite dotate di porte resistenti al fuoco almeno REI 60 con dispositivo di autochiusura, che immettano direttamente all'esterno o su di una via di uscita protetta in modo da poter essere utilizzate dal personale di scena in caso di emergenza e dai Vigili del Fuoco per l'attacco di un incendio dall'esterno.

5.2.4 Sipario di sicurezza.

5.2.4.1 Caratteristiche.

Il sipario di sicurezza deve costituire una separazione, incombustibile, resistente al fuoco REI 60, tra la sala e il palcoscenico.

Esso deve funzionare di regola a discesa verticale, deve chiudersi con velocità non minore a 0,25 m/s e resistere ad una pressione di almeno 45 daN/m², senza che si verifichino inflessioni che possano compromettere il suo funzionamento.

Il sipario di sicurezza in posizione abbassata deve fare battuta sul piano del palcoscenico in corrispondenza del muro tagliafuoco sottostante.

5.2.4.2 Comando del sipario di sicurezza

I comandi del sipario di sicurezza devono essere ubicati in posizione tale da consentire la facile e sicura manovra, assicurando la completa visibilità del sipario stesso durante la discesa.

Devono essere previsti due quadri di manovra, l'uno situato sul palcoscenico e l'altro fuori della scena.

5.2.4.3 Protezione del sipario di sicurezza.

Il sipario di sicurezza deve essere protetto dal lato della scena mediante un impianto di raffreddamento a pioggia a comando manuale. Detto comando deve essere ubicato negli stessi punti dei quadri di manovra del sipario.

La portata dell'acqua di raffreddamento deve essere non inferiore a 2 l/min per metro quadrato del sipario ed essere distribuita in modo omogeneo su tutta l'area del sipario.

5.2.5 Sistema di evacuazione fumi e calore.

La scena deve essere dotata di un efficace sistema di evacuazione fumi e calore, realizzato a regola d'arte.

I dispositivi di comando manuale del sistema devono essere ubicati in posizione segnalata e protetta in caso d'incendio.

5.2.6 Locali di servizio alla scena.

5.2.6.1 Camerini e cameroni.

I camerini ed i cameroni devono essere ubicati esternamente ai muri perimetrali della scena.

Le comunicazioni dei camerini e cameroni con la scena e con l'esterno devono avvenire attraverso i corridoi di disimpegno e le scale previste al punto 5.2.3.

Nessuna installazione, neppure provvisoria, di camerini e cameroni è consentita nella scena propriamente detta, ivi compreso il sottopalco, salvo che quest'ultimo sia dotato di proprie uscite dirette verso luogo sicuro e costituisca un compartimento antincendio di classe REI 120.

5.2.6.2 Depositi e laboratori.

I depositi e i laboratori a servizio del teatro devono essere ubicati esternamente ai muri perimetrali della scena.

Ciascuno dei suddetti locali deve disporre di accesso diretto dall'esterno e costituire compartimento antincendio di classe almeno REI 60.

Non sono consentite comunicazioni dirette con la scena, salvo che per i magazzini di servizio destinati a contenere gli scenari e le attrezzature dello spettacolo in corso, di cui al punto 5.1.

I suddetti locali devono disporre di aerazione diretta verso l'esterno mediante aperture di superficie non inferiore ad 1/40 di quella in pianta.

La superficie massima lorda di ciascun locale non potrà essere superiore a:

- 1000 m², se ubicati ai piani fuori terra;

- 500 m², se ubicati ai piani interrati.

Se il carico di incendio nei suddetti locali supera il valore di 30 kg/m² di legna standard, gli stessi devono essere protetti con impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler).

I depositi di materiali infiammabili devono essere ubicati fuori del volume del fabbricato.

Ogni deposito deve essere dotato di almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21A, 89B, C, ogni 150 m² di superficie.

5.2.7 Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

Le scene con palcoscenico di superficie superiore a 150 m², oltre alle attrezzature mobili e fisse di estinzione previste al titolo XV, devono essere protette con impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler).

5.3 SCENA INTEGRATA NELLA SALA

L'affollamento, sulla base del quale vanno dimensionate le vie di uscita, deve tenere conto, oltre che del pubblico, anche degli artisti e del personale di servizio alla scena, qualora l'area riservata alla scena non disponga di vie di uscita ad uso esclusivo.

La lunghezza massima delle vie di uscita deve essere ridotta del 20% rispetto a quanto previsto al punto 4.3.4.

Il numero di uscite dalla sala e quelle che immettono sull'esterno non possono essere in ogni caso inferiori a tre, di larghezza non inferiore a 1,2 m ciascuna.

Lo spazio riservato al pubblico deve distare almeno 2 m dalla scena.

Gli scenari devono essere di tipo fisso e di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

La sala deve essere dotata di un efficace sistema di evacuazione fumi.

TITOLO VII

Circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti.

7.1 UBICAZIONE.

Il luogo di installazione degli impianti in questione, di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, deve essere scelto in modo da conseguire l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti.

Le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una larghezza globale pari almeno alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto e l'allontanamento deve essere possibile in due sensi.

In ogni caso tra i tendoni e gli edifici circostanti deve essere interposta una distanza di rispetto non inferiore a 20 m.

L'area destinata all'installazione di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti deve essere fornita di energia elettrica, telefono e di almeno un idrante per il rifornimento degli automezzi antincendio.

7.2 DISTRIBUZIONE DEI TENDONI E DELLE ATTRAZIONI.

I tendoni e le attrazioni devono essere dislocati in modo da ridurre al minimo la possibilità di propagazione di un incendio.

In ogni caso la distanza tra i tendoni e le attrazioni limitrofe non deve essere inferiore a 6 m.

Le funi per controventare, i picchetti e i paletti per i tendoni non devono ostruire i passaggi per le persone verso luoghi sicuri. Nel caso in cui essi fiancheggiano tali passaggi, devono essere protetti e segnalati.

7.3 SCUDERIE.

Le scuderie ed altri ambienti destinati al ricovero degli animali debbono essere separati dalla sala.

7.4 DEPOSITI E LABORATORI.

Depositi ed eventuali laboratori devono essere ubicati all'esterno della sala e posti a distanza di almeno 6 m.

7.5 MISURE DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI.

I liquidi infiammabili devono essere tenuti in contenitori di sicurezza, chiusi e conservati in luoghi idonei.

Gli spazi sottostanti ed adiacenti le attrazioni, i veicoli e le carovane non devono essere utilizzati per depositare materiale combustibile o infiammabile; negli stessi spazi deve essere rimossa la vegetazione e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad evitarne la crescita, quando essa possa rappresentare pericolo d'incendio.

I contenitori di g.p.l., sia pieni che vuoti, devono essere custoditi in conformità alle specifiche norme di prevenzione incendi.

È vietato l'impiego di gas infiammabile per il gonfiaggio di palloni in vendita o in esposizione.

È proibito l'uso di fiamme e di materiali infiammabili per gli effetti speciali durante gli spettacoli a meno che non vengano adottate specifiche precauzioni per prevenire incendi.

7.6 IMPIANTI ANTINCENDIO.

Le aree destinate all'installazione di circhi e spettacoli viaggianti devono essere dotate di almeno un idrante DN 70.

Le aree destinate a parchi di divertimento permanenti devono essere fornite di una rete di idranti DN 70 distribuiti a distanza reciproca non superiore a 60 m.

7.7 DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE TECNICHE.

I progetti delle strutture dei tendoni dei circhi e delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, devono essere approvati, precedentemente al loro primo impiego, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337, e prevedere eventuali limitazioni d'impiego incluse quelle relative alle condizioni atmosferiche (neve, vento).

Tali progetti, corredati di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie d'uscita e di documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei materiali, devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo locali, unitamente ad una dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta di volta in volta dall'esercente, autorizzato all'esercizio dell'attività ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337.

Con periodicità annuale ogni struttura deve essere oggetto di una verifica da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici.

Gli esiti di detta verifica dovranno essere oggetto di apposita certificazione da tenere a disposizione degli organi di controllo locali.

Non sono ammesse coperture di tipo pressostatico.

TITOLO VIII

Teatri tenda e strutture similari.

8.1 UBICAZIONE.

L'area di installazione di teatri tenda e strutture similari deve essere rispondente a quanto previsto al punto 7.1.

8.2 AREA DELLA SCENA – CAMERINI.

L'area scenica, essendo in tali strutture del tipo integrato nella sala, dovrà osservare le disposizioni di cui al punto 5.3.

I camerini devono essere dislocati in un'area diversa da quella della scena e le comunicazioni degli stessi con la scena e con l'esterno, devono avvenire esclusivamente a mezzo di passaggi autonomi e direttamente comunicanti con l'esterno.

La larghezza di detti passaggi deve essere non inferiore a 1,2 m, onde essere valutati come uscite a servizio del palcoscenico.

Nell'impossibilità di realizzare un efficace sistema di evacuazione fumi, si deve proteggere il palcoscenico, ed i camerini, se ubicati all'interno del tendone, con un impianto di spegnimento ad acqua frazionata a comando manuale.

8.3 DEPOSITI E LABORATORI.

Eventuali magazzini e laboratori per il deposito e la lavorazione di materiale scenico devono essere sistemati all'esterno del teatro tenda.

8.4 IMPIANTI ANTINCENDIO.

L'area di installazione di un teatro tenda deve essere dotata di almeno un idrante DN 70.

Qualora la struttura sia installata in modo permanente l'impianto idrico antincendio deve essere conforme a quanto prescritto al titolo XV.

8.5 DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE TECNICHE.

I progetti relativi a teatri tenda e strutture similari, approvati dall'autorità competente, corredati di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie di uscita, e di documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei materiali, devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo locali, unitamente ad una dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta di volta in volta dall'esercente, autorizzato all'esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Con periodicità annuale ogni struttura deve essere oggetto di una verifica da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici. Gli esiti di detta verifica dovranno essere oggetto di apposita certificazione da tenere a disposizione degli organi di controllo locali.

Non sono ammesse coperture di tipo pressostatico.

TITOLO IX

Luoghi e spazi all'aperto.

L'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

L'eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi.

Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente è fatto obbligo di produrre al Comune la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

TITOLO X

Locali multiuso.

Le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi si applicano anche ai locali multiuso. Nel caso di utilizzo di impianti sportivi per lo svolgimento occasionale di intrattenimenti e spettacoli, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 18 marzo 1996 per quanto attiene la distribuzione del pubblico sulle tribune, mentre per la sistemazione del pubblico nell'area destinata all'attività sportiva si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 19 agosto 1996 e ss.mm.ii.

La capienza del pubblico in tale area dovrà in ogni caso essere verificata sulla base della larghezza delle vie di esodo a servizio della stessa e della capacità di deflusso prevista per gli impianti sportivi dal decreto ministeriale 18 marzo 1996 (50 per impianti al chiuso e 250 per impianti all'aperto).

TITOLO XI

Locali di trattenimento con capienza non superiore a 100 persone.

Per i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque essere rispettate le disposizioni del presente allegato relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati.

TITOLO XIII

Impianti elettrici.

13.1 GENERALITÀ

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186, (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23 marzo 1968).

In particolare ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti elettrici:

- Non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- Non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- Devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- Devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni «protette» e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

I seguenti sistemi di sicurezza devono disporre di impianti di sicurezza:

- a) Illuminazione;
- b) Allarme;
- c) Rivelazione;
- d) Impianti di estinzione degli incendi;
- e) Ascensori antincendio.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successivi regolamenti di applicazione.

13.2 IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA

L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ([minore uguale] 0,5 s) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione; ad interruzione media ([minore uguale] 15 s) per ascensori antincendio e impianti idrici antincendio.

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

- rivelazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 1 ora;
- ascensori antincendio: 1 ora;
- impianti idrici antincendio: 1 ora.

L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti.

L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico.

Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purché assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.

13.3 QUADRI ELETTRICI GENERALI

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

TITOLO XIV

Sistema di allarme.

I locali devono essere muniti di un sistema di allarme acustico realizzato mediante altoparlanti con caratteristiche idonee ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. Il comando di attivazione del sistema di allarme deve essere ubicato in un luogo continuamente presidiato.

TITOLO XV

Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi.

15.1 GENERALITÀ

Le attrezzature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati a regola d'arte ed in conformità a quanto di seguito indicato.

15.2 ESTINTORI

Tutti i locali devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili.

Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, è comunque necessario che almeno alcuni si trovino:

- in prossimità degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.

Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano, fatto salvo quanto specificatamente previsto in altri punti del presente allegato.

Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13A, 89B, C; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo.

15.3 IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO

15.3.1 Naspi.

Devono essere installati almeno naspi DN 20 nei seguenti casi:

- locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), con capienza non superiore a 150 persone;
- locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), d), e), f), con capienza superiore a 300 persone e non superiore a 600 persone.

Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida lunga 20 m, realizzata a regola d'arte.

Il numero e la posizione dei naspi devono essere prescelti in modo da consentire il raggiungimento, con il getto, di ogni punto dell'area protetta.

I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché questa sia in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente, oltre all'utenza normale, i due naspi in condizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 l/min ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.

L'alimentazione deve assicurare un'autonomia non inferiore a 60 min.

Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto sopra prescritto, deve essere predisposta un'alimentazione di riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.

15.3.2 Idranti DN 45.

Devono essere installati impianti idrici antincendio con idranti nei seguenti casi:

- locali, di cui all'art. 1, comma 1 lettere a) e c), con capienza superiore a 150 persone;
- locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), d), e), f), con capienza superiore a 600 persone.

Gli impianti devono essere costituiti da una rete di tubazioni preferibilmente ad anello, con montanti disposti nelle gabbie delle scale o comunque in posizione protetta; dai montanti devono essere derivati gli idranti DN 45.

Devono essere soddisfatte le seguenti prescrizioni:

- a) Al bocchello della lancia dell'idrante posizionato nelle condizioni più sfavorevoli di altimetria e distanza deve essere assicurata una portata non inferiore a 120 l/min ed una pressione residua di almeno 2 bar;
- b) Il numero e la posizione degli idranti devono essere prescelti in modo da consentire il raggiungimento, con il getto, di ogni punto dell'area protetta, con un minimo di due idranti;
- c) L'impianto idraulico deve essere dimensionato in relazione al contemporaneo funzionamento del seguente numero di idranti:
 - n. 2 idranti per locali di superficie complessiva fino a 5000 m²;
 - n. 4 idranti per locali di superficie complessiva fino a 10.000 m²;
 - n. 6 idranti per locali di superficie complessiva superiore a 10.000 m²;
- d) Gli idranti devono essere ubicati in posizioni utili all'accessibilità ed all'operatività in caso d'incendio;
- e) l'impianto deve essere tenuto costantemente in pressione;
- f) Le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono essere protette dal gelo, dagli urti e dal fuoco.

15.3.3 Attacchi per il collegamento con le autopompe VV.F.

Devono prevedersi attacchi di mandata DN 70 per il collegamento con le autopompe VV.F., nel seguente numero:

- n. 1 al piede di ogni colonna montante, nel caso di edifici con oltre tre piani fuori terra;
- n. 1 negli altri casi.

Detti attacchi devono essere predisposti in punti ben visibili e facilmente accessibili ai mezzi di soccorso.

15.3.4 Impianto idrico esterno.

In prossimità dei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), di capienza superiore a 1000 spettatori, e di tutti gli altri locali elencati all'art. 1, comma 1, di capienza superiore a 2000 spettatori, deve essere installato all'esterno, in posizione facilmente accessibile ed opportunamente segnalata, almeno un idrante DN 70, da utilizzare per il rifornimento dei mezzi dei Vigili del Fuoco. Tale idrante deve assicurare una portata non inferiore a 460 l/min per almeno 60 min, con una pressione residua non inferiore a 3 bar.

15.3.5 Alimentazione normale.

Qualora l'acquedotto pubblico non garantisca con continuità, nelle 24 ore, le prestazioni richieste, deve essere realizzata una riserva idrica alimentata dall'acquedotto e/o altre fonti, di capacità tale da assicurare un'autonomia di funzionamento dell'impianto, nell'ipotesi di cui ai precedenti punti 15.3.2 e 15.3.4, per un tempo di almeno 60 minuti.

Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere, in tal caso, costituito da elettropompa provvista di alimentazione elettrica di riserva, alimentata con gruppo elettrogeno ad azionamento automatico; in alternativa a quest'ultimo può essere installata una motopompa di riserva ad avviamento automatico.

15.3.6 Alimentazione ad alta affidabilità.

Per i teatri di capienza superiore a 2000 spettatori, l'alimentazione della rete antincendio deve essere del tipo ad alta affidabilità.

Affinché un'alimentazione sia considerata ad alta affidabilità può essere realizzata in uno dei seguenti modi:

- una riserva virtualmente inesauribile;
- due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacità singola sia pari a quella minima richiesta dall'impianto, dotati di rinalzo;
- due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra loro nell'erogazione, non siano alimentati dalla stessa sorgente, salvo che virtualmente inesauribile.

Tale alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio tramite due gruppi di pompaggio, composti da una o più pompe, ciascuno dei quali in grado di assicurare le prestazioni richieste secondo una delle seguenti modalità:

- una elettropompa e una motopompa, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, ciascuna con portata pari alla metà del fabbisogno ed una motopompa di riserva avente portata pari al fabbisogno totale;
- due motopompe, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, una di riserva all'altra, con alimentazioni elettriche indipendenti.

Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente.

15.4 IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A PIOGGIA (IMPIANTO SPRINKLER).

Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler) a protezione degli ambienti con carico d'incendio superiore a 50 kg/m² di legna standard.

Gli impianti idrici ed i relativi erogatori devono essere realizzati a regola d'arte secondo le norme UNI 9489, 9490 e 9491.

TITOLO XVI

Impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi.

Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi a protezione degli ambienti con carico d'incendio superiore a 30 kg/m² di legna standard.

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte secondo le norme UNI 9795.

TITOLO XVII

Segnaletica di sicurezza.

Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982) nonché le prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992.

In particolare sulle porte delle uscite di sicurezza deve essere installata una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività, ed inoltre alimentata in emergenza.

In particolare la cartellonistica deve indicare:

- le porte delle uscite di sicurezza;
- i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza;
- l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi.

Alle attività a rischio specifico annesse ai locali, inoltre, si applicano le disposizioni sulla cartellonistica di sicurezza contenute nelle relative normative.

TITOLO XVIII

Gestione della sicurezza.

18.1 GENERALITÀ

Il responsabile dell'attività, o persona da lui delegata, deve provvedere affinché nel corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare:

- a) I sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
- b) Prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione deve essere controllata la funzionalità del sistema di vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza;
- c) Devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche con cadenza non superiore a 6 mesi;
- d) Devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti;
- e) Devono mantenersi costantemente in efficienza i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento;
- f) Devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni e risistemazioni;
- g) Deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi di sicurezza;
- h) Nei depositi e nei laboratori, i materiali presenti devono essere disposti in modo da consentirne una agevole ispezionabilità.

18.2 CHIAMATA DEI SERVIZI DI SOCCORSO.

I servizi di soccorso devono poter essere avvertiti in caso di necessità tramite rete telefonica.

La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico, dal quale questa sia possibile.

18.3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.

Occorre che tutto il personale dipendente sia adeguatamente informato sui rischi prevedibili, sulle misure da osservare per prevenire gli incendi e sul comportamento da adottare in caso di incendio.

Il responsabile dovrà inoltre curare che alcuni dipendenti, addetti in modo permanente al servizio del locale (portieri, macchinisti, etc.), siano in grado di portare il più pronto ed efficace ausilio in caso di incendio o altro pericolo.

18.4 ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

Negli atri e nei corridoi dell'area riservata al pubblico devono essere collocate in vista le planimetrie dei locali, recanti la disposizione dei posti, l'ubicazione dei servizi ad uso degli spettatori e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite.

Planimetrie ed istruzioni adeguate dovranno altresì essere collocate sulla scena e nei corridoi di disimpegno a servizio della stessa.

All'ingresso del locale deve essere disponibile una planimetria generale, per le squadre di soccorso, riportante la ubicazione:

- delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite);
- dei mezzi e degli impianti di estinzione;
- dei dispositivi di arresto dell'impianto di ventilazione;
- dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell'eventuale impianto di distribuzione di gas combustibile;
- dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso.

18.5 PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO.

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza antincendio devono essere pianificati in un apposito documento; adeguato alle dimensioni e caratteristiche del locale, che specifichi in particolare:

- i controlli;
- gli accorgimenti per prevenire gli incendi;
- gli interventi manutentivi;
- l'informazione e l'addestramento al personale;
- le istruzioni per il pubblico;
- le procedure da attuare in caso di incendio.

18.6 REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Il responsabile dell'attività, o personale da lui incaricato, è tenuto a registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sui seguenti impianti ed attrezzature, finalizzate alla sicurezza antincendio;

- sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi;
- attrezzature ed impianti di spegnimento;
- sistema di evacuazione fumi e calore;
- impianti elettrici di sicurezza;
- porte ed elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.

Inoltre deve essere oggetto di registrazione l'addestramento antincendio fornita al personale.

Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli dell'autorità competente.